

## CLVII.

## SEDUTA DI LUNEDÌ 5 LUGLIO 1954

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **D'ONOFRIO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **MACRELLI**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi</b> . . . . .	10053
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Trasmissione dal Senato</i> )	10053
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione</i> ):	
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55. (753) . . .	10056
PRESIDENTE . . . . .	10056
BUZZELLI . . . . .	10056
BETTIOL GIUSEPPE . . . . .	10061
CAVALLARI VINCENZO . . . . .	10065
BERNARDI . . . . .	10070
CARAMIA . . . . .	10078
MUSOTTO . . . . .	10084
DEGLI OCCHI . . . . .	10089
SILVESTRI . . . . .	10092
CAPALAZZA . . . . .	10095
VISCHIA . . . . .	10099
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	10054
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Svolgimento</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	10054, 10055
DI VITTORIO . . . . .	10054, 10056
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> . . . . .	10055
<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio</b> ( <i>Annunzio</i> ) . . . . .	10053
<b>Interrogazioni</b> ( <i>Annunzio</i> ):	
PRESIDENTE . . . . .	10099, 10106
GRILLI . . . . .	10105

La seduta comincia alle 16.

GUERRIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di venerdì 2 luglio 1954.

(È approvato).

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bartesaghi, Caiati, Helfer e Pugliese.

(I congedi sono concessi).

## Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Nuovi termini per il conferimento di promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia » (*Approvato da quella IV Commissione permanente*) (1009);

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 » (*Approvato da quel Consesso*) (1010).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva — per il primo — di stabilire la sede.

## Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Marilli, per il reato di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*Distribuzione non autorizzata di manifesti*) (Doc. II, n. 217).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

*dai deputati Resta, Petrilli, Troisi, Caccuri, Del Vesco, Carcaterra, Di Capua, De Meo e Moro*

« Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero » (1007);

*dai deputati Romanato e D'Este Ida*

« Sistemazione giuridica ed economica degli insegnanti di musica e canto negli Istituti magistrali » (1008).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

**Svolgimento di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio, Lizzadri, Novella, Santi e Foa:

« Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale dipendente dalle ferrovie dello Stato » (935).

L'onorevole Di Vittorio ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

DI VITTORIO. Questa proposta di legge è collegata con quella che la Camera prese in considerazione la scorsa settimana, concernente l'unificazione delle varie voci delle retribuzioni e l'adeguamento del trattamento economico dei dipendenti statali e pubblici dipendenti in generale. È stato necessario predisporre una proposta di legge particolare per i ferrovieri, perché le responsabilità, la funzione, la natura stessa dell'amministrazione ferroviaria, che ha carattere strettamente industriale, non sono assimilabili alle funzioni che si svolgono negli uffici statali in genere.

La Camera sa che nel periodo prefascista il trattamento economico e l'inquadramento del personale ferroviario è stato sempre stabilito con provvedimento a parte, cioè non unitamente ai provvedimenti di ordine generale concernenti i pubblici dipendenti. Il fascismo, in una delle sue aberrazioni, ha voluto assimilare in determinati gradi i dipendenti di tutte le amministrazioni sta-

tali e da questa aberrazione risulta, ad esempio, che un macchinista ferroviario viene assimilato ad una stenodattilografa o ad un altro impiegato di ufficio statale. Evidentemente tutti esercitano una funzione utile e degna, però le mansioni sono di natura differente, non sono assimilabili e per ciascuna funzione, in proporzione e in relazione alla responsabilità e allo sforzo che richiede, occorre una qualifica particolare e un trattamento economico adeguato.

Questa proposta di legge riprende, infatti, anche nel titolo i disegni di legge del periodo prefascista che regolavano, appunto, il trattamento dei ferrovieri.

Per maggiore chiarezza, a questa proposta di legge abbiamo allegato le tabelle che sintetizzano il nuovo inquadramento proposto e la misura moderata dei miglioramenti per le varie categorie del personale ferroviario. Qui parliamo di miglioramento del trattamento economico, ma si tratta soprattutto di adeguamento, cioè di recupero di ciò che i ferrovieri, come gli altri dipendenti statali, hanno perduto sul valore di acquisto della loro retribuzione in seguito alle variazioni in aumento che si sono registrate nel costo della vita da alcuni anni a questa parte. E ciò sottolinea l'ingiustizia intollerabile ed anche l'odiosità del fatto che soltanto i pubblici dipendenti, compresi i ferrovieri, non fruiscono di un sistema di scala mobile che permetta di adeguare periodicamente la loro retribuzione al costo della vita.

Il nuovo inquadramento risultante dalla presente proposta di legge non è frutto di improvvisazioni, trattandosi di una questione che è allo studio da oltre cinque anni. Su di essa hanno già lavorato due commissioni ministeriali: la prima costituita con decreto ministeriale n. 2288 del 27 novembre 1949, la seconda costituita con il decreto ministeriale n. 6 T del 6 marzo 1953.

Queste commissioni giunsero a determinare la qualifica per le varie categorie, le funzioni del personale ferroviario; ma le loro decisioni non hanno mai avuto applicazione soprattutto per l'opposizione del Tesoro. Il Governo non ha dato a questa questione l'importanza e l'attenzione che merita.

La tabella A in materia di qualifica del personale riflette quasi totalmente i risultati dei lavori delle dette commissioni.

Infine, la relazione alla proposta di legge sottolinea la necessità del nuovo inquadramento, la congruità e la moderazione dei miglioramenti richiesti, ed indica le necessarie fonti di finanziamento.

Con la proposta di legge si tende, inoltre, ad eliminare alcune stridenti ed ingiuste sperequazioni interne e ad attenuare l'appiattimento delle retribuzioni dei funzionari rispetto ad altre qualifiche, cioè si tende a ripristinare un giusto equilibrio fra le varie categorie di dipendenti dell'amministrazione ferroviaria.

È a tutti noto quanto sia giustificato, vivo, profondo ed anche generale il malcontento dei ferrovieri italiani, il cui trattamento economico è del tutto insufficiente ai bisogni minimi delle loro famiglie. Tutti sappiamo che i ferrovieri non assolvono soltanto ad una funzione di primissimo ordine, ma sono esposti a pericoli, a responsabilità gravissime, lavorano di notte e di giorno, nei giorni festivi ed in quelli feriali senza interruzione. Anche voi, viaggiando, avrete avuto occasione di parlare con i ferrovieri, i quali vi avranno mostrato i ruolini di paga, dai quali risulta il loro modesto trattamento.

Credo che tutti gli onorevoli colleghi siano propensi ad accogliere le legittime e giuste richieste dei ferrovieri. Ma voglio ricordare che la situazione del personale ferroviario, come del resto quella di tutti i pubblici dipendenti, è grave, è intollerabile, e va migliorata con la necessaria urgenza. Pertanto chiedo alla Camera non soltanto la presa in considerazione della presente proposta di legge, ma chiedo per essa la procedura di urgenza.

Tutti i colleghi conoscono certamente gli alti clamori che si levano contro i ferrovieri quando questi sono costretti ad agitarsi e a scioperare per ottenere un trattamento economico più giusto, più umano, più adeguato ai bisogni minimi della propria esistenza e di quella delle proprie famiglie. Ma i ferrovieri italiani attendono da anni la soluzione di questi problemi, soluzione che viene sempre rinviata; per cui nessuno può rimproverare ai ferrovieri di non avere pazienza. Anzi, i ferrovieri, come del resto gli altri pubblici dipendenti, si può dire che abbiano avuto anche troppa pazienza. Essi attendono da troppo lungo tempo. Pertanto è necessario, ripeto, che si proceda con urgenza alla soluzione di questo problema, che riguarda tutti i dipendenti statali, ma che ha un carattere di particolare acutezza per i ferrovieri.

Mi risulta che tutte le organizzazioni sindacali, sia dei ferrovieri che delle altre amministrazioni, per placare il legittimo e profondo malcontento dei ferrovieri e di tutti i dipendenti pubblici, hanno chiesto al Governo un nuovo acconto corrispondente almeno ad una mezza mensilità. Questa richiesta è giustificata

dal fatto che la legge-delega proposta dal Governo, e in discussione al Senato (legge-delega che secondo noi non può risolvere questo problema, in quanto essa si propone piuttosto il riordinamento amministrativo che non la soluzione del problema del trattamento economico dei pubblici dipendenti), non potrà essere approvata dalla Camera prima delle vacanze parlamentari.

In queste condizioni, per alleviare almeno in parte i gravi disagi di cui soffrono gli statali e le loro famiglie, è necessario che venga concesso l'accordo richiesto. Pertanto colgo questa occasione per domandare al Governo l'accoglimento immediato della proposta di acconto di una mezza mensilità, proposta avanzata, come ho detto, da tutte le organizzazioni sindacali.

Rivolgo, dunque, un vivo appello al Parlamento perchè voglia accordare l'urgenza per questa proposta di legge e voglia, con la sua alta autorità, fare quanto è in suo potere per ottenere che siano soddisfatte le giuste e urgenti richieste dei ferrovieri e di tutti i dipendenti pubblici italiani, in primo luogo la richiesta di acconto di cui ho parlato.

**PRESIDENTE.** Il Governo ha dichiarazioni da fare?

**MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per i trasporti.** Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

Per quanto riguarda la richiesta di urgenza, mi rimetto alla Camera. Però vorrei far presente che su questo stesso argomento il Ministero sta predisponendo un disegno di legge per il quale è stata incaricata una apposita commissione, che è quasi al termine dei suoi lavori. Ora è evidente che la proposta di legge Di Vittorio, anche se dovesse essere discussa, a un certo punto dovrebbe abbinarsi al disegno di legge che presenterà il Governo. Riterrei perciò opportuno attendere, per lo meno, la presentazione di quel disegno di legge, in maniera tale che, se mai, la proposta di legge ed il disegno di legge possano essere esaminati insieme.

Infine ritengo opportuno far rilevare che presumibilmente la materia che forma oggetto della proposta di legge potrà essere compresa nella più vasta materia della legge-delega.

**PRESIDENTE.** Onorevole Di Vittorio, la richiesta di urgenza può essere proposta all'Assemblea anche nel momento in cui verrà sciolta la riserva circa la sede.

DI VITTORIO. Sta bene. Signor Presidente, mi riservo di ripresentare la richiesta di urgenza. Vorrei però far osservare all'onorevole sottosegretario che, se la Camera accogliesse la richiesta di urgenza, questa varrebbe a sollecitare anche la presentazione del disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Di Vittorio.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

#### Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

È iscritto a parlare l'onorevole Buzzelli. Ne ha facoltà.

BUZZELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione che si è fatta nel mese di marzo scorso, nell'altro ramo del Parlamento sul bilancio della giustizia, coloro che intervennero si trovarono divisi su un tema, che mi pare sia di fondo, e che è reso scottante ed attuale dai recenti avvenimenti processuali e dal rinnovarsi di una prassi divenuta ormai intollerabile: si tratta del pubblico ministero, delle sue funzioni, della sua dipendenza dal potere esecutivo, del suo sganciamento, quindi, da questo potere e della sua dipendenza dal Consiglio superiore della magistratura.

Questo tema importante rivela certamente anch'esso lo stato di crisi che a tutt'oggi noi dobbiamo registrare nell'ambito della giustizia: stato di crisi che gli stessi magistrati hanno dovuto denunciare più volte soprattutto in questi ultimi tempi e in modo alquanto serrato.

Basti ricordare gli ordini del giorno, che sono stati votati dai magistrati di Milano e di Venezia, dalla stessa associazione nazionale magistrati, per poter stabilire che le richieste fondamentali della magistratura sono appunto quelle della indipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo, della subordinazione della polizia giudiziaria alla magistratura e della dipendenza del pubblico ministero dal Consiglio superiore della magistratura.

È stato posto il dito sulla piaga dagli stessi magistrati!

E mi pare che un linguaggio diverso non abbia tenuto neppure il procuratore generale della Corte di cassazione nel suo discorso del 4 gennaio 1954, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario, in cui, tra l'altro, si può leggere, a proposito della carenza costituzionale: « Essa (la magistratura) attende, pertanto, da tempo, consapevole della ponderazione che il grave problema richiede, ma insieme ansiosa che il problema maturi ».

L'invadenza del potere esecutivo sul pubblico ministero è certo la cosa più preoccupante e su questo occorre immediatamente intervenire, onorevole ministro, perché il pubblico ministero altro non è oggi se non la *longa manus* del potere esecutivo. Per cui io trovo giusto quello che è stato scritto di recente in un noto libro: « I cittadini devono avere fiducia nel giudice, ma non sono tenuti ad avere uguale fiducia nel pubblico accusatore. È nella inamovibilità del giudice, nella sua indipendenza dall'esecutivo che riposano le sue garanzie. Non possono riposare nello stesso modo nel pubblico ministero, che non è ancora inamovibile, e che seguita ad esercitare le sue funzioni alle dipendenze del ministro ». Si sa che il pubblico ministero ha molteplici funzioni: esecutive e giurisdizionali; ma soprattutto egli è il promotore dell'azione; e su questo punto vorrei ricordare che la nostra Costituzione ha apportato qualche cosa di nuovo nei riguardi dell'articolo 74 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che il pubblico ministero esercita l'azione penale, mentre l'articolo 112 della Carta costituzionale parla di obbligo di esercitare l'azione penale. Si è, quindi, intensificato il poterdovere del pubblico ministero; e per questo io di recente le ho rivolto, onorevole ministro, una interrogazione che va a colpire proprio codesto punto: essa riguarda il ben noto, recente caso del procuratore capo presso il tribunale di Roma. La mia interrogazione è stata iscritta all'ordine del giorno, doveva avere una risposta quando si è discusso dell'inchiesta De Caro, ma ho visto che all'ultimo momento è stata stralciata. Comunque, quello è un caso clamoroso! Lì vi è stato un pubblico ministero che, venuto a conoscenza di una *notitia criminis*, ha detto a chi gliela portava: lei non si impicci di queste faccende! E non ha inteso né procedere né sollecitare la formulazione di una denuncia.

Ciò avviene, a mio giudizio, perché il pubblico ministero è legato, mani e piedi, al potere esecutivo. Domina la valutazione politica del Governo che penetra nell'aula giudiziaria e finisce a volte per influenzare anche

le sentenze della magistratura giudicante. Comunque è un fatto che gli effetti di questo criterio sono immensi e davvero preoccupanti per il rispetto del diritto del cittadino e del prestigio della giustizia.

Alcuni casi concreti, onorevole ministro: in materia di archiviazione, se non esiste più un potere assoluto e se la soluzione definitiva spetta al giudicante, in pratica — come scrive Peretti-Griva — « il pubblico ministero ha mezzi concreti per eludere l'azione penale ». È chiaro che il pubblico ministero, con il suo potere, riesce ad alzare e ad abbassare una « saracinesca » dove vuole, soprattutto quando ha dinanzi un giovane giudice istruttore, operato di lavoro ed ancora inesperto, dal quale otterrà sempre il decreto che accoglie la sua richiesta.

Altro caso: il pubblico ministero, nel dibattimento penale e nell'istruzione, giganteggia dinanzi alla difesa, per cui il diritto dell'imputato non può essere garantito e difeso come dovrebbe essere.

Ancora: in tema di istruttoria, se nel procedimento sommario il pubblico ministero è il padrone assoluto e fa quel che vuole nei riguardi dell'imputato, questo finisce per essere anche nell'istruzione formale per il semplice fatto che negli uffici di istruzione si suole mandare quasi sempre il magistrato più giovane, il quale piega per lo più la testa dinanzi al « superiore ».

Voglio ricordare ciò che scrive Arturo Carlo Jemolo a tale riguardo, e cioè che « in alcuni paesi come l'Italia si avverterà una burocratizzazione della magistratura, un culto del superiore ». Io credo a questo, cioè credo che il presidente del collegio diventa un vero superiore, e che i giovani giudici istruttori vedono nelle richieste del pubblico ministero quello che essi devono fare; il giudice istruttore finisce per sentirsi vincolato e dominato nella istruzione formale da quelle che sono le richieste e le conclusioni del pubblico ministero.

Da siffatto stato di soggezione del pubblico ministero al potere esecutivo, a mio giudizio, derivano altri atteggiamenti, che sono certamente molto gravi, e fra questi lo spirito accusatorio, senza eccezioni, di tanti nostri pubblici ministeri. Per la maggior parte noi troviamo che il pubblico ministero in Italia è sempre accusatore, chiede sempre una condanna! È giusto quel che è stato scritto da un illustre magistrato, di recente: « Il pubblico ministero, che troppo spesso si considera non magistrato, collaboratore del giudicante, ma accusatore ad ogni costo »; egli dovrebbe attenuare « la sua deformazione professionale

e spogliarsi di un abito inconscio di crudeltà ». Per cui, quando la condanna richiesta dal pubblico ministero viene accolta, egli si sente un trionfatore, sa di aver vinto la causa; accade l'opposto se sarà respinta: l'assoluzione segna per lui una sconfitta!

Questo spirito accusatorio sale a limiti esagerati: difficilmente riusciamo a trovare un pubblico ministero, che si alzi per chiedere un'assoluzione: chiede sempre condanne! Questa, che non può essere cosa logica e giusta, tanto più la riscontriamo nei processi politici e quando sono imputati cittadini di determinate parti politiche.

Altro aspetto dello stato di soggezione al potere esecutivo è il conformismo del pubblico ministero.

Vi sono anche qui molte prove, ma io ne voglio portare solo qualcuna. Guardate quello che è avvenuto dopo che il Governo volle la modifica dell'articolo 72 del codice di procedura civile: in materia matrimoniale si è oggi instaurato un principio, che poggia sulla pregiudiziale extra-giuridica della indissolubilità in ogni caso del vincolo matrimoniale derivante da matrimonio italiano concordatario. Voi trovate che il pubblico ministero, dopo che è stata approvata la riforma dell'articolo 72, voluta dal Governo, esercita sempre un'impugnativa; e noi vediamo in questo un conformismo irritante che si adopera per instaurare qualcosa che contrasta certamente con i principi del diritto civile e del nostro ordinamento giuridico.

Altre prove di conformismo: nel dicembre scorso si rispondeva qui ad una interrogazione dell'onorevole Capalozza sull'intervento del ministro della giustizia a favore di gerarchie ecclesiastiche segnalate all'autorità giudiziaria per la violazione dell'articolo 71 della legge elettorale 5 febbraio 1948, n. 26, per quello che avevano fatto quelle gerarchie immischiandosi — come la legge non consente — nella campagna elettorale. Noi sappiamo di tante denunce presentate in ogni parte d'Italia; sappiamo che l'ex guardasigilli Azara esercitò un certo intervento (che fu anche ammesso dalla stampa) plaudendo ai magistrati che andavano « cestinando » quelle denunce. È un fatto certo che i pubblici ministeri non hanno fatto molto per mandarle avanti e che nella quasi totalità dei casi vi è stato insabbiamento. Evidentemente, per la denunciata soggezione; questo perché vi è qualche circolare, qualche direttiva del potere esecutivo, che attraverso il pubblico ministero arriva alla magistratura giudicante.

Altro caso, reso noto da una interrogazione dei colleghi Audisio e Lozza, è quello relativo al procuratore della Repubblica di Alessandria, il quale si rifiuta di fare affiggere un manifesto in cui si riporta l'articolo 107 della C. E. D. Ma, insomma, è un delitto far conoscere ai cittadini che il trattato che voi volete approvare e che fa perdere la sovranità totale al nostro paese contiene quell'articolo? Come giustifica ella, signor ministro, il comportamento di quel pubblico ministero, che dice: no, non permetto l'affissione di questo manifesto? Si badi bene che il manifesto non portava altra dizione all'infuori delle parole dell'articolo 107 del trattato della C. E. D.: quell'articolo che parla delle armi batteriologiche, atomiche, biologiche in dotazione al cosiddetto esercito europeo.

Queste sono cose che avvengono non sempre per colpa esclusiva del magistrato, ma perché esso è tanto influenzato dal potere esecutivo da non avere più la forza di essere libero. La paura del superiore Ministero gli fa commettere mostruosità di questo genere!

Non voglio ora riportare tutto ciò che è emerso dalla sentenza di Viterbo relativa al processo Giuliano: vi è stata una vigorosa denuncia, al Senato, da parte del senatore Terracini, sull'argomento, ed io, quindi, non penso di toccare questo settore per mettere in luce, anche qui, le tante inerzie addebitabili al pubblico ministero in ordine a taluni fatti-reato conclamati. Vorrei però soltanto richiamare questo caso: il 18 marzo scorso il procuratore della Repubblica di Palermo ha incriminato il capitano Perenze, tre carabinieri e due morti — Verdiani e l'avvelenato Pisciotta — per episodi relativi all'uccisione del bandito Giuliano. Noi tutti sappiamo come agì Perenze, sappiamo perfettamente ormai come sono andate le cose, perché se ne è discusso anche in quest'aula. Ebbene, al di sopra degli incriminati vi era un colonnello, divenuto generale, e un ministro che proprio in quei giorni di marzo diventava Presidente del Consiglio. Costoro, pubblicamente, hanno dimostrato più volte di non ignorare la condotta del capitano Perenze e la messa in scena dell'uccisione di Giuliano. Costoro difesero Perenze e il di lui operato. Nonostante ciò, non vi è stata alcuna azione giudiziaria nei riguardi di costoro: il tutto contro quel capitano, quei tre carabinieri e i due morti; e l'azione, del resto, è stata intrapresa assai tardi, moltissimo tempo dopo il fatto. Si è verificata la stessa cosa, che è accaduta ed accade nei riguardi delle denunce contro certi

questori e certi prefetti. Ad esempio, in relazione ai fatti di Modena del 9 gennaio 1950, sono state avanzate precise denunce contro quelle autorità, ma non sono mai andate avanti! Nei riguardi di certa gente non si deve, dunque, mai procedere nel nostro paese? Viene proprio da domandarsi: la legge è uguale per tutti?

L'interrogativo, di recente, era posto da *La Stampa* di Torino con un articolo, che io non rileggerò, dove si dice che mentre un minorene, che aveva ucciso un calzolaio, venne trattato in un determinato modo, ad una donna di alto lignaggio, una contessa, è stato riservato diverso, e molto favorevole trattamento. Dunque, uguaglianza e disuguaglianza davanti alla legge? In un modo si procede per certuni, diversamente si procede per altri!

Non voglio entrare nello scandalo Montagna: se ne è parlato qui pochi giorni fa. Desidero soltanto ricordare che in occasione del processo Muto vi è stato un pubblico ministero, che non ha fatto altro che sbarrare la via alla ricerca della verità, costringendo la difesa a condurre una vera battaglia contro questa sua sorprendente opposizione. Incredibile! Eppure così è avvenuto: è stato proprio il pubblico ministero che si è opposto a che venissero interrogati Pavone, Piccioni e Montagna. Perché questo pubblico ministero si è comportato in tale modo, onorevole ministro? Forse quel pubblico ministero ci farà sapere di avere battuto quella strada inaccessibile per sfrondare il processo da elementi, che non servono alla giustizia, ma che solo possono alimentare morbosi sentimenti e maggiormente disorientare l'opinione pubblica. Parole! La sostanza la comprendiamo bene: si tratta della famosa saracinesca, della quale abbiamo parlato all'inizio, che si abbassa e si alza in certi momenti come fa comodo. E dire che in questo caso si era avuta una prima archiviazione sulla versione della polizia, poi vi fu una ripresa di indagini ed una seconda archiviazione. Le lezioni non erano bastate! Malgrado che l'opinione pubblica chiedesse a gran voce giustizia, il pubblico ministero ha seguito a sbarrare la strada per giungere alla verità.

Non starò a rammentare il caso di Aristarco e Renzi: se ne è parlato diffusamente e anch'io ne ho parlato nell'ottobre scorso. Posso ricordare che l'onorevole Calamandrei a questo proposito ha detto che dietro la vicenda individuale si può intravedere lo sfacelo di tutta una società. Esatto,

come è esatto, onorevole ministro, che se si è avuta, qui, la militarizzazione della giustizia, è venuto fuori un pubblico ministero, come quel generale Solinas, ben noto in tutta Italia, il quale ha fatto una requisitoria che è un capolavoro per riportare l'Italia indietro nella storia. Desidero leggerne qualche frase, come la seguente: « La questione dell'articolo 103 della Costituzione è una faccenduola che porta una barba di tre anni. Sentiremo ripetere le stesse cose dagli avvocati chissà per quante volte, ma noi tireremo diritto ». Tireremo diritto! È qualche cosa che ci richiama altri dolorosi e tristi periodi del nostro paese. Per il generale Solinas sono « faccenduole barbute » le questioni costituzionali; e lo sono per il pubblico ministero, che è il rappresentante della legge! Uno scrittore, che non è della nostra parte, Emanuelli, ha potuto scrivere — e giustamente — quanto segue intorno alle parole dell'accusatore militare, purtroppo in parte accolte ed approvate dalla sentenza: « Parevano appartenere non alla nostra vita, ma ad un'età trapassata. Esse nobilmente naufragavano nella retorica. Esse ripetevano motivi didascalici, fuori della realtà presente. Esse costringevano troppo spesso ad un dissenso, non perché fossero spregevoli, ma soltanto perché non corrispondevano più alla coscienza dell'italiano di oggi ».

Queste cose debbono essere scritte quando vi è un pubblico ministero, che si comporta così! E questi sono solo alcuni luminosi esempi che dimostrano cosa fa il pubblico ministero assoggettato al potere esecutivo.

Prima di concludere, desidero accennare fugacemente ad altri settori, dove l'iniziativa del pubblico ministero non si verifica o non si verifica come dovrebbe, in ossequio all'articolo 112 della Costituzione.

Onorevole ministro, in tema di fascismo che cosa avviene oggi in Italia? Noi abbiamo approvato la legge 20 giugno 1952, n. 645, affinché il fascismo non risorgesse più nel nostro paese: particolarmente tassativi sono, ai fini della difesa della democrazia, gli articoli 4 e 8, che prevedono severe sanzioni per chiunque faccia apologia del fascismo, e provvedimenti cautelari in materia di stampa. Queste sono azioni pubbliche, quindi non è richiesta la querela: il pubblico ministero ha il potere, o meglio il dovere, di agire in tali casi, ai sensi del disposto costituzionale. Ebbene, vediamo il pubblico ministero di Alessandria che vieta l'affissione di un manifesto, che riproduce l'articolo 107 del trattato della C. E. D., ma non vediamo un pubblico

ministero che inizi un'azione nei confronti di tutta la stampa, che oggi in Italia osanna al fascismo! Onorevole ministro, legge quel giornale intitolato *Il Secolo*? Ha letto il numero del 4 giugno 1954? In occasione dell'anniversario della liberazione di Roma, quel giornale ha pubblicato titoli su quattro o cinque colonne in esaltazione del fascismo ed in odio alla Resistenza. È possibile che non vi sia un pubblico ministero capace di applicare l'articolo 4 di quella legge, approvata dal Parlamento? È tollerabile ciò? Dobbiamo tacere queste cose, oppure dobbiamo denunciarle con tutte le nostre forze?

Quando le cose vanno così, vengono anche le sentenze che esaltano il fascismo. Di recente ho appreso dai giornali che la Cassazione ha emesso una sentenza (che non ho ancora letto) per la quale sostanzialmente i « repubblicani » sarebbero dei pubblici ufficiali. La corte di assise di Terni, in ordine all'articolo 269 del codice penale, ha condannato un nostro compagno, Albertino Masetti. Si tratta dell'articolo, che prevede le attività antinazionali all'estero. Il presidente di quella corte era il dottore Raffaele Lener, fratello del gesuita padre Lener di *Civiltà cattolica*. Leggo al riguardo su un giornale liberale, *Il Mondo*, del 25 maggio scorso, uno squarcio della sentenza: « La norma dell'articolo 269 del codice penale venne introdotta nella legislazione penale — come è noto — per colpire e reprimere la piaga del fuoruscitismo, cioè l'attività di coloro che, emigrati all'estero dopo l'instaurazione in Italia del regime fascista, infamavano ed infamavano la propria patria, resi sicuri ed audaci dall'impunità che ad essi derivava dalla circostanza di trovarsi fuori delle frontiere dello Stato ». Si scrive ancora così, oggi, nei riguardi di un antifascista, glorioso combattente, che nella specie non ha nulla a che vedere con una simile attività e che, in forza di tale articolo, si è visto irrogare la pena di cinque anni! Ecco come l'articolista commenta la sentenza: « Com'è noto, le avevano varcate (le frontiere) per recarsi all'estero in gita di piacere: oggi, tornati, hanno la soddisfazione di constatare che, nel decennale della Resistenza, nelle aule giudiziarie della Repubblica si parla il medesimo linguaggio del tribunale speciale fascista, e che un presidente di corte d'assise prende occasione dalla condanna di un piccolo gerarca comunista per additare al disprezzo degli italiani benpensanti gli esuli antifascisti che si batterono per la libertà ». Queste sono le conseguenze, cui si giunge quando si è inerti di fronte all'apologia che si fa in Italia del fascismo!

Onorevole ministro, noi vediamo infangata la Resistenza dalle file, pur striminzite, dei nostalgici del passato, da coloro che non hanno simpatie per questo luminoso fenomeno della vita del nostro paese, vera epopea popolare. La Resistenza è troppo spesso offesa e nessun pubblico ministero prende l'iniziativa di intervenire per difendere un patrimonio nazionale, che condensa tutti i valori della unità italiana. Al contrario, quando si tratta di partigiani, come più volte abbiamo messo qui in risalto, si agisce con durezza e anche nella applicazione dell'ultima amnistia, varata da tutti i settori di questa Camera con pieno accordo, si è cercato di usare i criteri più restrittivi.

Ma vi è un particolare aspetto dell'atteggiamento dei pubblici ministeri, su cui chiedo l'intervento del nostro Presidente. Sarebbe bene che si ponesse mente a come i pubblici ministeri presentano le relazioni alla nostra Giunta delle autorizzazioni a procedere. Non si tratta di relazioni, ma spesso di vere e proprie requisitorie, come se il collega denunciato fosse addirittura già condannato! Nei riguardi del compagno onorevole Moranino, per esempio, il pubblico ministero non ha usato quella obiettività, che è necessaria in simili casi, ma ha cercato di puntellare l'accusa esprimendo dei giudizi, come se si trattasse di persona la cui colpevolezza fosse già provata. Si arriva, fra l'altro, ad esaltare le vittime di una operazione partigiana come figure eroiche. Un certo Santucci, uno dei giustiziati in quel momento in cui migliaia e migliaia di tedeschi attaccavano i reparti di Moranino, aderì sì all'ufficio politico investigativo fascista (e parecchi di noi sanno che cosa fosse e quali incarichi avesse), ma lo fece esclusivamente « per non aderire alla chiamata alle armi », secondo il pubblico ministero! Così per un certo Campasso, eroe anche lui che « si era arruolato nella guardia nazionale repubblicana per evitare rappresaglie ai familiari ». Cioè, onorevoli colleghi, il pubblico ministero cerca in questo modo di giustificare le malefatte dei giustiziati, mettendo in luce, invece, soltanto quelli che egli ritiene — e falsamente — gli aspetti negativi del comportamento di Moranino; senza, per altro, tener conto che il nostro collega comandò migliaia e migliaia di uomini nella lotta patriottica, che resistette gloriosamente durante 62 giorni ad un feroce rastrellamento da parte dei tedeschi e dei fascisti; senza neppure ricordare che il nostro giovane collega aveva subito in precedenza per antifascismo ben 12 anni di carcere a seguito di condanna

del tribunale speciale! Noi abbiamo tutti i motivi per protestare contro un simile atteggiamento fazioso dei pubblici ministeri. La requisitoria si deve fare in sede di dibattimento o di istruttoria, e non per riferire alla Giunta parlamentare, che deve essere obiettivamente informata.

Che dire poi delle denunce verso pubbliche autorità od uomini politici? Un cittadino può denunciare, sì, una autorità, ma soltanto in teoria, perché l'azione successivamente non va avanti e trova mille ostacoli.

La stessa cosa si può dire per quanto riguarda la tutela delle libertà costituzionali. Uno scrittore liberale, Mario Ferrara, aveva poco tempo fa parole roventi contro gli abusi di potere, a cui bisogna resistere con ogni mezzo. Egli invocava una specie di comitato di salute pubblica « Sarebbe ora — egli scriveva — che i cittadini si sveglissero e si costituissero in comitato permanente per la difesa dei loro sacrosanti diritti ». Crollata la fiducia nel potere esecutivo per i suoi ripetuti arbitri, nasce la sfiducia, per i suoi mancati o infelici interventi, anche nella magistratura. Come, infatti, sono tutelate le libertà costituzionali? Mille esempi: una denuncia, onorevole ministro, si presenta contro il conte Marzotto, colpevole di aver proclamato la serrata, ma essa non va avanti, mentre procedono alla svelta i numerosi procedimenti promossi contro gli operai, che salvano le fabbriche dalla smobilitazione, quelle fabbriche nelle quali soprusi di ogni sorta si compiono contro i lavoratori.

Onorevole ministro De Pietro, l'inerzia del pubblico ministero e la palese discriminazione di trattamento in tema di tutela dei diritti costituzionali è la riprova della soggezione al potere esecutivo. Il Governo ha dato troppe prove ormai di considerare la Costituzione un documento senza valore; le vecchie leggi fasciste finiscono, sotto lo sforzo governativo, per sovrastare la Costituzione!

Queste cose che ho detto — e mi scuso di averle dette in fretta, per non sottrarre tempo ai colleghi che debbono parlare dopo — documentano la necessità di sganciare il pubblico ministero dal potere esecutivo e di inserirlo nel Consiglio superiore della magistratura. Il potere esecutivo schiaccia e non dà tutela ai cittadini; esso compromette il prestigio e la funzione della magistratura. Senza di esso, l'impulso all'azione penale non sarà frenato e regolato su certi binari.

Noi possiamo liberarci da questi mali gravissimi discutendo subito il disegno di legge, che ella — mi pare, l'altro giorno, ve-

nerdi — interrompendo il collega Colitto, ha detto essere pronto. Onorevole ministro, lo porti qui quanto prima è possibile, in modo che noi possiamo dare finalmente vita — dopo sette anni! — a questa nuova istituzione voluta dalla Carta costituzionale.

Avrei voluto dire, prima di chiudere, alcune cose sulla polizia giudiziaria, soprattutto per dimostrare che il pubblico ministero spesso finisce con l'essere supino anche davanti alla polizia.

Vi sono stati casi dolorosi, registrati dall'intera opinione pubblica, casi di pubblici ministeri che hanno piegato la testa dinnanzi ai questori ed ai commissari. « Durante le indagini preliminari di un processo famoso — è stato scritto recentemente — un procuratore della Repubblica di Roma fu convocato in questura da un semplice questore; per il delitto di Courmayeur, il giudice istruttore fu mandato a chiamare in caserma da un motociclista e « vi si precipitò », come riferì testualmente la nostra maggiore agenzia. Da quando i commissari di polizia, i questori si sono dati alle conferenze-stampa ed ai comunicati ufficiali sul risultato delle indagini, mi sembra chiaro che essi sono e pretendono di essere considerati non già organi subordinati e sussidiari dell'istruttoria, ma gli arbitri e i padroni di essa ». Capita spesso che il pubblico ministero, anziché controllare o smentire i primi atti compiuti dalla polizia — e ben sappiamo come per lo più sono compiuti — faccia di tutto per avallarli. Per cui anche qui si è potuto, a giusta ragione, affermare nelle pagine di un noto libro di fresca pubblicazione che « non c'è niente di più assurdo del modo con cui ordinariamente questo controllo (del pubblico ministero) viene eseguito: giacché esso non tende a restituire la libertà ai cittadini illegalmente arrestati, ma tende a mantenerli in prigione, fornendo tardivamente al loro arresto quel crisma di legalità fino allora mancato ».

Ecco, onorevole ministro, ciò che avviene e che è convalidato dalla pratica forense! Gli avvocati sanno bene che ciò che conta molto nel processo penale è il primo atto di polizia e che su di esso i giudici poggiano il loro giudizio quasi che le cose dette più tardi negli atti del magistrato istruttore siano frutto di meditazioni e di alterazioni della verità. Ma questo significa intangibilità della polizia, come affermava nel 1890 F. S. Merlino, questo significa, come si afferma oggi, che la polizia fa parte delle cose *divini iuris*!

Lo so, v'è stata l'inchiesta sulla polizia: è cosa di poco tempo fa. Ma non è sufficiente.

Anche qui dovrei recare giudizi molto critici della stampa, ma non ne ho il tempo. Sono sempre inchieste ministeriali: noi, onorevole ministro, vogliamo inchieste del Parlamento, inchieste svolte da tutti i settori che compongono questa o l'altra Camera, e non già quelle dei dipendenti del Ministero interessato. Le abbiamo chieste anche per il noto caso Montesi. Ed è per questo, appunto — perché non abbiamo fiducia nelle inchieste ministeriali — che proprio da questi banchi è stata presentata la proposta di legge n. 750 annunciata il 31 marzo scorso, per un'inchiesta parlamentare sulle responsabilità del Governo e della pubblica amministrazione in relazione ai recenti clamorosi fatti, che hanno vivamente commosso l'opinione pubblica. Spero che questa proposta di legge sia discussa il più presto possibile, che sia nominata subito la commissione parlamentare di inchiesta che possa vedere a fondo sulle interferenze del potere esecutivo sulle indagini della polizia giudiziaria, sui procedimenti istruttori, sulle responsabilità della polizia, delle direzioni delle carceri ed altro ancora.

E con ciò concludo, raccogliendo l'eco di tutte le voci, che si levano da ogni parte d'Italia contro queste cose divenute intollerabili. Sono uomini di studio che parlano, come Arturo Carlo Jemolo ne *La crisi dello Stato moderno*, come Achille Battaglia ne *Il processo alla giustizia*, come Peretti-Griva con le sue *Esperienze e riflessioni di un magistrato*. Sono studiosi; le loro voci, però, sono le stesse che si levano da migliaia e migliaia di lavoratori italiani, i quali non tollerano più che la Costituzione sia straziata, tradita, sfacciatamente ingannata. Occorre ascoltare queste voci e non già quelle dei pochi privilegiati, che vogliono un ritorno indietro dell'Italia. Vogliamo andare avanti, dobbiamo andare avanti! Si faccia tutto quello che si deve fare, nel quadro di una politica di rinnovamento e di rinascita, affinché queste cose abbiano a scomparire. Consiglio superiore della magistratura, sganciamento del pubblico ministero dal potere esecutivo, una polizia giudiziaria dipendente dalla magistratura! Quando avremo fatto queste cose, attuando in pieno la nostra Costituzione, avremo operato veramente nell'interesse e per il bene del nostro paese! (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Giuseppe Bettiol. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, so bene che la figura del pubblico ministero ha dato e dà luogo a

dibattiti, tanto sul piano dogmatico quanto per quel che concerne la natura delle sue funzioni. Ma, a mio avviso, se vogliamo veramente essere legati alla lettera e allo spirito della Costituzione e delle leggi, che disciplinano l'amministrazione della giustizia nel nostro paese, la figura del pubblico ministero non può assolutamente concepirsi come figura legata — direi — ontologicamente al potere giurisdizionale. Si tratta, vuoi per ragioni storiche, vuoi per ragioni politiche, vuoi per ragioni dogmatiche, di una figura la quale è legata, è stata sempre legata e deve rimanere legata al potere esecutivo.

Questo non significa che il pubblico ministero debba necessariamente essere uno strumento passivo nelle mani del potere esecutivo. Anche questa sarebbe una stortura e rappresenterebbe il capovolgimento di una realtà e di una finalità che devono essere in ogni caso rispettate.

Noi diciamo però che, a voler fare del pubblico ministero un organo di giustizia, si va contro la natura stessa delle cose, perché il pubblico ministero è sempre stato e rimarrà pur sempre, nei processi penali moderni a carattere accusatorio, quindi a carattere libero e democratico, una parte, e, in quanto esso è parte, non può ontologicamente immedesimarsi con la figura del giudice. Deve essere qualche cosa che sta al di sotto del giudice, pur esplicando una funzione di interesse pubblico. Ma l'interesse pubblico, che è portato avanti dall'attività del pubblico ministero, non è già quell'interesse che sta alla base e alla radice dell'organo che amministra la giustizia. Il pubblico ministero non è sopra le parti, non si identifica col magistrato, ma è una delle parti nel grande dramma penale che si agita davanti al magistrato stesso.

Quanto poi ha detto l'onorevole Buzzelli, in linea di fatto non corrisponde assolutamente alla verità nel nostro paese, perché la dimostrazione teoretica della subordinazione del pubblico ministero al potere esecutivo non si è mai tradotta, nel nostro paese, in una subordinazione passiva e di fatto, per cui il pubblico ministero, comunque, si sia presentato come cieco strumento nelle mani di una politica dispotica. Tutt'altro! Nessuna prova al riguardo è stata mai fornita.

Ma, se dovessimo gettare uno sguardo alle leggi fondamentali che disciplinano l'amministrazione della giustizia nei paesi di cosiddetta democrazia popolare, ci imbatteremmo in certe disposizioni di legge le quali affidano proprio al procuratore di

Stato, cioè al pubblico ministero, il compito precipuo di orientare politicamente tutta l'amministrazione della giustizia. Altro che subordinazione del pubblico ministero all'esecutivo: immedesimazione del pubblico ministero con l'esecutivo nel quadro di un sistema nel quale il potere giudiziario non gode di alcuna libertà costituzionale, né funzionale, concreta, ma è subordinato alle direttive politiche che dall'esecutivo vengono proiettate nell'avvenire!

Questa è una realtà che va tenuta presente, per poter giudicare della — direi — lealtà e della serenità con le quali i nostri avversari discutono dei problemi di fondo della nostra attuale amministrazione della giustizia.

Quanto, poi, all'affermazione che il pubblico ministero oggi, con il potere di archiviazione, è il *dominus* dell'azione penale, essa non corrisponde affatto a verità, perché poteva corrispondere a verità nel codice di procedura penale del 1930, quando, proprio in nome di certe istanze politiche autoritarie o totalitarie, il pubblico ministero poteva diventare anche uno strumento passivo e cieco nelle mani del potere esecutivo; ma oggi, vuoi di fronte alla Costituzione, che garantisce certe prerogative al pubblico ministero, vuoi per la riforma del codice di procedura penale, è evidente che di archiviazione si può parlare solo se interviene il giudice istruttore con un suo decreto, il quale, a detta dei massimi cultori di procedura penale — basti pensare allo studio fatto al riguardo dal nostro Vicepresidente onorevole Leone — nella sostanza, altro non è se non una vera e propria sentenza di proscioglimento con tutte le caratteristiche tipiche della sentenza di proscioglimento.

Quindi, a mio avviso, quanto testé è stato affermato dall'onorevole Buzzelli non ha alcuna consistenza concreta, né alcuna giustificazione teoretica, è un'arma polemica e, come arma polemica, abbiamo il dovere e il sacrosanto diritto di respingere.

Passando rapidamente in rassegna alcuni problemi relativi all'amministrazione della giustizia nell'attuale situazione, può venire in considerazione il problema di una eventuale e parziale riforma del codice penale. Credo che ancora nessuno ne abbia parlato, ma indubbiamente qualcuno toccherà anche questo problema, che, del resto, si agita da dieci anni pur attraverso riforme parziali, le quali hanno toccato certe asperità proprie del codice del 1930. Sono stato e rimango tuttora avversario di una

riforma del codice penale del 1930 per ragioni le quali vengono desunte da un esame oggettivo e spassionato del codice stesso, non già per quelle ragioni (come chiamarle?) di megalomania nazionalistica, per cui noi saremmo la patria del diritto, e tutto quello che uscirebbe dalle nostre mani costituirebbe la perfezione assoluta (queste sono argomentazioni che possono andar bene nei congressi internazionali, quando si tratta di magnificare o glorificare se stessi).

Proprio per ragioni di carattere oggettivo ritengo che il codice vigente possa essere mantenuto in vigore, perché risponde a certe fondamentali istanze che si fanno sentire, che urgono alle porte, del diritto penale. Indubbiamente in questo codice vi sono tre anime: un'anima autoritaria, spesso anche totalitaria, la quale però è stata già eliminata attraverso riforme parziali proprie della parte speciale; le asperità della parte speciale sono state — a mio avviso — quasi completamente eliminate attraverso abrogazioni espresse, mentre altre sono già venute meno attraverso abrogazioni tacite in base al principio della incompatibilità o inconciliabilità di nuova regolamentazione della materia o della mutazione nella istituzione fondamentale politica che sorregge comunque la nostra legislazione.

In secondo luogo l'anima — direi — liberale, che pervade la parte generale del codice: concetto di legge penale, concetto di reato e concetto di pena. Qui v'è poco da modificare perché risponde veramente a una nostra tradizione liberale, e quindi anche democratica.

Infatti, i giuristi che hanno compilato il codice nel 1930 son rimasti indubbiamente in gran parte fedeli, per quanto concerneva le dottrine fondamentali, alla nostra tradizione democratica e liberale. È una constatazione che va fatta con spirito di oggettività e con serenità assoluta di mente e di coscienza. Vi è, poi, la parte socialista: perché veramente il nostro codice penale ha anche una parte di impronta nettamente marxista, quella relativa al capitolo della pericolosità e delle misure di sicurezza. Sono concetti avanzati dal positivismo criminologico e quindi di marca marxista. Si può dire che si tratta di una impostazione di democrazia socializzante. Ma, indubbiamente, l'influenza del pensiero marxista, che vuol risalire alle cause sociali del reato e predisporre i mezzi per impedire la ricaduta nel reato, è stata tenuta presente dal nostro legislatore del 1930. Sicché, sotto questo profilo, il codice penale può rappresentare anzi la manifestazione con-

creta di certe istanze, che oggi si fanno particolarmente sentire in base alla pressione della concezione marxistica del diritto in generale, e del diritto penale in specie.

CAVALLARI VINCENZO. Non siamo mai stati positivisti!

BETTIOL GIUSEPPE. Voi siete positivisti. Lo potrei dimostrare, ma la dimostrazione sarebbe lunga, per cui sarò ben lieto di poterla fare in altra sede. La vostra concezione penalistica, che in sostanza è positivistica, rappresenta un quadro molto interessante da studiare e meditare insieme: lo faremo in altra occasione.

Quindi, da questo punto di vista, venute meno le punte del totalitarismo, rimasto in piedi l'elemento liberale, democratico e socialista, ben può questo codice penale rappresentare ancora, in un quadro di esigenze repressive e preventive, il fondamento del nostro ordinamento penale.

Qualche riforma potrebbe essere concepibile per quanto riguarda il problema dei seminfermi di mente, che è ancora molto irrazionalmente regolato dal nostro codice penale. Per i seminfermi di mente prima la pena e poi la misura, o prima la misura e dopo la pena, attraverso una regolamentazione che non risponde affatto né alle finalità della misura né alla sostanza stessa della pena. Anche qui si può dar luogo a certi squilibri di carattere sociale e politico che vanno tenuti presenti. Vi è un caso molto interessante, che può essere considerato un punto fermo per spiegare come la misura di sicurezza talvolta possa essere in concreto molto pericolosa per la libertà individuale: il caso della Bellentani. Permetta, onorevole ministro, che ne parli, per ragioni di discussione, e senza considerazioni o finalità di altra natura. Condannata come seminferma di mente prima alla pena e poi alla misura, deve ancora essere sottoposta per tre anni ad una misura di sicurezza. Qualora non fosse stata invocata la seminfermità di mente, con le attenuanti (attraverso le riduzioni di pena, le diminuenti e il condono) oggi sarebbe a piede libero. Invece, in base alla seminfermità di mente molto discutibile, dovrebbe ancora rimanere tre anni in casa di cura. Questa è un'argomentazione che va tenuta presente, perché spesso si elogiano queste misure di sicurezza come il *non plus ultra* della democrazia e della umanità del diritto penale, mentre invece esse possono tradursi in vere e proprie limitazioni arbitrarie, quindi non certo democratiche, della libertà individuale. Comunque, questo settore va tenuto presente.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

Va anche tenuto presente il settore della delinquenza minore, dove comunque sono stati da noi compiuti in questi ultimi anni dei passi notevoli. Perché non è vero, come dice l'onorevole Buzzelli, che in questo campo l'Italia vada indietro come un gambero; in questi anni, invece, è andata avanti speditamente. È andata avanti (e bisogna darle atto lealmente al Governo) in materia di esecuzione penale. Non vi è discussione sul bilancio della giustizia che non tratti anche di questo tema e dove non si lamenti la situazione di tanti nostri istituti carcerari. La pregevole relazione dell'onorevole Amalucci ha chiarito su questo punto alcuni dati di fatto, ed anch'io devo rendere testimonianza per esperienza diretta di quanto in questi ultimi anni si è fatto nel campo della esecuzione della pena e dell'esecuzione delle misure di sicurezza. Naturalmente noi abbiamo ancora certi edifici i quali non rispondono funzionalmente a quelle che sono le esigenze razionali dell'esecuzione penale. Questo dipende da ragioni storiche, dipende dalla limitazione dei mezzi per rifare *ex novo* tutta la nostra sistemazione degli edifici carcerari, questo risponde anche ad una mancata visione talvolta razionale per quanto riguarda l'edilizia degli istituti in genere nel passato.

Però, a parte queste considerazioni, noi dobbiamo dare atto al Governo del grande passo in avanti compiuto nel campo delle esecuzioni penali, soprattutto per quanto riguarda il lato igienico, il lato funzionale, il lato, diciamo così, della vita interna dello stabilimento stesso, secondo criteri i quali si allontanano sempre più marcatamente, da certe impostazioni di severità, la quale non sempre poteva essere giustificata o concepita razionalmente.

Per esempio, abbiamo qui in Italia, a Roma, nel carcere di Rebibbia, un centro criminologico che rappresenta, a mio avviso, quanto di meglio vi sia non solo in Europa in questo settore, per lo studio della personalità del delinquente, onde assegnare poi un determinato tipo di esecuzione penale su determinate caratteristiche biopsichiche riscontrate attraverso l'esame analitico della personalità del condannato. Vorrei che i colleghi visitassero questo centro criminologico, perché potrebbero rendersi conto del grande passo fatto in avanti in questo settore, che rappresenta indubbiamente la prima grande conquista di uno spirito moderno, aperto, democratico, senza pregiudizi di scuola, di casta scientifica, ma diretto ad un esame

effettivo e spassionato della personalità del soggetto agente.

Vorrei ricordare anche quanto è stato compiuto nel campo dell'assistenza ospedaliera attraverso il rinnovamento di interi reparti ospedalieri che oggi in certi carceri sono di gran lunga superiori a quelli degli ospedali che si trovano nelle città dove sono ubicate le case di pena, le case di prevenzione; così, per quanto riguarda il vitto, il trattamento, la vita in comune.

Certamente, vi sono dei limiti; e questi limiti, in questo processo di umanizzazione della pena, devono essere osservati, se non vogliamo valicare certi determinati principi di carattere razionale, di carattere politico, dimenticati i quali, noi finiremmo nell'indistinto, in una situazione teoricamente insostenibile e in una pratica non illuminata da chiari principi teoretici, a tutto scapito dell'amministrazione della giustizia, a tutto scapito di una sicurezza civile e politica del cittadino.

Questi limiti devono essere osservati, soprattutto per quanto riguarda l'autogoverno del condannato nel quadro degli stabilimenti carcerari, di grande nota in America, ma che non ha dato positivi frutti anche nelle repubbliche sudamericane. Ho avuto modo di visitare lungamente parecchi istituti penitenziari famosi nel nuovo mondo, ma non sempre quanto è stato attuato laggiù, e che viene considerato come un portato della civiltà moderna più spinta, può rappresentare per noi materia di esame, di studio, diciamo così, imitabile e applicabile nel nostro paese.

Noi abbiamo una tradizione da osservare, legata a taluni principi razionali, per cui la pena nella sua natura ontologica non può essere continuata nella sua espiazione; quindi, un concetto legato ad un criterio retributivo e ad un criterio etico, etico di una morale la quale non è creazione del capriccio o del sentimento di opportunità, ma è l'espressione di un imperativo categorico che vige, che vale, che è cogente della coscienza individuale e nella coscienza dello Stato, quando lo Stato in questo campo è chiamato ad operare.

Se dovessimo veramente abbandonare il criterio retributivo come fondamento dell'azione e del criterio determinante per l'esecuzione concreta della pena, noi verremmo veramente a trasformare l'anima del diritto penale e trasformare attraverso il criterio della pericolosità sociale una pura e semplice prassi di carattere amministrativo, a tutto scapito delle libertà individuali, perché la pericolosità sociale, per natura sua, ha una

grandezza che non si può *a priori* commisurare e provoca provvedimenti di carattere indeterminato nel tempo. Siamo indubbiamente in un settore laddove non operano criteri di valutazione, principi etici e politici ben chiari e definiti, ma siamo nel campo dell'indistinto o, meglio, saremmo nel campo di una prassi la quale già in concreto è antidemocratica e finirebbe domani per giustificare un capovolgimento anche dell'impostazione politica, perché noi agiamo dove il principio della retribuzione non è considerato a fondamento della pena. La trasformazione della pena in misura di sicurezza è la prova di una trasformazione radicale dei compiti stessi dello Stato, che da Stato democratico liberale si trasforma in Stato totalitario. Quindi, il concetto di pericolosità, il concetto di misura sono concetti che vanno usati con grande moderazione. Non vogliamo vulnerare alla radice l'idea di libertà, la quale deve stare a base del diritto penale in una società democraticamente ordinata. Tutto il resto può veramente dar luogo a squilibri pericolosi e determinare in concreto situazioni di pericolo.

Proprio perché noi vogliamo con la sicurezza politica garantire agli italiani anche la sicurezza giuridica, noi non possiamo con estrema facilità, come da taluni si postula, trasformare il diritto penale da diritto repressivo in diritto preventivo e quindi abbandonare il concetto etico della pena per un concetto naturalistico della pericolosità sociale, che è l'anticamera del totalitarismo politico, con tutte le sue nefaste conseguenze per le libertà individuali.

Noi vogliamo che il diritto penale e che la amministrazione della giustizia abbiano come termine ultimo, sempre e in ogni caso, la tutela della libertà individuale, la tutela della dignità individuale, la tutela di quei valori fondamentali senza dei quali la personalità umana perderebbe la sua sostanziale moralità. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vincenzo Cavallari. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO. Onorevoli colleghi, era mia intenzione, nel corso di questo dibattito sul bilancio del Ministero della giustizia, dedicarmi ad alcune considerazioni intorno a questioni di carattere generale circa la riforma dei codici, l'istituto del pubblico ministero, ecc. Però la brevità del tempo alla quale tutti noi siamo costretti per poter sollecitamente terminare la discussione dei bilanci mi ha costretto a cambiare argomento; a ciò, inoltre, sono stato indotto anche dal fatto che specialmente in questi ultimi tempi

ed in particolare modo nella mia provincia sono avvenuti fatti che offrono spunti assai interessanti per una più concreta discussione.

Nel corso del recente e glorioso sciopero dei braccianti e dei salariati nella provincia di Ferrara sono accadute cose così gravi che meritano di essere denunciate e commentate nel Parlamento della Repubblica italiana. Io so benissimo che questi fatti hanno formato oggetto di dibattito nell'altro ramo del Parlamento e che essi investono la competenza di molti ministeri: investono, per esempio, la competenza del Ministero della difesa, perché per la prima volta da cinquant'anni circa a questa parte è stato fatto uso di truppe nel corso degli scioperi; del Ministero dell'interno per quanto riguarda l'attività del prefetto, l'applicazione della legge comunale e provinciale, ecc. Io, però onorevole ministro della giustizia, le risparmierei quelle considerazioni che mi riservo di fare in altra sede; non le parlerò, per esempio, della sostituzione di 14 sindaci su 21, con funzionari di polizia, nelle funzioni di autorità di pubblica sicurezza locali; non parlerò delle ispezioni compiute da rappresentanti della prefettura nei locali del municipio di Ferrara, senza che nemmeno il sindaco o l'assessore competente ne fossero avvisati; non parlerò del ritiro delle licenze ai commercianti, per avere esposto nelle vetrine dei negozi cartelli con la scritta: « Noi solidarizziamo con i lavoratori in lotta »; non parlerò dell'ordinanza prefettizia con la quale, violando l'articolo 236 della legge sanitaria, il prefetto non solo ha ordinato (ché in questo sarebbe stato nel giusto) ai proprietari di stalle di pulire le medesime, a scanso di epidemie, ma ha voluto imporre (e in ciò, appunto, sta la violazione all'articolo 236) quest'obbligo ai lavoratori in sciopero, non parlerò di queste e altre questioni, che mi riservo di discutere in sede di bilancio dell'interno.

Io mi propongo invece di parlare, molto brevemente — seguendo in ciò l'esempio dei colleghi che mi hanno preceduto — di questioni che sono perfettamente attinenti all'amministrazione della giustizia.

Ella, onorevole ministro, è uomo di legge, io conosco pure la legge; siamo nel luogo ove le leggi si fanno, e dove si controlla la loro esecuzione; ci troviamo in Italia, che è sempre stata chiamata — non so se del tutto a ragione o a torto — la culla del diritto; tutte le circostanze quindi sono favorevoli per potere insieme, brevemente, dare un'occhiata a quello che concretamente è avvenuto di

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

recente in una delle province della Repubblica italiana.

Evidentemente, onorevole ministro, i dati che sto per fornirle sono diligentemente controllati; desidero però dichiararle che, fin d'ora metto a sua disposizione, attraverso l'ufficio resoconti, copia di quanto sto dicendo, onde ella possa controllare, in collaborazione con gli uffici del suo Ministero e con le autorità da esso dipendenti nella mia provincia, la veridicità di quanto sto per affermare.

Una domanda debbo, all'inizio di queste mie parole, formulare, ed è questa: la pubblica sicurezza può fare tutto quello che vuole, oppure esistono delle leggi anche per lei? Esistono in Italia un codice penale e un codice di procedura penale che valgono per tutti i cittadini, oppure ne esistono due: uno per la maggior parte dei cittadini, e l'altro per gli agenti, gli ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria?

Evidentemente questa domanda può sembrare priva di senso, perché la risposta, in linea teorica, è una sola: la legge è una ed è eguale per tutti. Ma io formulo la domanda, perché abbiamo riscontrato, in occasione dei recenti episodi ai quali mi richiamo, come sembri che in Italia non esista un solo codice penale e di procedura penale, ma ne esistano due, a seconda che si riferiscano a una determinata specie di cittadini anziché a un'altra.

Vi sono gli articoli 73 e 83 della legge sull'ordinamento giudiziario, che determinano puntualmente le mansioni e le funzioni del pubblico ministero, di quell'istituto sul quale il collega Buzzelli, con tanta chiarezza e competenza, si è testé intrattenuto.

Questi due articoli, in sostanza — come ella, onorevole ministro, sa molto bene — affermano che il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, promuove la repressione dei reati, dirige e vigila la polizia giudiziaria. Vi è poi, a completamento di questi concetti, l'articolo 74 del codice di procedura penale, il quale dichiara che il pubblico ministero inizia ed esercita l'azione penale. Quindi, il pubblico ministero deve intervenire — e, se non lo fa, vi sono sanzioni — tutte le volte in cui si verificano reati commessi da qualsiasi cittadino, abbia o non abbia pubbliche funzioni.

Allora io domando: come mai, nello stesso momento in cui si operano perquisizioni, si intentano procedimenti giudiziari a carico di lavoratori che sono in sciopero ed ai quali vengono contestati determinati reati, non

viene perseguito, ad esempio, quel delitto, previsto e punito dagli articoli 502 e 503 del codice penale, che ha nome serrata? Io non credo che in Italia, dal 1945 ad oggi, sia stata emessa una sola sentenza di condanna nei confronti di qualche imprenditore per il reato di serrata, mentre numerosissime e gravi sono state le condanne nei riguardi dei lavoratori costretti a scendere in lotta contro queste serrate. Forse che, cosa nuova nel nostro diritto penale, i due articoli sono caduti in desuetudine?

E, allora, perché a norma di legge non si perseguono coloro che si rendono colpevoli di questi delitti? Ad esempio, nella provincia di Ferrara si stanno perseguendo più di 200 lavoratori per fatti che sono avvenuti nelle giornate di sciopero, mentre non vediamo iniziata alcuna azione penale, contro un solo industriale per il delitto di serrata, reato che invece è stato consumato nella nostra provincia dalla ditta Stalamidi, dalla fornace Villa, dalla cartiera Lambriana e da altre ditte.

Una seconda domanda io vorrei formulare, onorevoli colleghi, in questo mio breve intervento: esiste una norma di legge che autorizzi la pubblica sicurezza a distruggere le biciclette degli operai che sono scesi in sciopero? Questa domanda potrà meravigliare alcuni colleghi, ma è necessario che io la formuli, perché ormai si è instaurato un sistema. Infatti, mentre gli operai si recano in qualche luogo con le loro biciclette, durante lo sciopero, e sono poi costretti, per qualsiasi motivo, ad abbandonarle, è divenuta consuetudine per le forze di polizia raccoglierle, allinearle in bell'ordine l'una accanto all'altra sulla strada e farvi passare sopra gli autocarri al fine di renderle inservibili. Anzi, se al primo passaggio, le biciclette non vengono sufficientemente rese inservibili, si fanno salire gli agenti sugli autocarri per renderli ancora più pesanti e si fanno ripassare le macchine sopra le biciclette una, due, tre volte, finché non siano rese completamente inservibili. Gli avvocati non mancano in quest'aula ed io vorrei chiedere agli egregi colleghi, quale sia la norma del codice penale o del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la quale autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a compiere tali imprese. Io credo invece che qui si perfezioni il delitto previsto all'articolo 635 del codice penale, danneggiamento aggravato, per il quale il pubblico ministero deve procedere di ufficio e per il quale sono previste delle pene severe; naturalmente né il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

pubblico ministero è intervenuto, né le pene sono state comminate. Vorrei a questo punto domandare agli egregi colleghi, che hanno la bontà di ascoltarmi, che cosa sarebbe invece accaduto se, per esempio, nella mia o in altre province, anziché rendere inservibili le biciclette dei braccianti, gli agenti di pubblica sicurezza (per ipotesi certo assurda) avessero danneggiato le lunghe automobili dei grossi agrari. Desidererei sapere se, anche in tal caso, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ferrara si sarebbe astenuto dall'intervenire.

Vi è poi un altro articolo nel codice di procedura penale, il 238, che riguarda il fermo di indiziati di reato. Questo articolo, che è stato modificato dopo la liberazione, afferma che occorrono due condizioni per poter compiere legittimamente il fermo degli indiziati di reato: che vi sia fondato sospetto di fuga; che queste persone siano gravemente indiziate di un reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura. Noi in questi giorni abbiamo assistito a centinaia di fermi di indiziati di reato in nessuno dei quali — posso affermarlo con assoluta certezza — si ravvisava una sola di queste due circostanze, che invece sono congiuntamente richieste per rendere legittimo il fermo ai sensi dell'articolo 238 del codice di procedura penale. La maggior parte dei reati rubricati a carico di queste persone sono minaccia e violenza privata, cioè reati per cui non è obbligatorio il mandato di cattura.

Si è così instaurata la prassi che quando in un paese avvengono determinati fatti, la polizia arriva e ferma tutti coloro che trova vestiti male, o con biciclette arrugginite, cioè quanti hanno l'apparenza di operai. Si attua, in sostanza, la stessa rappresaglia che abbiamo visto mettere in opera nel periodo della più cruda repressione fascista durante il periodo repubblicano.

La Costituzione riconosce il diritto di sciopero ed evidentemente riconosce anche il diritto di fare propaganda per lo sciopero: al riguardo non possono sussistere dubbi. Ebbene, in proposito si è instaurata un'altra consuetudine da parte della polizia: basta che uno scioperante si avvicini a crumiri per parlare con costoro, perché la pubblica sicurezza lo arresti subito, lo trattenga in questura, lo trasferisca al carcere dal quale è dimesso soltanto dopo otto o dieci giorni (e non almeno entro i sette giorni stabiliti come massimo dalla legge). Credo che questo sia uno dei soprusi più odiosi, perché il cittadino che sciopera ha il pieno diritto di

avvicinarsi ad un altro cittadino, che intende andare al lavoro, e di convincerlo a solidarizzare con i suoi compagni.

DANTE. Sono i colpi di manganello che vengono repressi! (*Proteste a sinistra*).

CAVALLARI VINCENZO. Finora nella nostra provincia il manganello è stato usato soltanto dalla polizia, mentre gli scioperanti non hanno manganelli.

DANTE. Non le sembra che la pubblica sicurezza faccia il suo dovere? (*Proteste a sinistra*).

CAVALLARI VINCENZO. Tutt'altro atteggiamento si tiene verso i datori di lavoro. È cosa ben nota che, non solo a Ferrara, ma in tutta Italia, l'associazione agricoltori ha usato e usa veri e propri ricatti nei confronti degli associati per indurli a non scendere ad accordi con gli operai. La minaccia dello sconto immediato o del protesto delle cambiali, il rifiuto del credito: questi e altri sono i sistemi di convinzione della Confida verso gli agricoltori. Così, nel nostro paese, è lecito, durante lo sciopero, all'associazione padronale ricattare i propri associati, mentre i lavoratori non possono fare nemmeno la pura e semplice propaganda dello sciopero che è sancito come uno dei diritti fondamentali del cittadino.

Ma vi è di più. Sempre durante l'ultimo sciopero abbiamo assistito a episodi di violenza inqualificabili commessi dalla pubblica sicurezza contro pacifici cittadini. Vecchi di oltre 70 anni bastonati di santa ragione per il solo fatto che si trovavano nella piazza del paese. Per citarne due, certi Ottaviano Franceschini di 72 anni, abitante in Ambrogio, frazione del comune di Copparo, e Aristodemo Bergamini di 66 anni, modesti lavoratori, arrivati ad una età tanto avanzata dopo una vita onesta e disagiata, sono stati bastonati senza nessuna ragione, come nemmeno meritano i peggiori delinquenti.

Un capitolo altrettanto interessante è quello delle perquisizioni e degli arresti notturni. Verso le 2 o le 3, nel fondo della notte, numerosi poliziotti si presentano alla casa di un lavoratore, bussano violentemente alla porta e magari la sfondano, se non ottengono subito di poter entrare. Così la famiglia del lavoratore si sveglia, la moglie si atterrisce, i bambini si mettono a piangere, il panico si diffonde nella casa e in tutta la contrada, anch'essa svegliata dal sinistro rumore dei colpi battuti alla porta. Una volta entrati in casa, i militi della pubblica sicurezza la perquisiscono rompendo i cassetti degli armadi e dei tavoli e finiscono per far salire il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

capo famiglia sulla camionetta e portarlo via.

Onorevoli colleghi, noi che abbiamo visto in altri tempi nella nostra provincia queste perquisizioni compiute dalle brigate nere, dobbiamo dire che talvolta esse non si comportavano in questo modo. Vennero in casa mia le brigate nere nel 1944 per fare una perquisizione. Ebbene, debbo riconoscere che si sono comportate molto più correttamente dell'attuale pubblica sicurezza della Repubblica italiana. Infatti in quella occasione i fascisti e i tedeschi entrarono a casa mia, chiesero ai miei famigliari le chiavi, non ruppero niente; cercarono carte e documenti e, dopo aver trovato quello che volevano, se ne andarono.

Invece gli agenti che hanno partecipato alle eroiche imprese di cui parlo, si presentano — come hanno fatto nell'ultimo sciopero — senza un pezzo di carta dell'autorità giudiziaria, sfondano porte, rompono cassette, rovistano dappertutto, buttano tutto sopra, spargono il panico nelle famiglie e nei paesi, portano via i capi famiglia senza ottemperare a nessuna delle norme che il codice prevede a tutela dei cittadini.

Noi sappiamo molto bene che esiste l'articolo 224 del codice di procedura penale (che si può mettere in cornice, così, tanto per ricordarsene, tanto per sapere che esiste, anche se non viene osservato) il quale dice che le perquisizioni domiciliari di giorno possono avvenire senza che vi sia stata l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria solo nel caso di flagranza di reato o nel caso che vi sia stata evasione e vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si abbia a trovare o l'evaso, oppure elementi che siano pertinenti al reato flagrante.

Questo articolo 224 afferma, inoltre, che neanche per cercare armi si possono di notte operare delle perquisizioni fuori dei due casi della flagranza e della evasione. Ma vi è ancora l'articolo 609 del codice penale, il quale punisce coloro che compiono queste perquisizioni domiciliari nei casi non previsti dall'articolo 224 del codice di rito. Vi sono tutti questi begli articoli, però gli articoli non vengono usati, però gli articoli non vengono impugnati. Vengono fatte perquisizioni, si irrompe nelle case e il procuratore della Repubblica, contravvenendo a un suo dovere, tace come se nulla fosse avvenuto.

E dire che tutti i giornali ne parlano, che noi ne abbiamo personalmente riferito al procuratore della Repubblica, che tutti a

Ferrara ne sono informati. Solo il procuratore della Repubblica presso il tribunale penale di Ferrara le ignora.

Altra consuetudine che si è instaurata — prendendo lo spunto, ne convengo, da esempi di città molto più importanti della nostra — è quello delle conferenze stampa indette dal questore, il quale, dopo le perquisizioni operate nel modo che si è detto, convoca nel suo ufficio alcuni giornalisti della provincia e li mette al corrente di tutto quanto ha fatto la polizia: siamo stati in casa di Tizio o di Cato, nella sede del tal partito, nella sede della camera del lavoro; abbiamo trovato questo, abbiamo trovato quell'altro.

D'altra parte noi sappiamo molto bene che essi non hanno trovato proprio nulla di importante, anche se è facile dire di aver trovato qualche cosa quando le perquisizioni non si fanno alla presenza degli interessati, trasgredendo alle modalità prescritte dalla legge, giacché è possibile prendere un pezzo di carta dalla tasca di un agente di pubblica sicurezza e poi affermare che quel pezzo di carta è stato trovato nell'ufficio della camera del lavoro di quel tale paese.

Il questore di Ferrara è persona che tiene sempre a informare dettagliatamente di queste cose la pubblica opinione. Eppure esiste un articolo 230 del codice di procedura penale che afferma che gli ufficiali di polizia giudiziaria, oppure tutti coloro che per dovere del loro ufficio vengono a conoscenza di atti di polizia giudiziaria — ed è precisamente il caso di cui stiamo trattando — sono obbligati al segreto. Ma anche questo articolo è ormai da mettere in cornice. Noi faremo una bellissima galleria di tutti gli articoli del codice penale e del codice di procedura penale per conservarli come ricordo, poiché quello che avviene ci induce a ritenere che articoli di questo genere più non vengano osservati.

Ma altre behe trovate sono state escogitate in queste circostanze. Per esempio, un bel giorno si chiamano i dirigenti sindacali comunali e provinciali al cospetto del questore, il quale dice loro: guardate che, se nel vostro comune, dove lei è segretario della camera del lavoro, o se nella vostra provincia, dove lei è segretario generale della camera del lavoro, accade qualcuno dei seguenti reati, lei sarà ritenuto responsabile ed io la farò arrestare. Poi presenta loro la diffida e chiede se vogliono firmare.

CAPALOZZA. Sistemi nazisti.

CAVALLARI. Costoro si rifiutano di firmare adducendo che l'atto non è legale. Il questore risponde che se l'aspettava, sorride, stende la mano e licenzia i convocati.

Che sistemi sono questi? Il collega Capalozza, che è un giurista, dice che sono sistemi nazisti. Però credo che non occorra essere un giurista per riconoscerlo: sono evidentemente sistemi che non hanno neppure il più lontano diritto di cittadinanza nei principi che informano la nostra Repubblica. Si dice nella Costituzione che la responsabilità penale è personale. Ma io domando ai colleghi che si appassionano allo studio di questi problemi e che hanno a cuore lo studio del diritto, dove va a finire la personalità della responsabilità penale quando il questore di una provincia dichiara di ritenere una certa persona responsabile *a priori* di tutto ciò che nella provincia possa avvenire contro le leggi o i regolamenti?

Concludendo il breve quadro di quanto recentemente è avvenuto, desidero fare un'ultima osservazione. Quegli agenti di pubblica sicurezza che si dilettono a rompere le biciclette dei braccianti, che bastonano gli operai in sciopero, che dicono ai lavoratori: « se non andate a lavorare, vi arrestiamo », quei carabinieri e quei marescialli dei carabinieri che tutto questo fanno, quando poi compaiono dinanzi al tribunale penale le loro dichiarazioni costituiscono prova delle prove!

Onorevole ministro, è stato celebrato tre giorni fa al tribunale di Ferrara il primo processo contro operai imputati di fatti che si assume siano avvenuti nel corso dello sciopero (e mi riallaccio a quanto diceva il collega Buzzelli a proposito del pubblico ministero). Il giovane sostituto procuratore della Repubblica, cui la sorte volle affidare il non grato compito di sostenere la pubblica accusa in quel primo processo, fece una dichiarazione che doveva valere anche per tutti gli altri futuri processi per fatti di questo genere (e credo che al ruolo delle udienze penali del tribunale di Ferrara ve ne siano già diversi). Egli disse: « Per non ripetermi, dichiaro fin da ora al tribunale che, in questo processo e in tutti gli altri che dovranno celebrarsi, ci troveremo da una parte gli agenti di pubblica sicurezza che dicono bianco, dall'altra gli imputati e i testimoni che dicono nero. Ebbene, in questo e in tutti gli altri processi, dovremo credere sempre a quello che dicono i carabinieri e non dovremo mai credere a quello che dicono gli imputati e i testi ».

Sono parole precise che mi sono state riferite, onorevole ministro. Purtroppo non ho potuto partecipare a quell'udienza perché mi trovavo a Roma, ma mi propongo di partecipare ad altri processi.

Allora gli onorevoli colleghi mi vorranno spiegare a quale scopo si celebrino i processi. Evidentemente, se dobbiamo credere solo a quello che dicono i carabinieri, la sentenza non la fa il tribunale in nome del popolo italiano, ma la fa il maresciallo in nome di quello che gli gira in testa nel momento in cui redige il verbale.

L'affermazione del pubblico ministero è molto grave e voglio anche aggiungere che, enunciando quel principio, egli ha avuto ben scarso rispetto dell'autorità del tribunale. Infatti dire: noi dobbiamo giudicare sempre e solo sulla base del rapporto dei carabinieri, vuol dire: voi del tribunale dovete fare quello che vuole il maresciallo dei carabinieri.

Un'altra perla è da notare nella requisitoria del giovane sostituto procuratore della Repubblica. Nel corso della sua requisitoria egli ha detto: « Signori del tribunale, noi ci troviamo di fronte (e indicava nella gabbia — perché erano imputati detenuti — quei braccianti, quei lavoratori che avevano i calli nelle mani e fino all'inizio dello sciopero avevano lavorato per le loro famiglie ed anche per il paese e quindi anche per il sostituto procuratore della Repubblica), ci troviamo — diceva — di fronte a persone che non meritano nessuna circostanza attenuante. Voi né in questo processo né nei prossimi processi a venire dovete accordare alcuna circostanza attenuante; il nostro giudizio deve essere severo ».

L'articolo 133 del codice penale, il quale — come tutti sappiamo — impone al giudice di valutare le circostanze della persona, del fatto, ecc., non esiste, è cancellato per il giovane sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ferrara! Sono persone che, *iuris et de iure*, non hanno diritto ad alcuna comprensione, delinquenti che bisogna colpire inesorabilmente perché hanno condotto uno sciopero per quasi trenta giorni, perché le bestie nelle stalle del ferrarese hanno corso pericolo di vita, e non si è dato la pena, il pubblico ministero, di pensare ai figli di questi braccianti che stavano in gabbia e per i quali ha chiesto pene così severe.

Il tribunale di Ferrara si è uniformato diligentemente a tali richieste ed è arrivato ad irrogare tre anni di reclusione a lavoratori imputati del reato di resistenza, per il quale la pena poteva essere benissimo tenuta entro

limiti tali da concederne la sospensione condizionale. Tre anni di reclusione sono stati dati a questi lavoratori colpevoli, al massimo, di non aver saputo resistere al clima di estrema tensione creato dagli agrari ferraresi che volevamo restaurare il clima di Italo Balbo e delle squadre fasciste.

Queste sono cose troppo gravi per non essere rilevate e criticate in Parlamento. Io non critico la magistratura nel suo complesso, verso la quale evidentemente noi guardiamo con comprensione e dalla quale ci attendiamo imparzialità, serenità e giustizia; io critico, invece, e critico aspramente quei determinati magistrati che si sono comportati nel modo che io sommariamente ho descritto a voi.

Da ultimo voglio domandare: quale impressione verrà suscitata nell'opinione pubblica della nostra provincia e di tutta l'Italia da fatti di questo genere? Che impressione può fare una sentenza che condanna a rimanere per tre anni in carcere un lavoratore per fatti accaduti durante lo sciopero, quando sappiamo che fatti molto più gravi sono puniti con pene molto più lievi? Io mi rendo conto che il tribunale di Ferrara possa dire: noi irrogiamo la pena di tre anni; la corte d'appello, poi, la diminuirà. Ma questo non è un giusto ragionamento. Quando vediamo che tutte le pene irrogate nel primo processo sono state tenute anche di un solo mese al di sopra dell'anno per non concedere la sospensione condizionale della pena, evidentemente noi ci sentiamo molto rammaricati. E non ci meravigliamo affatto se dopo sentenze di questo genere, se dopo gli episodi che ho descritto, se dopo l'inerzia dell'ufficio del pubblico ministero di fronte ai fatti compiuti dalla polizia, a un certo punto l'opinione pubblica si chiede se non ci si trovi dinanzi, anziché a un'opera di giustizia, ad azioni di rappresaglia, che non sono ammissibili, per nessun motivo, nel nostro Stato.

Noi ci rendiamo conto che questi magistrati devono aver ricevuto pressioni notevoli e vive raccomandazioni affinché in questi processi venissero emesse sentenze « esemplari ». Ma la sentenza deve essere esemplare per la giustizia; e sentenze di questo genere non sono giuste. Comportamenti di questo genere non fanno altro che abbassare nella considerazione della pubblica opinione la stima della giustizia. Il magistrato che non indaga e che non punisce gli atti illeciti, anche se sono commessi da parte della pubblica sicurezza, e che, d'altra parte, con eccessivo rigore

persegue atti che sono commessi da lavoratori non rende giustizia, non assolve alla sua alta funzione.

Noi sappiamo, ripeto, che pressioni sono state fatte nei confronti dei magistrati. Ma sappiamo anche che la giusta azione che i magistrati, insieme a tutta l'opinione pubblica italiana, stanno conducendo per ottenere che venga concretamente sancita la loro indipendenza con l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura ed altre misure, sappiamo che questa azione avrà un esito favorevole nella misura in cui i magistrati sapranno essi stessi dare la prova di resistere alle pressioni che nei loro riguardi da parte di altri poteri possano essere esercitate. Per fortuna, episodi del genere di quelli che io vi ho descritto, sono ancora delle eccezioni nel nostro paese. Io so che nel nostro tribunale abbiamo avuto ed abbiamo ancora dei magistrati capaci; e so che il tribunale di Ferrara si onora di avere avuto un sostituto procuratore della Repubblica il quale, nel 1943, dette la vita per la libertà e per la giustizia. Parlo di Pasquale Colagrande, fucilato nel novembre 1943 vicino ad avvocati, ad operai, a commercianti e la cui salma venne abbandonata nella piazza della nostra città, guardata a vista dalle brigate nere, a monito — esse dicevano — degli antifascisti ferraresi. Permettetemi di considerare questo magistrato molto diversamente dal giovane sostituto procuratore della Repubblica, il quale chiede che nessuna attenuante venga concessa nel giudicare i lavoratori, e che si debba sempre e solo basare la sentenza sugli atti della polizia giudiziaria o del maresciallo dei carabinieri.

Onorevole ministro guardasigilli, io credo che ella certamente sentirà il dovere di approfondire quanto ho detto, di acclarare le circostanze che ho sottoposto al suo sereno esame. E credo che se ella intervorrà con i poteri che la carica le accorda per evitare che queste cose si ripetano, si renderà veramente benemerito verso la giustizia e verso la democrazia. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bernardi. Ne ha facoltà.

BERNARDI, Signor Presidente, onorevoli colleghi, è venuta meno nel popolo la fiducia che aveva nella giustizia: è venuta meno, non perché la giustizia di oggi sia diversa o peggiore della giustizia di una volta, ma perché il popolo nella resistenza al fascismo, nella guerra di liberazione, nella lotta per la pace e per un più civile tenore

di vita, ha conquistato una più alta coscienza dei diritti e della dignità dell'uomo e del cittadino

Perciò, la crisi, che la giustizia attraversa, è prima di tutto una crisi di rinnovamento. Il popolo chiede che la giustizia sia rinnovata nelle sue leggi, nelle sue istituzioni, nei suoi metodi; il popolo chiede una giustizia nuova, una giustizia che appaghi le sue esigenze morali, una giustizia democratica e imparziale.

Questa giustizia, che è nelle profonde aspirazioni del popolo lavoratore, una giustizia che rispetti la persona umana, quali che siano le sue condizioni economiche, una giustizia che sia uguale per tutti, non esiste oggi in Italia, come cercherò di dimostrare in relazione al processo civile, al processo penale e al diritto penale.

Comincio con alcuni esempi che traggo dalla vita di ogni giorno. Nel 1946 un padre di famiglia viene ucciso in un investimento; nel 1954, a otto anni di distanza, è in corso in sede di appello la causa per l'affermazione della responsabilità civile del proprietario della macchina investitrice; poi verrà la Cassazione, e poi ancora un'altra causa per la liquidazione concreta del danno. Tra molti anni gli orfani, che erano bambini nel 1946 e che saranno nel frattempo diventati uomini maturi, e la vedova, che era una giovane donna nel 1946 e che nel frattempo sarà giunta alle soglie della vecchiaia, riceveranno una certa somma a titolo di riparazione: una grossa somma se l'investito era ricco, una piccola somma se l'investito era povero.

Ma non sta qui la disuguaglianza, la disuguaglianza sta in questo: che gli orfani poveri, a differenza degli orfani ricchi, avranno avuto, in attesa della lenta e sempre protratta decisione della giustizia, un'infanzia dura, squallida, abbandonata, in miseria; e che la vedova povera, a differenza della vedova ricca, avrà dovuto trascurare i propri figli e consumarsi nella disperata ricerca dei mezzi di sostentamento.

La lentezza con cui la giustizia funziona non ha le stesse conseguenze per il ricco come per il povero; solo per il povero la lentezza del processo equivale a denegata giustizia, perché nessuna somma potrà riparare la fame, e la miseria per tanti anni sofferte.

Un altro esempio può essere questo. Sono pronunciate in media a Milano 20 sentenze di sfratto al giorno per pretesa necessità urgente e improrogabile del locatore di occupare personalmente l'alloggio affittato. Le

cause di sfratto godono di un particolare privilegio: si svolgono rapidamente. Quando si tratta di togliere l'abitazione ad una famiglia la regola è non solo di dare sempre ragione al proprietario, ma anche di far presto; le altre cause, invece, devono mettersi in coda ed aspettare il loro turno.

Da un assaggio fatto a Milano risulterebbe che circa il 30 per cento dei locali sgomberati non sono stati riservati per l'uso fatto valere dal proprietario, ma per essere affittati al mercato libero. In questi casi l'inquilino, che è ingiustamente sfrattato, può agire in base all'articolo 8 della legge sulle locazioni; tuttavia l'inquilino povero non potrà promuovere una causa lunga e dispendiosa dopo essere stato spogliato di tutto dal proprietario che, per rifarsi delle spese liquidate a carico del soccombente, ne avrà mandato all'asta anche le masserizie e i mobili. Ma anche se l'inquilino povero trovasse un avvocato disposto a lavorare per il re di Prussia e ad anticipare le spese, solo dopo molti anni potrà ottenere a suo favore una sentenza che condannerà il locatore al pagamento di una certa somma, che gli farà piacere ma che non lo risarcirà certo del danno patito, non di essere stato costretto a vivere in abitazioni ant igieniche, malsane e degradanti, nella casa degli sfrattati o in una baracca, nondella distruzione della sua famiglia, effetto inevitabile del venir meno di un focolare domestico sano, decente e civile.

Lo stesso discorso vale per le cause del lavoro e per le controversie in materia di previdenza sociale. Anche queste si trascinano per molti anni, e quando il lavoratore, dopo alcuni anni, riceve finalmente le indennità che gli sono dovute o la pensione di invalidità che gli era stata ingiustamente negata, tutto questo non potrà risarcirlo dei sacrifici fatti, della miseria patita, delle umiliazioni subite, seppure nell'impossibilità di ulteriormente resistere non sia stato prima costretto a transazioni iugulatorie o addirittura ad abbandonare la causa.

Ciò che occorre perché vi sia un po' di giustizia in Italia anche per la povera gente — nei limiti in cui questo è possibile in una società borghese — è creare un istituto per la difesa della gente povera e rendere la giustizia sollecita, pronta, immediata.

Dice la Costituzione che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi e che sono assicurati ai non abbienti con apposito istituto i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Non vi è mai stato fino ad oggi un ministro di giustizia che si sia preoccupato di attuare questo solenne impegno costituzionale. V'è il gratuito patrocinio, è vero, ma esso viene concesso raramente e non serve che a rendere più lento il già lento ritmo del processo civile.

Qualcuno ritiene che si potrebbe risolvere questo particolare problema col diminuire le spese della causa.

Sono naturalmente di altra opinione, perché quando a dover agire sono le classi possidenti è giusto che esse facciano le cause a loro spese e non a spese del bilancio dello Stato. Ma ciò che occorre, soprattutto, è rendere la giustizia pronta, sollecita, immediata.

Vi sono quelli che attribuiscono la causa della lentezza del processo al codice di procedura civile e propongono il ritorno al rito sommario.

Si tratta manifestamente di un errore. Va detto subito, a scanso di equivoci, che a differenza del codice di procedura penale, il codice di procedura civile non fu opera fascista. Il ministro d'allora, Grandi, si limitò a porre sotto il codice di procedura la sua firma, ma esso non fu nè opera sua nè opera di giuristi fascisti. Il nuovo codice di procedura civile non era una novità nel mondo del diritto: esso ricalcava strade già battute e sperimentate con grande successo in altri paesi.

Come è noto, il primo processo civile moderno risale addirittura al 1859 e lo ebbe la Baviera. Il migliore codice processuale civile moderno lo ha oggi, per comune opinione, la Cecoslovacchia, dove fu ulteriormente perfezionato l'eccellente codice processuale austriaco che, approvato nel 1895, entrò in vigore nel 1898, e che fu modello del nostro come di molti altri codici processuali in Europa, in Asia e in alcuni paesi del sud America.

Col nuovo processo, dove fu introdotto, vennero eliminati gli inconvenienti del vecchio processo: le manovre sleali, le inutili disquisizioni giuridiche, le scritture interminabili, la lentezza esasperante che si traduce in denegata giustizia. Si ottenne, per di più, di ridurre notevolmente il numero dei processi eliminando quelli fatti per guadagnar tempo o per esautorare l'avversario, perchè non vi è nessuna convenienza a fare un processo ingiusto o a resistere ingiustamente a una pretesa fondata, quando la sentenza segue immediatamente l'istruttoria e la discussione, e l'istruttoria e la discussione si esauriscono, di norma, in un'unica udienza: quando cioè la causa dura, dal principio alla fine, solo

poche settimane e qualche volta persino pochi giorni.

Negli altri paesi dove fu introdotto il nuovo processo, esso ha funzionato perchè nel periodo tra l'applicazione e l'entrata in vigore del nuovo codice, si sono create le condizioni indispensabili per il suo funzionamento, provvedendo ad aumentare il numero delle sedi giudiziarie, il numero dei giudici e degli ausiliari del giudice, a mettere a disposizione dei giudici e degli ausiliari i vani e i mezzi necessari per il regolare svolgimento del nuovo processo. Da noi, invece, nel periodo tra l'approvazione e l'entrata in vigore del nuovo processo, si sono soltanto stampati dei nuovi formulari: tutto il resto è stato lasciato come prima, tutto ciò che andava bene per il processo sommario e che non andava e non può andar bene per il nuovo processo.

Il problema è dunque un problema di giudici e di cancellieri, di preture e di tribunali, di vani e di mezzi: un problema che non si risolve certo coi discorsi.

L'onorevole Gatto ha proposto l'altro ieri di risolverlo con il ritorno a quel processo antiquato che è il processo sommario: una soluzione di regresso che non può evidentemente essere accettata.

Disse una volta l'onorevole Piccioni, quando era ministro della giustizia: « Credete che il ministro non sappia in quali pietose condizioni si trovano molti uffici giudiziari, in fatto di funzionalità pratica? ». Il ministro (parlo impersonalmente) non ha bisogno dei nostri discorsi per conoscere le cause della disfunzione del processo civile. Nessun ministro però ha mai mosso un dito per eliminarle.

Mancano, nei nostri uffici giudiziari, le riviste, le raccolte delle leggi, i mobili, gli scaffali, le macchine da scrivere. Nella pretura di Milano, che è certamente una delle più attrezzate, che conta 70 giudici in organico (di cui mancano 11) vi è una sola macchina da scrivere. Mancano, naturalmente, le automobili, mancano i locali. A Milano, con un lavoro molto aumentato rispetto all'anteguerra, vi è soltanto la metà dei locali che erano a disposizione dell'amministrazione giudiziaria prima della guerra.

Mancano tutti i mezzi materiali più moderni, dei quali invece sono largamente provvisti tanti altri e molto meno importanti uffici statali; mancano i cancellieri e mancano infine i giudici.

Fino a qualche tempo fa a Milano il numero dei magistrati era inferiore a quelli esistenti nel 1875, quando la popolazione

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

della città era un quarto di quella attuale e le cause pendenti erano un decimo di quelle di oggi. Come ha ricordato l'onorevole Amatucci nella sua relazione, vi è in Italia meno di un giudice ogni 10 mila abitanti, mentre in altri paesi (come la Svizzera e l'Austria) vi sono, in proporzione al numero dei loro abitanti, cinque volte più giudici che in Italia.

Evidentemente il giudice, sovraccarico di lavoro, non può che trascinare a lungo, per anni ed anni, i processi, mentre il nuovo processo richiede un numero di giudici molto superiore a quello che bastava per il vecchio processo.

Si dice che non vi sono, nonostante l'aumento degli organici, aspiranti con una sufficiente preparazione, e che agli esami la maggior parte degli aspiranti sarebbe stata respinta. Non so, per la verità, come si facciano questi esami; ma so che la dottrina astratta e la conoscenza di innumerevoli leggi e di altrettanto innumerevoli cavilli non fanno il buon giudice. In altri paesi, ogni laureato in legge — sia per entrare in magistratura, sia per esercitare l'avvocatura — deve, per due o tre anni, lavorare, contro uno stipendio, naturalmente, che gli consenta di vivere, come referendario presso un ufficio giudiziario: solo dopo questo periodo di prova, che lo pone a contatto con le miserie e con la realtà di ogni giorno, dopo aver collaborato con il magistrato, dopo avere imparato da lui, il referendario è ammesso ad un esame pratico, perché quello che conta è il sapere giudicare con equanimità e con saggezza, e non il sapere scrivere dei trattati scientifici.

Ma anche ad ammettere che non vi siano giovani laureati sufficientemente preparati per entrare in magistratura, vi è il modo non solo per completare ma anche per aumentare l'organico, e questo consiste nell'aprire finalmente anche alle donne l'accesso alla magistratura in ogni suo ordine e grado. Non posso certo concordare con quanto è stato detto, nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario, dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, il quale ha detto che « a proposito dell'ammissibilità delle donne nei giudizi di assise e negli uffici giudiziari in generale si potrà pervenire a conclusioni favorevoli, ma con criteri di gradualità e di limite ». L'articolo 51 della Costituzione dispone che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza. Qui non si parla né di gradualità, né di limite. Ed è veramente singolare che un magistrato invece di sollecitare l'osservanza della

legge ne proponga e ne solleciti la violazione.

È vero che Ulpiano e san Tommaso, tante volte citati dai tradizionalisti, opinavano che *foeminae ab omnibus civilibus officiis repellendae*, ma essi vivevano in tempi diversi dai nostri, in una società diversa dalla nostra. Oggi, la donna ha la stessa indipendenza dell'uomo, la stessa cultura dell'uomo, lavora al pari dell'uomo per guadagnare il pane per sé e per la propria famiglia. Oggi, le donne possono accedere alla magistratura in quasi tutti i paesi civili, nella Cina, nell'Unione Sovietica e persino, purché non siano donne di colore, negli Stati Uniti d'America. Non vedo perché nel nostro paese si debba restar fedeli a costumi medievali e barbari.

Vengo, ora, al nostro diritto penale. Una volta, qui dentro ho sentito un nostro collega affermare che il nostro codice penale sarebbe un monumento indistruttibile invidiatoci da tutto il mondo. Quanto all'invidia da parte di tutto il mondo nei confronti del nostro codice, io credo che il nostro collega si troverebbe in grande imbarazzo se dovesse documentarla. Quanto al monumento indistruttibile egli con questa sua affermazione andava d'accordo col defunto Rocco, il quale, parlando modestamente come era ed è costume fascista della sua opera, la definì un'imponente manifestazione della potenza del genio giuridico italiano. Secondo l'onorevole Bettiol nel nostro codice penale ci sarebbero tre anime: una di queste è l'anima autoritaria che sarebbe stata eliminata. Non sono un giurista: sono e parlo da uomo politico ed esprimo qui le opinioni mie e dei lavoratori che rappresento. Secondo noi, lungi dall'essere invidiato da tutto il mondo, lungi dall'essere un monumento indistruttibile ed un'imponente manifestazione della potenza del genio giuridico italiano, il nostro codice penale è un codice reazionario, uno dei più reazionari codici penali d'Europa. Per dimostrarlo mi limiterò a trattare due argomenti: quello degli eccessi medievali, del rigore crudele e disumano delle pene in relazione ad alcuni fatti delittuosi e quello delle conseguenze altrettanto crudeli e disumane che dalla condanna derivano. Rigore crudele e disumano, che colpisce soltanto la povera gente, sia perché i ricchi, come diceva Anatole France, non hanno bisogno di rubare del pane per sfamarsi, sia perché in Italia vi è una polizia la quale, grazie al cielo, sa coprire (magari con sapienti *alibi*) i delitti commessi dai cosiddetti notabili.

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

Crudeli e disumane le conseguenze della condanna, che a loro volta colpiscono solo la povera gente, perché i ricchi non hanno bisogno, per vivere, di lavorare e, per lavorare, non hanno bisogno di un certificato penale pulito. Come in molti campi della nostra vita nazionale, così nel campo del diritto penale e del processo penale è vero questo: che nel nostro paese non l'eguaglianza, ma la disuguaglianza davanti alla legge è la regola.

Per dire anzitutto delle conseguenze che derivano da una condanna, parrebbe giusto che quando un condannato abbia pagato — scontando la pena — il suo debito verso la società, egli ritorni ad essere un cittadino come tutti gli altri; parrebbe giusto — come scrive un giurista cattolico, il Carnelutti — che la pena cancelli il reato, ma non è così, non è così almeno per la povera gente. Per un Montagna le cose vanno naturalmente in modo diverso: scontata la pena, per un Montagna tutto ritorna come prima e meglio di prima; un Montagna diventa marchese, diventa grand'ufficiale, diventa l'amico della polizia ed il beniamino della società elegante. Il povero diavolo, invece, una volta condannato, una volta scontata la pena, viene messo al bando della società: egli è un uomo perduto. Verrà cancellato dalle liste elettorali, gli verrà negato il passaporto, perderà il diritto alla pensione di guerra ed al risarcimento dei danni di guerra, perderà la licenza di esercizio, non potendo presentare un certificato penale pulito, se cercherà lavoro, non troverà lavoro. Egli potrà avere un certificato penale pulito solo quando abbia superato i novanta anni di età, cioè quando non gli servirà a nulla. Vi è la riabilitazione; non una riabilitazione *ex officio*, che — fino a quando non diverrà legge dello Stato la proposta Spezzano, che mi dicono si voglia insabbiare qui alla Camera — è istituito ignorato dal codice Rocco, ma una riabilitazione dopo cinque o dieci anni dall'esecuzione della pena, riabilitazione per di più sottoposta a molte formalità complicate, costose e vessatorie.

Altrove, nei paesi che invidierebbero il nostro codice, il certificato penale non serve per rendere impossibile la vita al liberato dal carcere. Vi sono paesi dove il certificato penale può essere rilasciato solo al giudice che lo chieda non per servirsene come elemento di prova contro l'indiziato, ma come elemento per determinare la pena contro il colpevole. In Germania, ad esempio, oltre che all'autorità giudiziaria, il certificato pe-

nale può essere rilasciato anche all'autorità di pubblica sicurezza, ma solo previa autorizzazione del ministro della giustizia. La riabilitazione ha ivi luogo *ex officio*, dopo cinque o dieci anni per i maggiorenni e dopo tre o sei anni per i minorenni, e si attua mediante distruzione dell'estratto del casellario.

In tempo anche più breve ha luogo la riabilitazione *ex officio* nell'Unione Sovietica, dove chi ha scontato la pena ritorna subito nelle condizioni di prima ed al lavoro di prima.

Rientrano, almeno in parte, nell'argomento che sto trattando anche alcune considerazioni in ordine alle condanne a pena pecuniaria, pena pecuniaria che, nel caso di insolvibilità del condannato, si converte in pena restrittiva della libertà personale. So benissimo di non dire delle novità, ma delle cose vecchie e risapute da tutti. Tuttavia, il fatto che siano cose vecchie e risapute da tutti non è una buona ragione perché l'ingiustizia debba perpetuarsi. Sta il fatto che mentre il ricco può pagare l'ammenda o la multa cui sia stato condannato senza risentirne il minimo inconveniente, la disoccupazione e la miseria sono punite con la perdita della libertà.

In altri paesi, nei paesi che dovrebbero invidiare il nostro codice penale, le cose vanno diversamente. In Svizzera, per esempio, il giudice concede al condannato a un'ammenda o a una multa un termine da uno a tre mesi per pagare; può quindi permettergli la rateazione del debito, e se il condannato gli dimostri che non è in condizioni di pagare la pena pecuniaria inflittagli neppure a rate, il giudice può, in sede di esecuzione, esonerarlo dal pagamento senza conversione della pena pecuniaria in pena restrittiva della libertà personale.

Il rigore delle pene previste dal codice penale che ancora ci governa è disumano e crudele. Ciò è soprattutto vero per i fatti illeciti che sono una conseguenza della miseria e che dovrebbero perciò essere trattati con particolare clemenza. Per molti reati la pena da noi ha tutto il carattere della vendetta sociale, così sproporzionata essa appare alla gravità della colpa e alle necessità repressive. Non vi è condanna penale di paese civile che non superi le nostre per mitezza e umanità. Viene in primo luogo il codice penale sovietico. All'infuori delle misure di repressione a cui l'Unione Sovietica è stata costretta in difesa della pace contro la guerra, e dello Stato contro l'accerchiamento capitalistico, il codice

penale sovietico non conosce per nessun reato una pena che superi i dieci anni di carcere e la pena stessa viene espiata non con la segregazione, ma nel solo modo in cui il delinquente possa correggersi, cioè col lavoro produttivo. Anche per il codice penale cinese nessuna pena può superare i dieci anni, come ne fa fede, nel suo libro sulla Cina rossa, l'americano Payne. La stessa mitigazione e umanizzazione della pena si è avuta nei paesi di nuova democrazia. E ciò che importa notare è che la mitigazione e la umanizzazione della pena non hanno avuto come conseguenza un aumento della criminalità. Al contrario. Certo, anche perché in quei paesi ogni forma di parassitismo è stata eliminata, perché la disoccupazione è stata debellata e perché il miglioramento delle condizioni materiali e culturali della vita hanno reso l'uomo migliore, dandogli una più alta coscienza dei suoi doveri di cittadino, sta di fatto che la criminalità è quasi scomparsa dalla Unione Sovietica ed è grandemente diminuita in Cina e nei paesi di nuova democrazia. Per dare un esempio concreto: in Italia prima della guerra si avevano 12 delitti all'anno ogni mille abitanti, mentre nel 1949 se ne ebbero 17 con l'aumento, cioè, del 40 per cento nel numero dei delitti. Nello stesso anno in Polonia il numero dei delitti per ogni mille abitanti era diminuito rispetto all'anteguerra di circa il 50 per cento e nel 1953 di circa l'80 per cento.

Anche i codici penali degli altri paesi civili, se non nella misura di quelli socialisti, sono tuttavia più miti e più umani del nostro.

Mi limiterò solo a brevi cenni in merito ad alcuni reati contro la proprietà e ai reati di oltraggio e di vilipendio e alle pene per questi reati previsti dal nostro codice. Vi sono atti contro la proprietà privata e collettiva che nel nostro paese non sono puniti. Si tratta naturalmente di atti che non possono essere commessi che dai ricchi e dai padroni. Vi sono, viceversa, degli atti contro la proprietà che, pur non suscitando nessun particolare allarme nella coscienza pubblica, sono invece puniti con efferato rigore. Si tratta per altro di reati che non possono essere commessi che dalla povera gente, come il furto dell'energia elettrica, questo tipico furto della miseria, commesso per riscaldare la fredda soffitta o per cucinare la scarsa minestra, sottrazione che è punita da noi come furto aggravato e continuato con la reclusione fino a otto anni. In altri paesi (Svizzera, Germania, Austria), lo stesso reato è considerato e punito come semplice contravvenzione.

Ho già detto quali siano le conseguenze che dovrà sopportare il condannato che ha commesso solo una leggerezza a causa della miseria. Dopo la condanna, egli avrà un certificato penale portante l'iscrizione generica di furto aggravato, che può essere tanto un furto con destrezza quanto un furto con scasso.

Narrava il *Corriere della sera* qualche tempo fa di una certa Anna Stravalaci, alla quale, con la promessa di non denunciarla, la società erogatrice di energia elettrica riuscì a carpire la somma di 120 mila lire, che la disgraziata si procurò vendendo tutto quanto possedeva. Poi la denuncia ebbe invece egualmente il suo corso e in pretura risultò che il valore dell'energia sottratta dalla Stravalaci non superava le 2 mila lire!

Molti padri di famiglia, dopo aver perduto tutto per pagare le somme loro truffate dalle società monopolistiche che sfruttano il loro stato d'animo, hanno perduto, come ladri qualificati, il loro posto di lavoro. Mentre la sottrazione di energia elettrica può essere punita sino a 8 anni di reclusione, l'usura, questo reato che svela un'animo particolarmente antisociale, è punito con una pena che nel massimo può giungere solo a 2 anni di reclusione. Ma l'usura è un delitto che può essere compiuto solo da un privilegiato a danno di un povero diavolo, mentre la sottrazione di energia elettrica può essere commessa solo da un povero diavolo a danno di un monopolista.

Dove appare con maggior evidenza il carattere reazionario del nostro codice è nelle pene che esso prevede per i reati di vilipendio e di oltraggio. Noi siamo un popolo dal facile eloquio, fecondo per natura, incline alla retorica e alla esagerazione verbale, che si affida volentieri all'improvvisazione, che non misura né pesa le parole, che usa quindi spesso espressioni le quali tradiscono il pensiero di chi parla.

Vi sono popoli invece avari di parole, riservati e taciturni, che parlano solo dopo aver meditato quello che vogliono dire. Si dovrebbe ritenere che il codice penale di questi popoli, per natura riservati e taciturni, punisca con pene più gravi delle nostre i reati di oltraggio e di vilipendio. Invece non è così. In Inghilterra, in Austria, in Svizzera, nell'Unione Sovietica, questi reati sono puniti molto meno severamente che da noi. Eppure si tratta di reati commessi il più delle volte dalla povera gente, la quale ha avuto la sventura di una minore istruzione e quindi non conosce il valore delle parole

che usa ed è inasprita dalle fatiche, dalle privazioni, dalle ingiustizie di cui è vittima.

Reati, dunque, commessi il più delle volte dalla povera gente o, in ogni caso, perseguiti soltanto se a commetterli è la povera gente.

Nel libro bianco delle « Acli » di Milano, sono raccolte dichiarazioni di braccianti e di salariati. Tra le altre, ad esempio, questa: « Noi siamo rozzi e maleducati, ma i nostri padroni ci trattano peggio delle bestie; usano con noi titoli e parolacce e mancano di rispetto alle nostre donne ». Tuttavia non si è mai sentito dire che un padrone sia stato condannato o penalmente perseguito per ingiurie ai lavoratori o per istigazione all'odio di classe. Parlare contro i lavoratori, siano essi socialisti, comunisti o democristiani, è cosa lecita in Italia. Ma se viceversa un lavoratore, in un momento di sconforto o di ira, subito dopo l'attentato all'onorevole Togliatti, ne attribuisca la responsabilità morale agli agrari, egli verrà condannato, come è avvenuto avanti la corte d'assise di Modena, per istigazione all'odio di classe, con una pena che, in ipotesi, può arrivare a 5 anni di reclusione.

Per una parola detta in un momento di eccitazione, di sconforto o di ira, 5 anni di reclusione, la rovina di un uomo e di una famiglia.

Se un ex gerarca fascista definisca i governi succedutisi dopo la liberazione come « disfattisti e rinunciatari, indegni di chiamarsi nazionali », egli non sarà naturalmente punibile. Se invece un'organizzatore sindacale dica, parlando in un comizio, che « l'imperialismo americano arma la mano assassina dei fascisti e dei celerini », oppure che « altri operai sono stati uccisi dalla polizia », egli sarà condannato con una pena fino a 3 anni di reclusione.

Per una parola che non conta nulla, che non fa male a nessuno, per una frase sfuggita involontariamente nella foga del dire, anni e anni di reclusione, la rovina di un uomo e di una famiglia !

Se un ufficiale, come insegna autorevolmente il tribunale supremo militare, vilipenda pubblicamente la Repubblica, ma il fatto sia ispirato dall'amore di patria e in particolare dall'amore verso l'ex famiglia reale, egli non dovrà rispondere del reato di cui all'articolo 290 del codice penale. Se invece, come altrettanto autorevolmente insegna la Cassazione, un lavoratore affermi che la civiltà degli italiani è allietata dalla più alta percentuale di analfabeti e di tuber-

colotici, egli commette il delitto di vilipendio della nazione e può essere condannato a 3 anni di reclusione. Per una frase che non conta nulla e che non cambia nulla, che sarebbe saggio *in vento et rapida scribere aqua*, 3 anni di reclusione, la rovina di un uomo e di una famiglia !

Un ricco signore inglese, recatosi, all'epoca del governo laborista, per affari all'estero, venne intervistato da un giornalista straniero che gli domandò come andassero le cose in Inghilterra. Il ricco signore rispose, a torto o a ragione, che sotto il governo laborista l'Inghilterra andava in malora. Qualche tempo fa un organizzatore politico italiano venne a sua volta intervistato da un giornalista straniero che gli domandò come andassero le cose in Italia. L'organizzatore non diede risposta diversa da quella data dal signore inglese e disse in sostanza, a torto o a ragione, che l'Italia andava in malora. L'intervista del signore inglese si concluse coi commenti ironici dei giornali inglesi; da noi, invece, entrò in funzione il codice penale, questo codice penale della reazione fascista con la sua assurda ferocia, e l'intervista si concluse con la sentenza citata testè dall'onorevole Buzzelli e l'organizzatore venne condannato a 5 anni di reclusione. La rovina di un uomo e di una famiglia !

L'oltraggio a pubblico ufficiale, se commesso (come è il caso normale) in presenza di più persone, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Quando il pubblico ufficiale sia agente di pubblica sicurezza, al fatto segue immediatamente anche l'arresto. Per una parola ingiuriosa e senza conseguenze, pronunciata in un momento d'ira, non sempre ingiustificata, l'arresto e la reclusione, la rovina di un uomo e di una famiglia !

In altri paesi non si può, nonché arrestare per l'oltraggio, neppure procedere senza l'autorizzazione delle autorità preposte al pubblico ufficiale che pretenda di essere stato ingiuriato. In Germania, solo quando l'oltraggio sia accompagnato da resistenza può essere punito col carcere da 14 giorni a 2 anni, ma mai può dar luogo all'arresto preventivo. Nell'Unione delle repubbliche sovietiche, dove non si fa differenza tra uomo e uomo, l'oltraggio a pubblico ufficiale è punito come l'ingiuria con semplice ammenda, che può arrivare a un massimo di 500 rubli pagabili con trattenute rateali sullo stipendio. Ed è noto che nell'Unione Sovietica non esiste quel flagello sociale che è la disoccupazione, per cui tutti sono in grado di pagare una lieve ammenda senza grave sacrificio. Negli altri

paesi civili l'autorità del pubblico ufficiale si afferma con la forza morale e col prestigio che derivano dall'essere l'amministrazione pubblica al servizio effettivo dei cittadini; da noi, con la minaccia di sanzioni penali in misura efferata.

Un tale, colpito con lo sflollagente durante una dimostrazione nella quale venne a trovarsi per caso, si lasciò per il dolore sfuggire la parola ambrosiana, che ha del resto una sfumatura piuttosto comica, di « boioni ». Fu immediatamente arrestato e condotto in guardina, dove ricevette una prima solenne lezione a base di pugni e di calci. Fu tenuto in guardina per 7 giorni, senza che ne fosse data notizia al giudice, né alla famiglia. Poi fu condotto in carcere e infine processato e condannato a sei mesi di reclusione. Questo disgraziato in conseguenza dell'arresto e della condanna ha perduto non solo il diritto elettorale, ma anche il suo posto di lavoro. Nel vecchio e malfamato impero austroungarico l'ingiuria all'imperatore era punita con pena inferiore a quelle inflitte da noi per l'oltraggio. Se la memoria non mi tradisce, quando io ero ragazzo, Cesare Battisti venne condannato per ingiuria all'imperatore, cioè al capo dello Stato, a tre mesi di arresto. Nel vecchio e malfamato impero austroungarico dare pubblicamente del « boia » al capo dello Stato era punito con tre mesi di arresto. In Italia invece dare del « boia » a chi ti bastona per il solo fatto di trovarti casualmente in mezzo ad una manifestazione è punito, sempreché venga applicato il minimo della pena, con sei mesi di reclusione.

Permettetemi di ricordare ancora due esempi. A Sesto poco tempo fa venne arrestata una madre di famiglia che, diperata per lo sfratto che si doveva eseguire, lanciò alcune frasi ingiuriose agli agenti della forza pubblica. Essa fu messa in prigione, ed i suoi bambini sulla strada. A Bologna il 29 maggio di quest'anno venne condannata una lavoratrice ad un anno di reclusione senza condizionale per aver detto al prefetto che non aveva voluto ascoltarla: « Lei è un maleducato ». Non fu arrestata sul fatto solo perché allattava il suo bambino. Un anno di reclusione senza condizionale ad una povera donna che, stanca, nervosa, avvilita, non seppe trattenersi dal dire quello che sentiva. Non credo proprio che in altri paesi civili possano verificarsi fatti di questo genere quali avvengono quotidianamente da noi, nella cosiddetta patria del diritto.

Purtroppo sono costretto ad abbandonare tutto quello che volevo dire in merito al

processo penale, senza di che non potrei mantenere fede al termine che mi è stato concesso. Verrà altra occasione per parlarne.

Comunque, per terminare, onorevole ministro, nel mio intervento ho cercato di illustrare alcuni aspetti della crisi che la giustizia attraversa; crisi che nella coscienza popolare si traduce non solo in sfiducia per la giustizia, ma anche in fervida volontà di un suo rinnovamento. Dovere del guardasigilli è promuovere la soluzione di questa crisi rinnovando le leggi, le istituzioni, i metodi della giustizia e così riportando nel popolo la fiducia nella giustizia del nostro paese. Ella ha detto venerdì scorso che ormai da due mesi è pronto il disegno di legge per la istituzione del Consiglio superiore della magistratura. Non so che cosa significhi il fatto che esso si trovi da due mesi presso il Tesoro. Significa questo che il Tesoro potrebbe con pretesti di bilancio impedire che il disegno di legge venga presentato al Parlamento? In ogni modo, se il disegno di legge verrà presentato e sarà approvato, se le disposizioni di questo disegno, che noi non conosciamo, daranno piena autonomia ed indipendenza alla magistratura, sottraendola ad ogni ingerenza del potere esecutivo, ella, onorevole ministro, avrà un duplice merito: quello di aver preso un impegno e, a differenza dei suoi predecessori, di averlo mantenuto, e quello di aver posto le premesse necessarie per la soluzione della crisi della giustizia. Ma molta strada resterà ancora da percorrere.

Non è vero quel che diceva un suo predecessore, l'onorevole Zoli, che, una volta istituito il Consiglio superiore della magistratura, al ministro altri compiti non resterebbero che quelli di occuparsi dell'arredamento degli uffici giudiziari e di promuovere i procedimenti disciplinari. Il ministro della giustizia ha compiti molto più grandi di questi. Il ministro della giustizia ha il compito di battersi nel Consiglio dei ministri e al Parlamento per ottenere quegli stanziamenti che gli consentano di aumentare il numero delle sedi giudiziarie, perché la giustizia sia portata più vicina al popolo; per aumentare il numero dei giudici, perché la giustizia sia pronta ed efficace; per creare l'istituto della difesa del povero, perché il debole abbia in giudizio chi lo protegga e lo aiuti; per creare una polizia giudiziaria alle dirette ed esclusive dipendenze della magistratura, perché la libertà, l'onore e la dignità dei cittadini siano salvaguardate. Il ministro della giustizia ha il compito, quale supremo depositario delle leggi dello Stato, di battersi nel Consiglio dei

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

ministri e al Parlamento perché la Costituzione venga difesa e attuata. Egli ha il compito di riformare i codici, rompendo spregiudicatamente con tradizioni ormai superate e con costumanze ormai tramontate, perché i rapporti tra i cittadini e la nostra vita nazionale non siano più regolate da leggi reazionarie e fasciste. Egli ha il compito di riformare il nostro sistema carcerario, perché la pena non serva alla vendetta sociale, ma alla rieducazione dei colpevoli; di vigilare sulle carceri, perché la pena sia uguale per tutti, per i ricchi come per i poveri; di proteggere chi abbia pagato il suo debito verso la società, perché possa reinserirsi nella vita civile. Egli ha il compito di battersi nel Consiglio dei ministri e al Parlamento perché sia stabilito per legge che nessuna misura limitatrice della libertà personale, dalla sospensione di una licenza di esercizio, dal ritiro di un passaporto al foglio di via, possa essere inflitta ad un cittadino senza la sanzione del magistrato. Egli ha il compito di difendere nelle relazioni tra il nostro e gli altri Stati quei principi giuridici che assicurino pace e amicizia fra tutti i popoli della terra.

I compiti di un ministro della giustizia sono molti e grandi; essi trascendono quella che per inerzia mentale è considerata la tradizionale sfera di competenza del guardasigilli. Nel campo dell'istruzione, nella lotta contro l'analfabetismo, nella lotta contro la disoccupazione, contro la miseria, contro il tugurio egli ha una sua parola da dire; perché è più importante prevenire il delitto che reprimerlo e prevenire il delitto significa dare a tutti i cittadini condizioni di vita umane e civili. Ma non si può assolvere a questi compiti se non si cambia politica. Perciò noi voteremo contro questo bilancio. Noi voteremo contro il bilancio non per sfiducia verso la persona del ministro, che, credo e mi auguro, sarà animato dalle migliori intenzioni. Noi voteremo contro il bilancio, perché questo bilancio è legato ad una politica di conservazione e perché le buone intenzioni non contano niente quando si è costretti a restare fedeli ad una politica che respinge il contributo che alla soluzione della crisi sociale, di cui la crisi della giustizia non è che un riflesso e una conseguenza, potrebbe dare la classe lavoratrice con la forza irresistibile del suo numero, della sua fede e della sua onestà.

Perciò voteremo contro il bilancio; voteremo contro il bilancio, perché solo con una politica nuova, solo con una politica di pace all'esterno e di concordia all'interno, solo con

una politica che dia alla classe lavoratrice la parte che le compete nella direzione della cosa pubblica, l'Italia potrà avere una giustizia nuova, una giustizia che corrisponda alle profonde aspirazioni del popolo, una giustizia degna dei caduti nella resistenza al fascismo e nella guerra di liberazione, degna del nostro paese e della nostra storia, una giustizia democratica e imparziale, presidio alle libertà dei cittadini, strumento di progresso sociale e di educazione civile. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Caramia. Ne ha facoltà.

**CARAMIA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, ho ascoltato il collega, che mi ha preceduto in questa discussione, e mi sono convinto che sulle spalle del ministro della giustizia dovrebbe gravare un compito troppo oneroso, se si dovessero accogliere le di lui istanze.

La critica dovrebbe essere limitata a richieste più logiche, calcolando su riforme più attuabili, contenute in un dialogo nel quale il legislatore potesse apprezzare e seguire la saggezza di alcune riforme alle leggi, delle quali il ministro medesimo è il custode.

Ed è per questo motivo che la disamina, alla quale mi accingo, mi rende pensoso. Occorre vagliare quel compendio di attività giudiziarie, che sono dirette al giusto uso della legge penale, onde rendere possibile la tutela politica del diritto attraverso l'uso di mezzi processuali destinati a garantire la libertà individuale di ciascun componente la società mercè il necessario coordinamento di tutte quelle norme, che si collegano ad una realizzabile convivenza umana armonicamente agganciata alla organizzazione politica dello Stato.

Il concetto unitario della sovranità dello Stato comprende anche quello che ha riferimento al potere giudiziario, che non vive isolato ed autonomo, ma che si fonde, insieme a quello legislativo ed all'altro esecutivo, in una unità necessaria per attuare il diritto subiettivo che compete allo Stato, cioè: reprimere il reato e soddisfare le esigenze sociali.

È lo Stato che, sprigionando da se medesimo la forza del comando e della sanzione, mette in moto la forza motrice del meccanismo processuale, onde realizzare il diritto, che, da una attività astratta ed incontaminata, si converte in virtù attiva, esprimendosi nella realtà della vita.

L'ordinamento processuale comporta sempre una serie di istituti, che non s'immobiliz-

ziano, né si fossilizzano, ma subiscono sempre modificazioni di essenza e di applicazioni, secondo il momento storico, in cui manifestano la loro pratica attività.

Non vi è rivoluzione o cambiamento di regime politico che non riverberi ed eserciti una certa influenza sulle leggi che regolano il processo penale, il quale, per il carattere formale delle sue norme, è sempre suscettivo di subire certe modificazioni, che si collegano alle correnti politiche dell'epoca in cui opera la norma medesima.

Attualmente la coscienza pubblica reclama alcune riforme sostanziali, attinenti alla meccanica del diritto processuale per la mutata condizione dei tempi, senza tradire, come è facile intendere, la nostra tradizione, che del diritto fece e fa tuttora la fiaccola illuminatrice della nostra civiltà nel mondo.

Si è detto e si ripete che nel processo lo Stato dev'essere considerato come il nemico dell'individuo che delinque, e che, perciò, va continuamente sorvegliato nell'uso della sua forza e della sua potenza di proibizione.

Le idealità immanenti del diritto, mercé la forza coercitiva dello Stato, acquistano pratica attuazione nel momento in cui, realizzandosi la legge penale, il potere giurisdizionale si muove e si attiva. Ma, se da una parte vi è la potestà punitiva dello Stato contro i rei, dall'altra si determina la necessità di garantirne la difesa. Nel conflitto che ne deriva, occorre fissarlo con ogni consapevolezza, la funzione del giudice deve esplicarsi nella operosità della ricerca della responsabilità, prefinendo i termini del contrasto ed assegnando al reo, nell'accentuazione della contesa, il massimo della garanzia per la tutela dei suoi diritti di libertà radicati principalmente in un criterio di proibizione processuale.

Non si può pretendere la passività dell'imputato nelle diverse fasi istruttorie, né la sua estraneità al rapporto giuridico processuale. La sua partecipazione dev'essere immediata, attiva, concludente con tutte le conseguenze che possono derivare da una situazione di antitesi che, come tale, si protrae dalla fase istruttoria conoscitiva a quella conclusiva, cioè alla sentenza o di condanna o di assoluzione.

Tutti gli elementi comparativi di responsabilità devono essere valutati in considerazione che la libertà umana, supremo bene di ciascuno di noi, non può essere ritenuta, così come avveniva in altro periodo, oramai sorpassato, come una concessione dello Stato al singolo, ma come un diritto preminente,

indeclinabile ed indistruttibile della personalità umana.

Non ho bisogno di dilungarmi su questi concetti. Parlo ad un uomo che sa più di me, che da quarant'anni vive nell'agone della vita professionale, ove ha raggiunto le cime più inaccessibili della gloria, per cui si potrebbero ripetere al suo indirizzo i magnifici versi del Rapisardi: «Sono i suoi pensieri aquile al vento, artigliatrici di superbe altezze, sono le sue parole spade lucenti, forgiate nell'officina d'amore».

Giova ripetere: che la meccanica del processo penale, guardata sotto i riflessi di una visuale politica, resta sempre inchiodata ai cambiamenti di regime, e che, se il diritto sostanziale può riuscire a sopravvivere e mantenere intatto il suo contenuto, quello processuale è esposto ai pericoli dell'arbitrio e della illegalità. Il codice fascista, ispirandosi al concetto di maggiormente rafforzare l'autorità dello Stato, di impedire le lungaggini dei processi, di meglio disciplinare le iniziative delle parti in causa, di limitare la influenza degli interventi dei difensori nell'espletamento della loro funzione in sede istruttoria, operò le erosioni distruttive di alcune sostanziali garanzie, che in pratica hanno messo in pericolo la saldezza e la integrità del sistema della difesa dell'imputato, innovando completamente nei criteri fondamentali del codice del 1913.

La Carta costituzionale ha riconsacrato la necessità di una maggiore tutela della libertà individuale e sarebbe, per davvero, una vana affermazione di elevamento e di progresso laddove un complesso di norme processuali di nuovo conio non dovesse efficacemente operare per raggiungere i fini per la concreta attuazione di tanta alta finalità.

Attraversiamo in Italia un periodo critico per gli studi della nuova teoria penale. Noi ci auguriamo che sia raggiunta la nuova sistematica, che si aggancia ai nuovi concetti etici e filosofici su cui è basato il nuovo indirizzo ultrapositivista.

Io parto dal principio che le formule giuridiche, molte volte inaridite dall'intellettualismo, se non hanno una correlazione con i moti della vita e non postulano la loro protezione ed applicazione alle leggi morali, riescono sempre a distanziarsi da quel concetto di giustizia, nel quale si coordinano gli interessi dello Stato, della società con quelli dell'individuo.

Ma, a parte ogni tendenza dottrinale, *de iure condendo*, non può mettersi in dubbio che l'attuale codice debba andare riveduto e

corretto, specie in rapporto alla necessità di abolire il cumulo materiale delle pene, per sostituirlo con quello giuridico. Innovando, occorre ripristinare l'eccesso del fine nel delitto di lesioni, il vizio parziale di mente per ubriachezza involontaria, le concause in tutti i delitti contro la integrità fisica delle persone, ed abolire l'articolo 116 dell'attuale codice, salvo altri ritocchi che sono aderenti ai nuovi portati della scienza penale positiva.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
MACRELLI

CARAMIA. Allo stato attuale delle cose, occorre più urgentemente apportare delle modificazioni al diritto processuale, applicandovi un nuovo indirizzo per eliminare tutte le nebulosità e le imprecisioni d'interpretazioni che creano l'equivoco e ritardano una più salda estrinsecazione delle norme atte a realizzare contemporaneamente l'attività legittima, imperativa e repressiva dello Stato con le maggiori esigenze di garanzia per la tutela degli interessi dell'imputato.

Se l'azione, cioè il processo, è la forza per cui il diritto astratto si converte in realtà, è chiaro che il codice di procedura penale deve assolvere al compito di saldare integralmente tutte le esigenze della sicurezza sociale senza perdere di vista la tutela politica e morale del diritto individuale. Questa considerazione lascia comprendere quali debbano essere i modi di esercizio del potere giurisdizionale attraverso la legge formale.

Passando dal generale al particolare, per esempio, occorre disciplinare diversamente la partecipazione dei periti al procedimento penale. Il giudice non ha sempre la capacità tecnica per risolvere quesiti, che importano il presupposto di conoscenze tecniche. Vi è stato sempre, e vi è tuttora, un saldo collegamento della giustizia penale agli sviluppi della scienza. Nel periodo istruttorio, cioè nella fase formativa del processo, come in dibattimento, possono sorgere delle inderogabili necessità istruttorie, con capacità determinante, per cui occorra l'opera del tecnico, onde accertare verità scientifiche, delle quali il giudice non può esserne ritenuto elemento esclusivo di direttive o di risoluzioni. È sbagliato lo *slogan*: che il giudice sia il perito dei periti. Egli non può essere considerato come tale nell'ambito di cognizioni culturali, che richiedono specifiche qualità professionali ed sperimentali. Il concetto delle competenze tecniche deve prevalere ad ogni altro esclusivismo funzionale e giu-

risdizionale. Ciò stante, occorrerà riconoscere all'imputato il diritto di controdedurre con altre perizie, creando così la possibilità del dibattito per la maggiore esattezza nella ricerca del vero. Il consulente tecnico, secondo la concezione dell'attuale codice, assumendo la veste di difensore, viene tollerato nel procedimento penale, ed il giudice non ha nessun obbligo di tenere in considerazione la sostanza dei suoi pareri. Occorre che egli esca dalla zona opaca, in cui lo ha collocato il legislatore, per trasformarsi in elemento attivo, operante per la risoluzione dei quesiti tecnici che dovranno a lui essere affidati.

Nessuno può dimenticare, e tanto meno ella, signor ministro, che ha partecipato alla vita intensa professionale dell'avvocato, il tempo in cui nei dibattimenti orali ed anche durante l'istruzione del processo, vi era la possibilità di addurre dei controperiti. Si determinava inevitabilmente l'ampiezza di profonde e scientifiche discussioni, attraverso le quali la parola di tanti scienziati riusciva ad aprire nuovi orizzonti per la ricerca della verità. Determinate situazioni processuali, che sembravano cristallizzate, acquistavano, nel clima di una santa e nobile inquietudine, una fluidità per la quale il magistrato, pensoso delle sorti dell'imputato, prestava ascolto alla parola dei maestri. I consulenti tecnici devono essere sottratti a questo miasma, del quale essi oggi soffrono, per essere trasferiti in una zona di luce, dove potranno collaborare nel campo delle realizzazioni processuali e partecipare al dialogo ardente delle controdeduzioni.

Tutto ciò che si può ritenere, specie in fase istruttoria, come elemento definitivo di indefettibile acquisizione scientifica, nel contrasto dei pareri, può crollare e far pervenire a conclusioni diametralmente opposte. La scienza si evolve e la perentorietà di alcuni principi scientifici cede il posto alle sopravvenienze inventive del progresso.

Ed è per questi motivi che il nuovo progetto di riforma del codice di procedura penale dovrà sostituire, alla unilateralità del giudizio peritale, quello della collegialità.

Le esigenze del processo moderno importano il rafforzamento del prestigio e della funzione dell'avvocato, la cui funzione, essendo di collaborazione, deve, come tale, acquistare un carattere permanente di essenzialità e non di sussidiarietà. Il codice fascista gli tolse quel prestigio, del quale egli aveva goduto nei tempi passati. Lo svilimento derivatone ebbe la sua ripercussione nella coscienza del magi-

strato, il quale lo ha sempre tollerato, senza ritenerlo indispensabile. Anche attualmente, nelle rispettive relazioni, filtra una permalosità preconcepita. Il giudice dovrebbe partecipare al duello processuale come moderatore delle opposte pretese, trasformarsi in organo di mediazione fra i contendenti, senza accentuarne il contrasto. L'opera dell'avvocato può avere una influenza decisiva nelle sorti di un processo. Si è sempre detto che la vera libertà, prima che nelle piazze o sulle trincee, si difende nelle aule di giustizia, ove la toga del difensore diventa fiamma sulle sue spalle, gli conferisce ardore di battaglia e lo rende pugnace per resistere contro tutte le deviazioni e gli eccessi ai quali può giungere il potere dispotico di un giudice.

Ed è per questo che, nelle norme riformatrici del nuovo codice di procedura penale, occorrerà riconoscere al difensore il diritto ad una più attiva partecipazione funzionale per la formazione del processo scritto. Il codice di procedura penale del 1913 gli riconosceva il diritto di assistere all'espletamento ed accertamento di tutte le indagini generiche, alle autopsie, alle ispezioni corporali sul soggetto passivo del reato, ed, in relazione specifica a determinate necessità d'indagini, gli si dava facoltà di proporre dei quesiti ai periti. Gli si riconosceva, altresì, il diritto di presenziare all'interrogatorio dell'imputato, senza facoltà di parlare o rivolgergli domande. Il codice fascista, che a differenza di quanto ha detto poc'anzi l'onorevole Bettiol, non è perfetto...

BETTIOL GIUSEPPE. È un codice liberal-socialista.

CARAMIA. ...eliminò questa facoltà e ridusse il processo ad una competizione fra i poteri investigatori del magistrato e la posizione di carenza dell'imputato obbligato ad un immobilismo pregiudizievole ai suoi interessi. Tutti i periodi dittatoriali hanno causato lo svilimento dell'attività degli avvocati. Napoleone I amava farsi chiamare: *le batonnier des avocats*: il bastonatore degli avvocati.

Occorre rialzare il loro prestigio, anche per evitare che l'imputato resti vittima della tortuosità del metodo d'investigazione. La di lui ingenuità, i poteri suggestivi messi in atto, i trabocchetti, nei quali può rimanere impigliato per la malizia dell'investigatore, costituiscono quel pericolo che ci rende premurosi per ottenere quelle provvidenze processuali, alle quali ci siamo già richiamati. Noi, che viviamo nelle aule dei tribunali, conosciamo tutte le deviazioni processuali e sappiamo come la difesa degli imputati venga molte volte compressa e soffocata.

Molti magistrati riescono a costruire la fortuna della loro carriera, acquistandone le relative benemerienze, attraverso la statistica dei processi, nei quali le titubanze iniziali delle prove accertative di responsabilità vengono superate dalle cosiddette confessioni e dagli spontanei riconoscimenti delle responsabilità da parte degli imputati.

Gli eccessi di una segretezza istruttoria frustrano la efficacia dell'opera difensiva, giacché ne comprimono la istruzione medesima a tutto danno dell'imputato, che non gode di quella parità di diritti e di facoltà, nella costituzione del rapporto giuridico processuale capaci di determinare un equilibrio tra l'attività funzionale degli organi giudiziari, ai quali è demandata la investigazione, e l'immobilismo cui è costretto l'imputato medesimo ed il suo difensore. Il giudice, nella formulazione del suo giudizio conclusivo, valuta in maggior misura gli elementi, che hanno avuto la loro accentuazione durante il processo scritto, e che sono in prevalenza di indole accusatoria, mentre a quelli di disciolpa, acquisiti durante il processo orale assegna scarso valore, perché ritenuti sospetti di compiacenza o di tardività.

Francesco Carrara lamentò questa situazione sperequativa, ed insorgendo contro il pensiero dei magistrati di non ammettere, né credere alle variazioni che possono i testimoni apportare alle loro dichiarazioni precedenti, rese in fase d'istruttoria, così si espresse: « Il processo scritto non è che la semplice informativa; esso non ha nessun valore sul definitivo giudizio. Ma la realtà dei fatti giornalmente smentisce quel presupposto. In molti casi è la legge stessa che attribuisce una efficacia giuridica alle pagine della scritta procedura. E ciò che negli altri casi non fa la legge, lo fa purtroppo la pratica di molti accusatori e di molti presidenti, i quali non sono contenti se al giudizio orale i testimoni non riproducono sacramentalmente le parole stesse, che loro attribuiva il processo scritto, e guai a loro se osano dire che fu male inteso o male scritto ».

Sono dell'opinione, signor ministro, che occorre dare, seguendo il sistema inglese, prevalenza alla oralità della istruzione del processo in sede dibattimentale, onde ottenere quella valutazione di elementi, che sono sottoposti al controllo diretto delle parti, senza possibilità di deviazioni o di false interpretazioni.

A questo punto occorre vagliare la situazione dei magistrati, che costituiscono elementi fondamentali del rapporto giuridico

processuale. Si abbia principalmente nella scelta riferimento alla loro capacità tecnica. L'accesso alla magistratura constitui, in un certo tempo, un privilegio a favore di determinate classi sociali. Oggi, la costituzione assicura a tutti, indistintamente, il diritto di parteciparvi. Ed è in conseguenza di questo libero accesso che bisogna preoccuparsi della loro idoneità morale e tecnica ad occupare un posto di tanta rilevanza sociale. Si è detto sempre che il giudicare è funzione divina. Lo ripeteva, finanche, Leone Tolstoj nel suo romanzo *Resurrezione*. Rabelais tentò di ironizzare su tale argomento, ma non vi riuscì.

Il magistrato accosta l'astratto al reale. Egli riesce a denudare la legge da ogni formalismo, da ogni sovrastruttura convenzionale. Esercita l'attività amplificatrice nella interpretazione del diritto, lo vivifica, lo adegua alle necessità sociali. La norma nasce dalla realtà vissuta, cioè da quella che rifugge dagli infingimenti e si sostituisce, come utile rimedio, alla ripugnanza delle leggi ingiuste. In nome del diritto libero essa si adatta al tempestoso movimento della vita collettiva. Nessuna norma giuridica vive isolata, autonoma; essa si coordina con le altre. È la coscienza giuridica del magistrato che possiede la potenzialità innovatrice e modificatrice del precetto legislativo. Egli deve pervenire a soluzioni più individualizzate, ispirandosi agli ideali di umanità. Nel circuire ed impossessarsi della realtà fenomenica dei fatti sottoposti al suo vaglio, la sua guida dev'essere la coscienza e la ragione. La conoscenza sperimentale allarga il suo potere di apprezzamento. Il teoricismo vano ed ampolloso non deve creare nella sua anima, o nel suo pensiero, spunti polemici illusori e pericolosi, che distaccano la valutazione oggettiva e soggettiva del reato da quelle esigenze realistiche nelle quali va contenuto il fine supremo della legge e della pena. Egli deve operare nella varietà infinita di tutte quelle spinte che portano alla consumazione del reato, ed interpretare quelle trasparenze sentimentali che costituiscono la *vis compulsiva* delle azioni umane. Al tecnicismo geometrico di una regola del diritto, inflessibile, deve sostituirsi la legge non scritta, quella, cioè, che portiamo nel fondo del nostro cuore e che fa scattare dall'intimo della nostra coscienza quell'«io puro» del quale parlava, nei *Promessi sposi*, il cardinale Borromeo, mentre sollevava la mano verso il cielo quasi per indicare la fonte del mistico e dell'eterno, da cui discende la facoltà di giudicare.

È quel diritto che fa dire a Cino da Pistoia, rivolgendosi a Dio: «Ché miei giorni ho male spesi, in trattar leggi tutte ingiuste e vane, senza la tua che scritta in cor si porta».

Deve prevalere il criterio dell'onesto al disonesto, proprio quel criterio che fece dire ad Aristide, rivolgendosi al popolo ateniese, che il progetto di Temistocle di dar fuoco alle navi dei greci, che erano alleati di Atene, per procurare agli ateniesi il dominio della Grecia, era utilissimo, ma ingiustissimo, sino a sollevare l'ira degli dèi, facendo così intendere che bisognava dar prevalenza al problema morale, imposto dalla voce della propria coscienza, anziché a quello dell'utilità turpe ed iniqua.

Cicerone, nell'orazione *Pro Milone*, esclamò: «*est igitur haec, iudices, non scripta sed nata lex*». È quella legge morale, scritta nel cuore, che Emanuele Kant elevò a norma fondamentale del suo sistema etico-filosofico.

Questo tipo di magistrato noi vorremmo presentare alla società, cioè quello che abbiamo amato nella nostra vita. Purtroppo i tempi sono mutati; dobbiamo riconoscere una decadenza dei valori morali e culturali. I magistrati di oggi non si equivalgono a quelli di ieri. Nei concorsi bisogna essere severissimi; bisogna ammettere in carriera solamente i giovani bravi, preparati ed adatti a trasformarsi in soldati attivi della più nobile milizia: la magistratura. Occorre imporre loro un più lungo termine di uditorato, mandarli in Cassazione per apprendere dalla voce dei grandi maestri la conoscenza del diritto.

Vittorio Emanuele Orlando diceva che egli aveva appreso il diritto recandosi da giovane nelle aule della Corte di cassazione, assistendo ai dibattiti ed ascoltando la parola dei grandi maestri.

Occorre vigilare la loro preparazione giuridica e tecnica, assegnarli a scuole di perfezionamento, ritemperarne le capacità culturali, trasformarli in uno strumento di sociale utilità, incoraggiarli per un completamento più solido delle loro facoltà, non solo intellettive, ma anche morali.

Una parola voglio ancora dire per la costituzione del Consiglio superiore della magistratura. Sodisfi, onorevole ministro, questo desiderio espresso da molti magistrati. La legge fondamentale dello Stato lo prevede.

Al vertice della organizzazione della magistratura occorre creare un organo che deve servire, così come suolsi ripetere, a garantire quella indipendenza ed autonomia che sono necessarie per resistere ad eventuali interferenze politiche ed assicurare la libera espli-

cazione di tutte le attività giurisdizionali del giudice.

La Costituzione è quella che è; non è questa la sede nella quale se ne possano mettere in rilievo i difetti. Chi ha mai osato attentare alla indipendenza della magistratura? Neppure durante il regime fascista se ne verificò il caso. Coloro i quali parlano di una magistratura che debba essere disinghiata dalle influenze del potere politico, si avvalgono di uno *slogan* troppo invecchiato. La inamovibilità, la collegialità delle decisioni, la soppressione del giudice unico, i tre gradi di giurisdizione cui sono sottoposte le sentenze, la sottraggono ai ceppi della soggezione politica e ne stabiliscono l'autonomia, già divenuta una insopprimibile prerogativa. Forse quella indipendenza, che oggi è in atto, potrà andare perduta il giorno in cui sarà costituito il Consiglio superiore, cioè quando i poteri di disciplina, di promozione, di sistemazione economica passeranno nelle mani di pochi magistrati, che si chiuderanno nella fitta siepe del potere dispotico lasciando al ministro una semplice attività amministrativa senza più esercitare poteri di vigilanza e di controllo, pur se la sua responsabilità dinanzi al Parlamento non verrà mai meno.

Se si tien conto che i loro concorsi sono presidiati da commissioni composte di magistrati, che le classificazioni per le promozioni vengono stabilite dall'attuale consiglio, che la inamovibilità non può essere revocata se non in seguito a gravi colpe e su iniziativa del Consiglio superiore anzidetto, è chiaro che l'autonomia e l'indipendenza desiderate esistono in atto e non occorre creare un organo che vi provveda. Si tratterebbe di un *quid pluris*, o per meglio dire di un raddoppiamento. Per essere indipendenti i magistrati dovrebbero estraniarsi alla politica. Essi, invece, si sentono parte integrante di un dibattito, al quale non possono rimanere estranei, né tanto meno imparziali, giacché, come, con frase felice, si esprime un giurista, cioè il Calamandrei, i loro interessi, i loro risentimenti sociali, la loro dialettica di partito, la incandescenza delle teorie più o meno rivoluzionarie, operano delle erosioni nella loro coscienza e ne travolgono la tranquillità. È una proiezione *in vitro*, per cui gli interessi di categoria s'incontrano e lievitano nella vita politica di una società di cui essi fanno parte.

L'uomo del tutto apolitico è un assurdo. Gli epicurei raccomandavano al saggio di vivere nascosto e proclamare il principio

del *sapiens ne accedat ad rem publicam*. Tito Pomponio Attico, così come racconta Cornelio Nepote e Cicerone, fu educato a quella scuola di gaudenti. Si attirò, però, le antipatie dei romani. Egli, successivamente, non seppe resistere alla passione politica, specie quando biasimò Bruto di aver permesso che il cadavere di Cesare fosse sotterrato, mentre che doveva essere buttato e disperso nelle acque del Tevere così come avrebbero voluto fare i nemici più furiosi del trucidato. È la politica per se stessa che crea la disfunzione della giustizia e ne compromette la imparzialità. La massa reagisce quando si dà la sensazione di un atto di parzialità. La funzione del magistrato si discredita. Con ciò non intendo riferirmi alla campagna scandalistica che si è fatta contro la magistratura in occasione di diversi processi, ai quali non intendo di alludere per non arroventare l'ambiente parlamentare. La serie di avvenimenti di corruzione dilaga e l'opinione pubblica si arroventa come lava vulcanica. Si reclamano i rimedi necessari a guarire questa situazione. Vi sono le grandi ore della storia in cui tutto è luce, ma ve ne sono anche delle altre in cui tutto è buio. A conforto del nostro spirito, e perché la eccezionalità del momento non rappresenti una incapacità perenne di elevamento e di progresso morale, giova ricordare che la storia si ripete e che le situazioni storiche si avvicendano ed operano nella varietà infinita di motivi umani che consentono la speranza della rigenerazione.

Fra le lane dei materassi di Robespierre, che fu chiamato « l'incorruttibile », dopo la sua morte furono trovate le perle rubate alle Tuilleries. Roland, il denigratore implacabile di Danton, fu accusato di avere alterato le spese di stampa per sovvenzionare i suoi amici e spingerli insidiosamente contro il suo avversario. Nel processo della Banca romana anche Giolitti fu travolto, e nell'altro, riferentesi alle spese di costruzione del palazzo di giustizia in Roma, fu implicato il sottosegretario alla giustizia del tempo, onorevole Guarracino. Di ciò profittano le sinistre, ma noi ci auguriamo che la dignità del popolo italiano sia ristabilita attraverso la funzione giurisdizionale della magistratura.

Un ultimo argomento mi permetto, onorevole ministro, di prospettarle; quello, cioè, che la polizia giudiziaria sia alla diretta dipendenza del magistrato e non del potere esecutivo. Con ciò noi non intendiamo che si debba di colpo svuotare tutto il potere investigativo della polizia giudiziaria, passando alla dipendenza del magistrato. Non può negarsi che

possono sorgere delle situazioni nelle quali, superando la tardività degli interventi del magistrato, sia messa in atto un'attività più sollecita, più feconda di iniziative per il tempestivo accertamento di elementi di responsabilità che potrebbero essere soppressi o deviati a causa delle speciali contingenze nelle quali possono essersi consumati i delitti. L'immediatezza di un controllo, la necessità di raccogliere, sia pure sommariamente, le dichiarazioni delle parti e quelle dei testimoni, la constatazione di elementi generici, che possono essere distrutti o deteriorati, costituiscono quelle necessarie ed utili acquisizioni processuali che vanno attribuite al pronto intervento della polizia.

La migliore disciplina, che si potrà operare su questo potere investigativo, dovrà consistere nell'obbligo della immediata comunicazione al magistrato dei dati raccolti, per poterne egli curare i successivi sviluppi istruttori. Occorrerà semplicemente impedire il dilagare dei soprusi, infrenarne le invadenze e ridurre il potere d'indagine ad un minimo oltre il quale si deve esigere la urgente attivazione dell'intervento del magistrato, che deve agire nel quadro dell'osservanza di alcune forme processuali nelle quali si sostanzia la legalità di tutti gli atti istruttori coordinati alla tutela della libertà.

Onorevole ministro, ho finito di esporle le mie osservazioni, che affido alla sua intelligenza. Quei fattori vissuti isolati ai margini della coscienza giuridica di ciascuno di noi bisogna iniettarli ed inserirli nelle nuove leggi. Sarà suo compito comporli in una maggiore unità ed organicità ed adeguarli alle attuali esigenze morali e sociali. Ella dovrà compiere questo processo di fissazione e di consolidamento di norme processuali per poterle considerare non una finzione di diritto, ma una realtà giuridica.

Si è sempre detto che la giustizia costituisce la fiaccola accesa sulla civiltà e che essa è la virtù massima della vita. Difenderla insieme, vuol dire difendere la libertà, quella per la quale ci siamo battuti nelle ore oscure, quando sembrava di non poterla più riacquistare. Metterne in rilievo i difetti, non vuol dire umiliarla, screditarla, ma esprimere, invece, tutto l'anelito del nostro cuore per rialzarla nella luce della funzione alla quale Iddio l'ha destinata. (*Vivi applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Musotto. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il bilancio della giustizia richiede-

rebbe, certo, un largo ed ampio dibattito, perché attiene a tutto lo svolgimento politico dello Stato, indica il costume, la moralità di un popolo. In tutte le nazioni, ed anche in Italia, si è sempre avuta cura di mandare a reggere il dicastero della giustizia uomini politici di primo piano, insigni giuristi, e questo deve essere un motivo di orgoglio per l'onorevole De Pietro, il quale, certamente, dovrà sentire di più il senso della responsabilità nella esplicazione del suo mandato. Non la preoccupi l'ampiezza dell'entrare, onorevole ministro, perché sarò brevissimo, sarò fedele all'imperativo categorico che mi viene dalla Presidenza della Camera. Io accennerò solamente a quei problemi, che ritengo fondamentali per l'amministrazione della giustizia.

Devo dire, anzitutto, con un certo rammarico, che questo bilancio della giustizia è considerato, anche dalla Camera, poco importante. E poco importante sembra anche al Governo, in quanto il bilancio della giustizia rappresenta appena il due per cento del bilancio generale dello Stato. I mezzi sono così scarsi, per cui i problemi che sono stati illustrati nella passata legislatura, non hanno trovato nemmeno una parziale soluzione.

Sono stati anche trascurati i problemi che riguardano i servizi principali e secondari dell'amministrazione della giustizia. Ne cito qualcuno. La giustizia continua tuttavia a funzionare in sedi non capaci e insufficienti, con danno del prestigio della stessa amministrazione. L'edilizia carceraria non è curata. Vi sono stabilimenti in gran parte vecchi, angusti: eredità di vecchi regimi, eredità di antichi conventi. Essi ospitano, purtroppo, una rilevante popolazione carceraria, che in quei luoghi trova motivi e condizioni di abruttimento e non di rieducazione, verso la quale invece gli stabilimenti delle nazioni civili si rivolgono con prontezza ed idoneità di mezzi. Il sistema carcerario in Italia è arretrato e privo di umanità. Occorre tener fermo, che coloro che si trovano in carcere, in attesa di giudizio o in stato di espiazione di pena, hanno il diritto alla protezione della loro integrità fisica, e direi anche morale, affinché sia loro meno triste la sofferenza per la privazione della libertà. I detenuti devono avere certezza che almeno la vita sia sicura nelle carceri. Gli episodi del carcere giudiziario di Palermo, così inumani e misteriosi, hanno profondamente turbato la coscienza pubblica; e ancora, dopo tanta attesa, siamo in ansia per conoscere le cause e le persone che hanno determinato questi drammi giudiziari, che il popolo italiano avrebbe il diritto di cono-

scere compiutamente. Le frequenti, inspiegabili evasioni dal carcere provano ancora la arretratezza del nostro sistema carcerario. Ma non è lecito però incrudelire, con mezzi non consentiti dalla legge, dall'umanità soprattutto, contro il detenuto che, evaso, più tardi viene catturato. Ho letto recentemente in un giornale di Livorno che gli evasi dal Maschio di Volterra, rapidamente catturati, sono stati rinchiusi poi in celle sotterranee di segregazione. La legge civile non consente tali mezzi, neanche nei confronti di questi sventurati. Piuttosto occorre provvedere alla riorganizzazione dell'amministrazione carceraria, sia in rapporto agli stabilimenti di pena, e sia anche in rapporto al personale di custodia.

Sollecitati e anche avvertiti dai recenti avvenimenti giudiziari, che hanno in modo particolare turbato la coscienza del popolo italiano (e sono d'accordo col collega che precedentemente ha parlato), dobbiamo innanzi tutto instaurare il principio fondamentale della indipendenza della magistratura, e specialmente della indipendenza del pubblico ministero, che è il propulsore dell'azione penale. Il giudice, nella esplicazione della sua delicata funzione, non solo deve essere, ma deve apparire indipendente.

Questo problema della indipendenza della magistratura ha ormai acquistato maturità e chiarezza nella coscienza del popolo italiano, il quale desidererebbe che il Governo con dei congegni costituzionali e idonei risolvesse il problema.

Lo so, onorevole ministro: quanto più si allarga l'indipendenza della magistratura, tanto più si restringe il controllo governativo; sono due attività non conciliabili tra loro, ma perfettamente in contrasto. Per cui non vorrei pensare che proprio per ciò il Governo ritardi ad istituire il Consiglio superiore della magistratura. Non è una impressione, onorevole ministro.

Si è sostenuto — e pare lo abbia sostenuto anche il relatore — che l'indipendenza della magistratura non abbia bisogno di trarre vigore da congegni costituzionali; essa è garantita dal senso di responsabilità del magistrato. Non basta, onorevole ministro. Dobbiamo proteggere il giudice dalle insidie e dalle malignità che turbano la serenità del suo giudizio. Ora, la Costituzione prevede il Consiglio superiore della magistratura: è con questo organo che materialmente si concretizza l'indipendenza assoluta del giudice. Non attuare la Costituzione significa non volere l'indipendenza della magistratura.

L'attività del pubblico ministero troverebbe nel Consiglio superiore della magistratura la sua precisa configurazione, i suoi limiti, il controllo necessario alla sua funzione, emancipata dal potere esecutivo; e ciò a tutto vantaggio del prestigio della giustizia.

In Inghilterra, il pubblico ministero è ritenuto responsabile dei suoi atti dinanzi al Parlamento, che è stato il creatore di quelle leggi che il pubblico ministero applica e fa applicare.

La dottrina inglese vuole che il rappresentante del pubblico ministero veda una sola volta il sovrano, e lo veda unicamente quando riceve la nomina. Noi vorremmo che in Italia il rappresentante del pubblico ministero non fosse mai visto dal ministro, e ciò accadrebbe veramente se il pubblico ministero dipendesse dal Consiglio superiore della magistratura. Il ministro della giustizia non avrebbe alcuna autorità sulla magistratura e non potrebbe quindi esercitare alcuna interferenza. Gli rimarrebbe solo la facoltà di promuovere azione disciplinare contro i magistrati, denunciandoli al Consiglio superiore della magistratura, a cui solamente spetterebbe il giudizio, autonomo e indipendente.

A Londra, in una sala dell'Alta Corte, figura un quadro in cui è dipinto un principe ereditario inviato dal giudice alla Torre di Londra per aver cercato di ottenere l'impunità nei riguardi di un suo valletto. Noi vorremmo avere anche in Italia un ordinamento giudiziario che garantisse davvero l'indipendenza del giudice.

Un altro problema, che dovrebbe impegnare l'attività del ministro, è quello della riforma dell'ordinamento giudiziario; problema di fondo, alla cui soluzione è affidato il riassetto degli altri problemi che interessano la vita giudiziaria del paese. L'ordinamento giudiziario è ancora quello del 1865, anche se malamente ritoccato da leggi e decreti di data posteriore, che hanno solamente manifestato l'ansia di qualche ministro di adeguare l'ordinamento giudiziario alle esigenze moderne.

Occorre anzitutto aumentare l'organico dei giudici, insufficiente e inadeguato alle nuove necessità.

In un recente dibattito alla Commissione di giustizia, su di un progetto d'iniziativa governativa, fu opportunamente e, direi, autorevolmente rilevato che, mentre si erano aumentati gli organici di tutte le altre branche dello Stato, solo quello dei magistrati è rima-

sto presso a poco quello del 1865, cioè a dire quello di quasi un secolo addietro.

I colleghi che hanno esperienza di vita giudiziaria potranno darmi atto di quanto la deficienza numerica influisca sulla bontà e sulla sollecitudine delle decisioni giudiziarie.

Il sistema delle promozioni, onorevole ministro, di cui il relatore ha esaminato tanto compiutamente le varie leggi e i vari decreti, che si sono susseguiti e, direi, inseguiti nel tempo, rovinandolo, dovrebbe essere davvero corretto. Da un buon sistema di promozioni (parrebbe una esagerazione ma non lo è) dipende la saldezza dell'amministrazione della giustizia. Il magistrato deve trarre vigore unicamente dal proprio valore personale, dalla propria rettitudine e dalla propria operosità, per andare innanzi nella carriera. Di questo deve essere certo il magistrato, e allora lo troveremo più saldo, più pronto e, direi, più idoneo nell'esercizio della sua particolare missione.

Io ritengo che il criterio più valido e più sano da seguire nelle promozioni sia sempre quello dell'anzianità congiunta al merito, e ciò anche in rapporto alle promozioni alla Corte di cassazione.

Lo so: il relatore mi obietterà che il solo criterio dell'anzianità non stimolerebbe l'iniziativa del magistrato, il quale non sentirebbe l'ansia, il bisogno di perfezionarsi e di acquistare una più completa preparazione. Però, del criterio dell'anzianità si deve tenere il massimo conto. La sede talvolta lontana dal centro, sprovvista di tutti i conforti necessari, il lavoro talora eccessivo, creano nel magistrato un senso di abbandono e di sfiducia, di cui dobbiamo tener conto, anche per incoraggiarlo a vincere questo particolare stato d'animo.

Io, che ebbi l'onore di appartenere all'ordine giudiziario per tanti anni, ho avuto occasione di conoscere giudici di alto ingegno, di ineccepibile integrità morale, giudici anche operosi che, messi nelle condizioni di non potersi creare dei titoli, sono stati sfortunati nella carriera. E non parlo di coloro che, chiusi nell'adempimento del proprio dovere, resistendo a tutte le pressioni, avendo dato prova di fermezza di carattere, sono stati danneggiati, e in rapporto alla carriera e in rapporto alla sede. Questi magistrati, che in fondo sono quelli che compiutamente hanno fatto il loro dovere, nei fascicoli personali sono definiti ribelli.

Pertanto, accanto al criterio dell'anzianità, occorre considerare anche quello del merito.

AMATUCCI, *Relatore*. Soprattutto il merito.

MUSOTTO. Soprattutto l'anzianità, congiunta al merito: quest'ultimo, però, come sintesi di tutti i requisiti di cultura, di laboriosità, di integrità morale, senza che sia sopravvalutato il solo criterio del titolo che i magistrati si siano procurati. Quei magistrati che si trovano in sedi lontane, in cui non possono avere alcun conforto intellettuale, non sono in grado di elaborare quelle sentenze che invece un altro magistrato, residente in un'altra sede provvista di tutti i mezzi necessari, con possibilità di accedere anche alle biblioteche, è in grado di elaborare.

Perciò, lasciamo stare! Anzitutto applicare il criterio dell'anzianità, sia pure congiunta al merito.

Lo so: vi sono magistrati d'eccezione. Sono pochi, ma vi sono. A questi magistrati di eccezione si dia la possibilità di ascendere più rapidamente; ma per quella esperienza che ho, io non sono per i giudici eccezionali, sono per i giudici che compiono intero il loro dovere, che sono professionalmente preparati, e che, soprattutto, sono dotati di senso di equilibrio, di buon senso. Per me, questi sono i migliori magistrati, onorevole Amatucci. Certamente non saremo noi a lamentarci del severo rigore nella scelta dei giudici. Questo è stato sempre il principio che abbiamo unanimemente manifestato nelle nostre riunioni della Commissione di giustizia. Rigore massimo, dunque, nella scelta dei giudici, anche se non potremo sollecitamente pervenire all'aumento degli organici.

Sarebbe opportuno poi che l'uditore giudiziario facesse un adeguato tirocinio prima di essere investito della funzione giurisdizionale. Si eviterebbero tanti inconvenienti nocivi all'amministrazione della giustizia. L'inesperienza, e talvolta la scarsa capacità, rendono qualche giovane magistrato diffidente e poco riguardoso verso gli avvocati. Sentite come scriveva, in proposito, un insigne ed alto magistrato, presidente di corte di appello: « Sono poco rispettosi degli avvocati per un bisogno di difesa preventiva contro la loro maggiore esperienza ».

Bisogna poi rivedere il sistema delle nomine a vice pretore onorario, e in questo sono d'accordo con l'onorevole relatore. Vi sono in verità delle lodevoli eccezioni, ma generalmente il vice pretore onorario che esercita anche la professione si serve della carica per crearsi la clientela, per battere moneta. Generalmente si tratta di avvocati di scarsa cultura.

La prego infine, onorevole ministro, di voler chiedere al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno di dare agli organi di polizia opportune disposizioni di non sabotare le proposte di nomine a vice pretore onorario di avvocati che abbiano manifestato delle simpatie per le sinistre. Si tratta spesso di professionisti valorosi, soprattutto di ineccepibile integrità morale. Anche in questo settore si è voluto instaurare il sistema odioso delle discriminazioni politiche, malgrado l'onorevole Presidente del Consiglio in ogni occasione proclami l'Italia paese libero e democratico.

L'onorevole relatore ha dedicato parte della sua relazione al problema dei minori, problema complesso e grave, sul quale troverà senz'altro il consenso della Camera. Occorre una legislazione organica, una legislazione razionale, che sappia salvare il minore dalle insidie che lo circondano, e far sì che trovi in se stesso la difesa per superare i pericoli della vita moderna, spesso costretto a vivere in ambienti malsani e inadatti, a recuperarlo e ad avviarlo sulla via dell'onestà. Occorre che il Governo intervenga per risolvere questo problema grave e complesso, analogamente a quanto è stato fatto da altre nazioni civili, come ad esempio dalla Francia, la quale ha anche disciplinato la stampa destinata ai minori.

Inoltre, bisogna destinare ai tribunali dei minorenni magistrati che sappiano assolvere a questa particolare funzione, magistrati che siano pervasi di umanità, e che abbiano particolare competenza nell'adempimento di questa delicata funzione di giudici dei minori. L'articolo 5, ultimo comma, della legge sui minori richiede implicitamente la formazione della pianta organica dei magistrati e dei funzionari addetti al tribunale dei minorenni. L'organico separato porterebbe alla specializzazione del giudice, il quale deve conoscere, oltre le materie professionali, la psichiatria, l'antropologia, la sociologia, la pedagogia, conoscenze che lo rendono davvero idoneo a comprendere l'animo del fanciullo, e l'estesa gamma dei motivi e delle cause che lo hanno determinato al delitto.

Per questi giudici e funzionari è necessario avere una particolare considerazione, in rapporto sia alle promozioni sia al trattamento economico. Ad esempio, è stata negata l'indennità di rappresentanza ai presidenti dei tribunali dei minorenni ed ai procuratori della Repubblica addetti, con lo specioso pretesto che i tribunali dei minorenni dipendono dai tribunali ordinari. Questo è un

grave errore: l'autonomia dei tribunali per minorenni (come dice chiaramente il regio decreto-legge 22 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835) è connaturata al loro funzionamento e alla loro competenza. Il tribunale per i minori è un giudice ordinario specializzato, e non costituisce una sezione del tribunale, come si legge nella relazione che accompagna la legge istitutiva.

Un'altra considerazione concerne la competenza territoriale del tribunale dei minorenni su tutta la giurisdizione, non solo del tribunale ordinario, ma anche della corte d'appello. Tutti elementi, questi, che debbono essere valutati per restituire, ai presidenti dei tribunali dei minorenni ed ai rappresentanti del pubblico ministero addetti a questi tribunali, quella indennità di rappresentanza, che è concessa ai presidenti dei tribunali ordinari.

Vi è poi un altro problema, più importante di quanto non sembri: il problema delle sedi giudiziarie. Esso è stato dibattuto anche nelle precedenti legislature. Onorevole ministro, presso gli uffici legislativi del suo Ministero ella potrà trovare ampie e documentate relazioni di autorità giudiziarie, deliberazioni di consigli comunali, voti degli ordini degli avvocati e dei procuratori legali che segnalano la importanza del problema. Questo sorse, specialmente, dopo la legge del 1890 che soppresse parecchi tribunali e preture, e divenne però più acuto dopo il regio decreto 23 marzo 1923, che sconvolse tutto l'ordinamento dell'amministrazione della giustizia, sopprimendo ben 573 preture e 58 tribunali. E sapete come è avvenuta la soppressione di questi uffici giudiziari? L'altro giorno ho voluto leggerne la motivazione nel decreto stesso. Ebbene, furono soppressi « per ragioni finanziarie »! Valutazione davvero errata, perché, dopo la soppressione di questo straordinario numero di uffici giudiziari, si è sentito il bisogno di ripararvi con la istituzione delle sezioni di pretura, il cui funzionamento costa più di quanto non costasse quello delle preture soppresse; con questo danno, che il pretore, costretto a fare il giudice vagante, non può assolvere al proprio compito, né presso la sede principale, né presso quella distaccata.

Noi perciò, onorevole ministro, siamo decisamente per la ricostituzione delle preture soppresse, specie di quelle che esistevano in luoghi montani, costrette a vivere una vita propria. La massima « avvicinare la giustizia al popolo » non è frase vuota e retorica, che

essa invece esprime una esigenza morale e politica. La pretura costituisce già un centro di intellettualità, dove il giudice guida, illumina, consiglia, svolgendo, direi quasi, una politica giudiziaria. Il povero, che si crede vittima di un sopruso o di un atto di ingiustizia, privo di mezzi e di patrocinio, sa di avere nel giudice una guida ed un aiuto. Quante discordie familiari sono state eliminate dall'intervento del pretore, specialmente in tutti gli atti che attengono alla giurisdizione volontaria!

Il problema va esaminato anche dal punto di vista della tutela della libertà individuale; laddove manca il pretore, la polizia è arbitra delle indagini che richiede l'istruttoria penale. La polizia procede all'interrogatorio dell'imputato, e già segna le linee principali del processo, a cui dà la direttrice di marcia, che, più tardi, neanche l'abilità e la solerzia del giudice istruttore riusciranno a modificare. Il germe dell'errore giudiziario si annida proprio in questa prima fase delle indagini; e l'interrogatorio, affidato ad uno zelante maresciallo, dominerà sempre la sorte del processo.

Speriamo che il codice di procedura penale dia precise garanzie alla libertà individuale in questa fase del processo penale; in particolare, che la polizia sia subordinata al giudice, la cui presenza, specie nei luoghi più lontani, che egli può raggiungere, spesso, soltanto ad indagini iniziate, se non compiute, ha evidentemente particolare importanza.

Abbiamo fiducia che il problema segnalato, sia risolto con urgenza e integralmente dal Governo, con criteri organici e razionali, nell'interesse supremo del paese.

Non posso però chiudere questo intervento, onorevole ministro, senza invocare per la mia Sicilia la restituzione di quella sezione penale e civile della Corte di cassazione, che rappresenta l'aspirazione concorde e viva di tutta l'isola, senza distinzione di tendenze e di partiti.

Tale aspirazione trova legittimità, soprattutto, nelle ragioni storiche. Tutte le dominazioni straniere, succedutesi in Sicilia, confermarono tale diritto: da quella di Federico nel 1233 a quella di Ferdinando il cattolico nel 1500, tutte riconobbero ai siciliani il diritto di essere giudicati, in ogni stadio e grado, da magistrati dell'isola; e tale diritto fu poi frutto di conquista da parte dei Parlamenti siciliani. Tale diritto alla suprema magistratura isolana fu confermato nel 1520, quando l'imperatore di Austria Carlo VI divenne re dell'isola, con l'istituzione di una suprema

Corte di giustizia, con lo stesso potere giurisdizionale di quella di Napoli; e più tardi, con la proclamazione del regno delle Due Sicilie.

La suprema Corte siciliana fu riconosciuta e confermata dal Consiglio generale di Stato nel 1860, durante la prodittatura Mordini, sulla storica e preziosa relazione di Michele Amari e Stanislao Cannizzaro, nella quale si afferma, tra l'altro, che la stessa posizione topografica dell'isola rende oneroso agli isolani di raggiungere la sede continentale unica. Secondo i due patrioti, solo le classi ricche avrebbero potuto accedere alla suprema magistratura unica.

Fu il popolo siciliano a conquistarsi definitivamente la suprema Corte, con il plebiscito, accettato, del 1860, nel quale la Sicilia si proclamò parte integrante della patria italiana.

Dopo un secolo di funzionamento fecondo e glorioso, con la legge 8 dicembre 1888, n. 5825, la sezione civile, e con decreto 24 maggio 1893, n. 601, quella penale furono soppresse, e, può dirsi, senza motivazione, né ragioni storiche, né ragioni politiche, né ragioni sociali furono in alcun modo valutate, onorevoli colleghi, e considerate.

Ed è necessario rilevare anche che solo il magistrato locale, per la piena conoscenza che egli ha delle condizioni economiche, politiche e sociali, e dei costumi, può essere talvolta in grado di comprendere con maggior senso di giustizia gli elementi di giudizio, che a lui sono sottoposti. Conosciamo la ragione fondamentale, che viene addotta da coloro che avversano l'istituzione delle sezioni staccate: l'uniformità della giurisprudenza. Vana utopia, l'avevano definita nel 1860 Michele Amari e Stanislao Cannizzaro. Non può esistere uniformità di giurisprudenza, scriveva un insigne ed alto magistrato, Guido Mirabile.

Il diritto evolve in rapporto alle condizioni storiche, economiche, e morali dei popoli. La giurisprudenza adegua le norme precettive alle condizioni contingenti. Ed infatti la stessa Cassazione muta profondamente di continuo la giurisprudenza. I colleghi avvocati potrebbero darmi atto della veridicità di questa affermazione. Quello che oggi dice, la Cassazione, domani disdice.

Ma potremo fugare le preoccupazioni dei zelanti custodi di questa uniformità giurisprudenziale. Nell'ordine del giorno che io e i colleghi siciliani della mia parte abbiamo presentato alla Camera, chiediamo, onorevole ministro, non la creazione — ecco qui l'equi-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

voco — di corti regionali in Sicilia; noi chiediamo la restituzione delle sezioni staccate.

E vanno altresì valutate le ragioni giuridiche: la restituzione della sede penale e civile in Sicilia è, in fondo, sancita nello statuto siciliano che fa parte integrante della Costituzione dello Stato. Quindi: ragioni storiche, ragioni politico-sociali e ragioni anche giuridiche. Restituire alla Sicilia le sezioni staccate della Corte suprema, circondando il provvedimento, sia pure in rapporto alla difesa della presunta uniformità della giurisprudenza, di garanzie ed accorgimenti opportuni, sarebbe il riconoscimento di un diritto, che tutte le dominazioni straniere le rispettarono, e che non potrà, certo disconoscerle la Patria italiana.

Io concludo, onorevole ministro. Abbiamo fatto il nostro dovere in rapporto alle esigenze ed ai voti unanimi della Sicilia. Concludo quindi con l'augurio che questi problemi vengano risolti. Noi li abbiamo segnalati sommariamente, per la ristrettezza del tempo che ci è stato assegnato, ma li abbiamo trattati con particolare passione, e vorremmo che il ministro della giustizia si impegnasse, con tutta la sua attività, tutta la buona volontà, a risolverli, se non completamente, almeno in parte.

E seguite — ecco il mio sereno consiglio — nelle riforme, mai il contingente, ma l'essenziale: attuiamo il Consiglio superiore della magistratura; ricomponiamo l'ansia e l'aspettativa del popolo italiano, per ripetere anche noi l'affermazione di un grande uomo di Stato: in Italia, l'amministrazione dello Stato, la finanza, l'esercito, la flotta, esistono per assicurare l'indipendenza del giudice. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Degli Occhi. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse per il mio onore sarebbe conveniente che torcessi il collo all'eloquenza; ma, poiché non ho eloquenza e non posso, quindi, torcere il collo a quel che non ho, mi limiterò ad assicurare che sarò estremamente breve: voglio e debbo essere oggi un velocista e non uno *stayer*. E sarò anche un generoso rinunciatario, perché mi ero proposto un tentativo di intervento organico a quest'ora impossibile, anche perché il collega Caramia ha fornito un'interessante esposizione lunga «45 giorni» (volevo dire ore) e non vorrei che mi accadesse un «8 settembre»: il crollo verticale della mia serietà, dal punto di vista dell'esposizione.

È di estrema difficoltà, sempre, conciliare la sintesi con l'analisi, la proposizione di problemi che chiamerò eterni insieme con quella di problemi contingenti e dei problemi marginali. Cercherò di abbandonare i problemi eterni, anche se essi faranno capolino, e dirò quelle che — a mio avviso — sono le urgenze tali da costituire ragioni di particolare interesse per l'intervento dell'onorevole ministro, al quale non farò complimenti, come non ne farò all'onorevole Amatucci per la sua pur chiara e simpatica relazione.

Fare nuove leggi e nuovi codici equivale a metter mano a cielo e terra. E se vi mettessimo mano non potremmo ignorare al di là del codice penale e del codice di procedura penale le leggi doganali, alle quali sarà bene che qualcuno ponga attenzione per l'assoluta e indiscriminata — e in certo senso ridicola e preoccupante — gravità delle pene attraverso moltitudine di reati, spesso *bis idem*, sicché i magistrati giustificano sentenze aberranti dicendo: siamo costretti dallo stato di necessità; riformate la legge e ne saremo consolati!

Avrei potuto richiamare — se il tempo non mi fosse crudele — anche l'opportunità di qualche esame intorno a talune disposizioni del codice penale militare. Ma sono rinunciatario e non dico parola. Debbo dire ancora, senza pericoloso ritorno di fiamma, a proposito della legge doganale, che ne è anche più urgente il riesame perché talune violazioni offendono la legge ma non altrettanto il costume morale. Per quanto riguarda i codici penale e di procedura, è vero che sono stati apprestati e stanno per essere apprestati «pronti soccorsi». Ad uno di essi ho cooperato anch'io con eminenti colleghi di ogni parte, e precisamente alle modificazioni delle norme per la concessione della sospensione condizionale della pena e per la non iscrizione nel casellario. Ma tra le opere di Croce Rossa si impone quella cui ha fatto cenno con tanta efficacia l'onorevole Bettiol.

I ricoveri manicomiali sono veramente un pericolo, quando si dispongono indipendentemente dalle misure di sicurezza considerate dal codice penale.

È ormai di norma arrestare, magari per la strada, della gente. E non alludo soltanto a fatti che possono avere inquietata recentemente l'opinione pubblica. Vi sono mogli disturbate, vi sono mariti disturbati che determinano l'immediato ricovero in manicomio, con una osservanza (*lucus a non lu-*

cendo) comunque sommaria delle norme che dovrebbero garantire la libertà del cittadino.

E poi, quando si è umile gente, si è veramente inguaiati e ingoiati in quella terribile sventura che è il manicomio.

Ma voglio riferirmi soprattutto a quella che è una realtà cocente, e profondamente offensiva della scienza e della coscienza. Alludo alle norme per il ricovero manicomiale, disposto come misura di sicurezza dopo magari venti anni durante i quali si è espiato, senza preoccupazione dell'equilibrio psichico del pur ritenuto malato di mente!

Sento orrore per questa norma che tuttora vige. È vero che la saggezza dei ministri, degli Uffici del Ministero, del giudice di sorveglianza e la nobiltà di coloro che presiedono al servizio sanitario nei manicomi provvedono singolarmente a riparare a queste iniquità, offensive anche della scienza con riferimento alla tecnica nella cura della malattia! Ma le provvidenze ortopedicamente riparatrici sono affidate alla discrezione, che mi auguro sia la indiscrezione dei poteri e delle burocrazie! Si deve denunciare, per riparare, questo trattamento iniquo, vera spedizione punitiva contro la scienza e contro il malato, che si suppone essere sano allorquando, condannato, lo si tiene nel carcere ordinario, ma che ci si ricorda essere stato dichiarato malato, quando lo si dovrebbe mettere in libertà! Prorogare ulteriormente questa disciplina di iniquità è veramente inammissibile! La iniquità è paurosa malattia della legge e legge siffatta fa — essa sì! — dubitare della capacità di intendere e volere.

Pertanto, io ho ascoltato adesivamente il richiamo coraggiosamente fatto dall'onorevole Bettiol, ad un episodio di cronaca, perché la contessa Bellentani non è storia! Lasciatemi dire, amici dell'estrema sinistra che avete anche in questo pomeriggio richiamato dei fatti gravi che hanno offeso il vostro senso del diritto e la vostra sensibilità... giurisprudenziale, lasciatemi dire (badate che io non ho nulla di comune con la contessa Bellentani e la sua difesa): se la Bellentani fosse stata una cameriera, probabilmente avrebbe già ritrovato o starebbe per ritrovare la sua libertà.

Apprezzo ogni resistenza contro il privilegio di classe fortunata, ma non penso chissà da praticarsi la lotta di classe alla rovescia, soprattutto permanendo — secondo voi lo definite — questo regime di classe! È necessario, pertanto, ed è urgente rivedere le norme degli articoli 219 e seguenti del codice penale. Esse debbono venire sostanzialmente modificate per l'onore della scienza

e per placare le inquietudini delle coscienze anche dei giudici incerti spesso di fronte al beneficio-maleficio degli articoli 88-89 del codice penale.

Dico ora fuggevolmente, proprio in relazione al tutto di questa sintesi, che sarà da rivedersi, come del resto richiamava l'onorevole Caramia, tutto il regime delle nullità processuali. Voi comprendete che l'aver soppresso la nullità assoluta o l'averla ridotta entro confini limitatissimi, l'aver concepito la sanatoria della nullità puntata con il fucile « cecchino » fu determinazione che non onora la scienza giuridica. Certe decadenze, che sono spesso il risultato dell'insufficienza del patrono, sono veramente un giuoco pericoloso e sono, nello stesso tempo, una umiliazione per chi senta il diritto (la giustizia intesa in senso assoluto non è che di Dio), le garanzie processuali essendo tutela comune.

Di fronte a tutte le proteste per la tutela della libertà dell'imputato, io non ho alcuna difficoltà a dirvi che sono in fondo, come sempre, un transattivo. Non credo che sia possibile e nemmeno opportuno l'intervento del patrono (e ciò dico pur avendo affermato in un altro discorso, inteso per lo meno da me, che sono più avvocato che uomo) al primo interrogatorio. Di fatto il difensore interverrebbe al primo interrogatorio soltanto quando fosse costituito in fortuna l'imputato o l'imputata, non sembrando possibile, certo non essendo facile la dedizione immediata del difensore di ufficio.

D'altro canto l'intervento immediato del patrono non sarebbe senza inconvenienti: io, ad esempio, sarei preso da un *tic* nervoso se fossi chiamato ad intervenire al primo interrogatorio, perché sarebbe istintivo alla mia esperienza non suggerire la totale schiettezza! Altre garanzie per altro sarebbero necessarie per l'imputato e per la sua difesa.

Ella, onorevole ministro, che ha tanta esperienza di vita professionale, sa dove sarebbe necessario l'intervento del difensore: sarebbe necessario quando si tratta di controllare l'alibi, perché il controllo fuori dell'intervento del difensore nelle prime ore dell'istruttoria è un alibi che cade, le suggestioni essendo innumerevoli e soprattutto esse do scettiche le impazienze degli inquirenti quando monta la marea delle accuse e degli indizi. Ed è qui il mio dissenso con l'onorevole Bettiol: il magistrato non deve essere mai parte, noi avvocati possiamo essere parte. Il magistrato, qualunque sia la sua funzione, deve ricordarsi che è qualcosa di più

alto. Questo è il punto di sua superiorità morale su di noi: la distinzione di serenità e di verità. Per il resto le nostre toghe sono sorelle. Vorrei aggiungere qualche altra osservazione di diritto processuale.

Vi prego di non pensare che io voglia fare riferimento a processi recenti o a un processo recente; anzi, oserei dire che, se dovessi fare specifico riferimento, vi direi cose diverse, perché sono d'avviso che, quando si tratti di fare indagini, si devono aprire porte e finestre, anche per esperimenti che taluno possa pensare inutili. Sono le porte e le finestre aperte ragione di più largo respiro e della maggiore tranquillità per coloro che non hanno nulla da temere dall'aria che entri trionfalmente. Ma vi dico, a proposito delle perizie grafiche, che bisogna assolutamente smetterla di lasciare ad un calligrafo il diritto di giudicare intorno alle valutazioni documentali. Tutti i periti devono apparire ed essere competenti *erga omnes*. Viceversa dei calligrafi si permettono di definire falso un testamento, non dico falsa una lettera (perché nel caso cui accennavo un momento fa il perito non è stato chiamato). Per quanto riguarda i periti grafici è chiaro che, per arrivare ad una certezza dal punto di vista scientifico o per avvicinarla, sarebbe necessario che almeno si stabilissero dei ruoli, per essere ammessi nei quali si richiedesse un esame di abilitazione. Non dico che i periti grafici debbano essere nominati solo fra i professori e i liberi docenti in paleografia; ma dico che la leggerezza, con la quale chiunque può intervenire a valutare graficamente un documento, rappresenta veramente la squallida della perizia.

Mi si permetta, pertanto, di sottoporre all'onorevole ministro formulazioni di richieste le quali, per non essere fatte da me, non potranno che apparire particolarmente degne di credito.

Devo dire all'onorevole Gatto, che non è presente, che lo assolvo — in contumacia — per insufficienza di prove dal suo attacco a questa formula! Se l'assoluzione per insufficienza di prove venisse cancellata dal codice, non so quali potrebbero essere le conseguenze per molti cittadini. Meglio, so quelle che sarebbero le ingiuste conseguenze per molti cittadini e patroni. L'onorevole Gatto si rende sensibile alla definizione di piena onestà, anche per coloro che questa definizione non meritassero. L'insufficienza di prove — traducendola in linguaggio ippico — è la vittoria della prudenza in fotografia. La insufficienza di prove è onestà, confessione di falli-

bilità, è principio di civiltà superiore che ha consacrato sempre, in ogni tempo, lo *in dubiis pro reo*. Ma che si possa costringere il magistrato all'«*en plein*» o della condanna o della glorificazione è veramente troppo. Rifiuto il dilemma. Sarebbe ingiusto: perché gli onorevoli colleghi sanno che non ci si difende agevolmente sul terreno della moralità, dinanzi al giudice penale: la moralità è il tutto della vita più che il poco dell'episodio. Ma non è giusto, ed è pericoloso nei sensi contrapposti pretendere che il giudice nell'atto di non confiscare una libertà, debba consacrare un onore che sente, comunque, non pienamente consacrato dalle risultanze quante volte incerte!

Onorevoli colleghi, ho sentito parlare in un senso e nell'altro nei confronti della giuria e della partecipazione alla giuria delle donne. Io, notoriamente, non sono un donnaiolo — me sventurato? — e nemmeno un femminista, però quando si assumono determinati impegni si devono onorare. Personalmente gradirei che le onorevoli colleghe che mi ascoltano e che le donne che non mi ascoltano, si rendessero esse sollecite, come del resto molti uomini, nel farsi esonerare dal compito di partecipare alla giuria. Ciò per molte ragioni che non posso sviluppare nell'incalzare sempre più crudele dell'ora.

Dico però che se esse insistono, dal punto di vista costituzionale hanno ottimi argomenti. Come possiamo arrivare a delle distinzioni, a fare una casistica? Come si può assumere che, sedendo qui delle donne capaci, malgrado le espressioni caute e caste del collega Madia, di legiferare, esse non siano in grado di applicare la legge penale che esse hanno contribuito, e qualche volta con notevole contributo, a determinare?

Perché noi siamo perpetuamente nella condizione di una specie di mercato di vacche ideali: siamo larghi nelle proposizioni generiche e teoriche e poi confiscatori nelle applicazioni particolari e pratiche.

Quindi, da un punto di vista estetico, potrei dissentire dalla partecipazione della donna al giudizio; dissentire in valutazione etica; peraltro nella realtà del fatto costituzionale non credo sia facile contestare il consacrato diritto. A meno che non si consideri facile e giusto elidere ed eludere la Costituzione nella parte in cui è scritta.

Ugualmente, io ho delle preoccupazioni in relazione al potere autonomo ed indipendente della magistratura (parlo con assoluta franchezza ai magistrati nelle aule giudiziarie e quindi anche in quest'aula). Ma come pos-

siamo noi sottrarci ad un'altra delle norme costituzionali? Non poserò certo io a vestale della Costituzione, anche perché qualche volta la vestale non ha di che accendere il sacro fuoco, per molte ragioni che non è il caso di esporre discutendosi del bilancio della giustizia.

Infatti questa Costituzione che c'è, secondo coloro che l'hanno formulata da sinistra, per non essere osservata, qualche volta non c'è del tutto, perché non si è disposta tuttora la disciplina di organi fondamentali e costituzionali pur pomposamente annunciati.

Ma qui il discorso potrebbe debordare, mentre non vuole essere insidioso e non desidera divenire pericoloso. La Costituzione consacra il Consiglio superiore della magistratura. Non possiamo eludere la norma, e pertanto la dobbiamo applicare. Verissimo, onorevoli colleghi: la libertà del magistrato è problema che si risolve fundamentalmente nel costume. Io sono d'avviso che il magistrato è libero quando ha coscienza del suo dovere di essere libero; e quando il magistrato ha la coscienza del suo dovere di essere libero è difficile attentare alla libertà del magistrato.

Generalmente sono i pavidetti che si raffigurano delle intromissioni, ma i fieri che sanno respingerle sono stati vittoriosi anche nei regimi dittatoriali. La magistratura è stata sempre, provvidenzialmente, resistente passiva alle ingiustizie, e ricordo grandi magistrati che hanno saputo resistere a quelli che avevano e ostentavano un potere certamente maggiore di quello che assiste oggi il partito di maggioranza; il quale non abuserà del potere, comunque sapendo — e sapendo il paese — che ogni libero magistrato non può temere di non avere nel libero Parlamento fierezza di difesa.

È bandiera il Consiglio superiore della magistratura? Mi auguro che sia bandiera. La disciplina di esso ha bisogno di qualche cartello indicatore? Si legge sul cartello indicatore « svolta pericolosa »? Provvederà il modo della sua formazione: per tutte le garanzie, per le garanzie di tutti.

Io ho finito e credo, onorevole Presidente, di meritare veramente il suo elogio per l'eroismo della mia continenza. Il Presidente Macrelli — soltanto Presidente nel suo seggio ma di antica origine repubblicana — onorerà il sacrificio del deputato di parte monarchica. Mi lasci, per altro, onorevole Presidente, rivendicare che suprema garanzia è sempre il costume. Il richiamo ad esso

deve essere sinceramente sentito. Quando il costume è sano, veramente sono sani tutti gli organismi costituzionali (o, se permettete, istituzionali) ma la santità del costume non deve essere una vana espressione o ipocrita ostentazione.

Rifacciamoci alla bellezza e all'altezza dei principi. I principi si sublimano veramente nella fede e nell'attuazione della giustizia! (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Silvestri, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dagli onorevoli Capalozza, Buzzelli e Gorrieri:

« La Camera,

considerata la necessità di aggiornare il regolamento degli istituti di prevenzione e di pena per adeguarlo a moderne esigenze e per renderlo più aderente alla Carta costituzionale,

impegna il Governo

a promuovere la più vasta revisione dello stesso e, in via di urgenza, ad eliminare le più gravi anomalie, che in esso si riscontrano, anche sulla base delle proposte di legge da tempo presentate ».

L'onorevole Silvestri ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

SILVESTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se potesse ancora sussistere in taluno la preoccupazione di doversi ripetere, credo che forse mai come in questa discussione sul bilancio della giustizia detta preoccupazione avrebbe ragione d'essere, poiché oggi, forse, non si può che sottolineare il fatto — e lo riconosce lo stesso relatore — che, con il passare del tempo, questi problemi dell'amministrazione della giustizia, per lunghi anni agitati e discussi, sono divenuti ancora più seri e indifferibili.

Certo è che all'attesa del paese e all'urgenza di soluzioni da tanti reclamate, e non di nostra parte soltanto, non si è saputo o voluto soddisfare, impostando, così come era necessario, una politica nuova che, attraverso riforme essenziali e indilazionabili, per troppi anni studiate e mai attuate, mirasse a rendere più funzionale e aderente alla Carta costituzionale questo settore tanto importante della pubblica amministrazione.

Critiche aspre e giustificate accompagnarono, negli anni scorsi, le proposte e i suggerimenti che venivano dai diversi settori. Oggi occorre ripeterle, per rimarcare ancora una volta, ignorando le solite affermazioni di

vuoto ottimismo e i tentativi non meno abituali di sfuggire alla sostanza del problema, l'insufficienza evidente degli stanziamenti, che riducono in cifre un immobilismo quanto mai deplorabile, e la penosa situazione di certi istituti che non rispondono più alle esigenze di una nazione civile, e che non si vogliono ancora adeguare al rinato costume democratico e costituzionale.

Il problema stesso del quale assai brevemente intendo occuparmi, nella speranza di riuscire ad illustrarne gli aspetti essenziali, il problema cioè dell'istituto penitenziario, può essere bene indicato tra gli altri, spesso più importanti, a riprova di tale deprecata situazione.

Risale, che io rammenti, al 1948 una prima seria discussione sulle condizioni dell'istituto penitenziario nel nostro paese: e fin da allora si convenne sulla necessità di una riforma radicale, sulla esigenza di costruire nuovi stabilimenti e della creazione di istituti di lavoro presso tutti gli stabilimenti di pena. Da allora, e per tutti questi anni trascorsi, i ministri succedutisi alla direzione del dicastero della giustizia confermarono più o meno tali intendimenti, e concludendo le appassionante discussioni che su tale questione si ebbero, assicurarono più volte il loro interessamento.

Non credo però che si possa oggi sostenere obiettivamente che passi, non dirò decisivi, ma sia pure di un certo rilievo, siano stati compiuti, così da consentirci di ritenere che sia stata veramente compresa la necessità di passare, dalle consuete affermazioni di buona volontà o dalle posizioni di imperdonabile pregiudizio, ad atti concreti di rinnovamento, ai quali ci richiama indiscutibilmente quell'articolo 27 della nostra Costituzione che costituisce l'unica base sulla quale il nuovo edificio può e deve sorgere e svilupparsi.

Non intendo particolarmente attardarmi sul problema dell'edilizia carceraria, sia esso considerato dal punto di vista della capienza che delle condizioni di tanti vecchi edifici, che ai criteri diversi dell'epoca in cui furono costruiti, aggiungono il logoramento operato dal tempo. Di ciò si disse altre volte e si è detto ancora da altri colleghi, i quali si sono soffermati a considerare le tremende conseguenze che si determinano su coloro che in questi edifici sovraffollati ed antigienici, consumano ogni giorno un po' della loro triste esistenza.

Ma non si può certamente sorvolare su tale questione, poiché è la stragrande maggioranza della popolazione carceraria, che ne soffre

ed è minata dalle più gravi malattie: dalla lue alla tubercolosi, ad altre non meno gravi affezioni del corpo e della mente, che gli ancor sani contraggono dovendo vivere in celle troppo anguste, senza aria, senza luce, senza gabinetti, assieme ad altri detenuti malati.

Non tanto di ciò comunque io voglio occuparmi, quanto del clima nuovo che nelle carceri bisogna creare, poichè nuovi e moderni edifici non sarebbero, essi soli, sufficienti a risolvere la questione più seria e certamente fondamentale del grande problema sociale di un luogo di pena che non sia palestra di delitti e fattore di maggiore pervertimento, ma luogo di rieducazione, di lavoro e di emenda di colui che si macchiò di una colpa e subì i rigori della legge.

Abbiamo accennato al fatto che un gran numero di carcerati è consumato da gravi malattie: non possiamo in effetti dire nemmeno quanti, ad esempio, siano i detenuti tubercolotici per quanto si sappia che la cifra approssimativa è straordinariamente preoccupante. Portiamo la tremenda responsabilità della indiscutibile insufficienza dell'assistenza sanitaria che non consente di dire quanti, mai forse visitati e curati, siano effettivamente minati da questo o da altri mali inesorabili, quanti di conseguenza siano, specie se costituzionalmente predisposti, esposti al pericolo imminente del contagio: non abbiamo sanatori adatti, è inadeguato grandemente il numero dei medici alienisti e dei sanitari in genere, i quali d'altronde sono remunerati in maniera assolutamente ingiusta, con le conseguenze che è fin troppo facile immaginare e che non sono certamente sfuggite a chi abbia, sia pure occasionalmente, conosciuto tale ambiente. Non diciamo che non sia stato fatto nulla: affermiamo che è stato fatto troppo poco e non solo in direzione delle attrezzature e del numero dei sanitari, quanto in direzione della umanizzazione del trattamento da usare ai malati. Chi parla fu, un giorno non lontano, testimone di una scena pietosa svoltasi in un'aula della corte d'appello di Roma ove un detenuto malato, dichiarato « trasportabile » da un medico di *Regina Coeli*, dovette essere di urgenza soccorso da un sanitario presente. in quanto colpito da un nuovo e prevedibile attacco del male.

E. per passare rapidamente ad un altro aspetto della vita del detenuto, occorrerà accennare alla fondamentale importanza del lavoro nel carcere. Ma, quante carceri non possono offrire un lavoro ai detenuti che pressantemente talvolta lo richiedono poichè sen-

tono il pericolo insito nella inerzia che porta all'abbattimento ed al vizio peggiore?

Anche in questa direzione molto deve ancora esser fatto, sia in relazione alla necessità di creare una possibilità di lavoro in tutti gli stabilimenti di pena, sia in relazione al problema di un'equa retribuzione del lavoro medesimo. Attualmente, i detenuti sono sottoposti ad un vero e proprio inumano sfruttamento, poiché da nessuno potrà essere sostenuto che sia da considerarsi giusta la mercede giornaliera che si sostanzia in quelle cifre alle quali si è riferito l'onorevole relatore, e nelle quali è compresa la quota che va all'erario. E non v'è bisogno di aggiungere a quali forme di supersfruttamento porti il sistema in uso in vari stabilimenti e per certi tipi di lavorazione, di commisurare la mercede alla quantità del prodotto o di costringere, così come è accaduto per molto tempo, ad esempio, nello stabilimento di Paliano, a lavori pesanti, protraendo per ore una giornata normale, senza per altro concedere quel compenso che oltre a incoraggiare il detenuto a coltivare le proprie esperienze e ad accrescerle, avrebbe talvolta consentito allo stesso di pensare con minore preoccupazione al gravissimo disagio di una disgraziata famiglia.

E per le scuole, onorevole ministro? Ben poche, circa un centinaio, e scarsamente funzionanti e frequentate; solo qua e là qualche tentativo di corsi di avviamento professionale che pure dettero risultati apprezzabili.

Ma su tutto e su tutti, a dimostrare quanto ancora si risenta delle arcaiche concezioni del diritto di punire e della pena, sta quel monumento di medievale iniquità costituito dal regolamento degli istituti di prevenzione e di pena, approvato nel 1931. Si è fatto talora merito ai guardasigilli che l'hanno preceduta, onorevole ministro, di essere intervenuti a correggere talune norme di contenuto quanto mai odioso ed inumano. Ma, anche se ciò fosse vero, quante altre ne sono rimaste ancora in vigore! È forse per questo mutata sostanzialmente la condizione giuridica del detenuto? È oggi salvaguardata la sua personalità, dal punto di vista morale e fisico? Può dirsi attuato, nei confronti dei detenuti, il disposto costituzionale del rispetto e della tutela della personalità umana? Tutto ciò non può assolutamente essere sostenuto, e non vorrei che ella ci rispondesse — così come nel 1952 rispondeva l'allora ministro Zoli, il quale, dopo aver esternato la sua preoccupazione, addirittura il panico che lo pervadeva all'idea di una qualsiasi riforma, affermava che non vi era alcun bisogno, per

cambiare le cose, di modificare regolamenti ed articoli di legge.

Mi consenta di credere, onorevole De Pietro, che ben altra sarà la sua, più seria, più onesta, più impegnativa risposta; e di pensare ancora che, di fronte alla esigenza morale da tutti affermata di modificare radicalmente una ben triste ed iniqua situazione, ella non parlerà (come allora l'onorevole Zoli) di « eccessive comodità » che toglierebbero alla pena quel carattere afflittivo che le apparterebbe, laddove da noi si chiede la eliminazione di brutture, come alcuni tipi di punizioni di sapore medioevale, crudeli e insane limitazioni del passeggio, della ricreazione, delle attività intellettuali, un trattamento più umano ed il godimento di diritti i quali non possono essere lasciati alla discrezione di questo o di quel direttore, di questo o di quell'altro agente di custodia, ma debbono essere garantiti da norme le quali si ispirino a moderne e civili esigenze.

E già che abbiamo accennato a coloro ai quali è demandata la custodia dei detenuti ed il mantenimento dell'ordine e della disciplina negli stabilimenti di pena, non sarà male dire subito quanto, anche in questo settore, abbia lasciato a desiderare la politica del Governo.

Esiste ancora un problema del numero, esiste un problema della posizione giuridica di molti di essi (quelli ad esempio delle carceri mandamentali), esiste il problema di un trattamento economico quanto mai inadeguato a far fronte al costo della vita, ed esiste infine il problema di una loro migliore qualificazione, specie per quanto riguarda coloro che sono addetti alle carceri dei minorenni ed alle case di rieducazione, i quali evidentemente, avendo un compito particolarmente delicato, debbono essere posti nelle condizioni di poter assolvere con capacità ed intelligenza alle loro funzioni, cosicché il minore trovi fra costoro chi lo indirizzi, non nelle forme in uso della repressione e della applicazione rigida di una disciplina non compresa, ma con mano paterna, verso una più giusta valutazione del bene e del male, verso quella retta via dalla quale, sempre per motivi di ordine familiare, economico e sociale, ebbe ad allontanarsi.

È stata da più parti e dallo stesso relatore sottolineata la necessità della creazione di un corpo degli agenti di custodia quanto mai qualificati; ma anche per questo dovrà ravvisarsi la opportunità che un regolamento carcerario più umano indichi agli agenti quanto da essi si esige e li faccia sentire

investiti di una funzione sociale di particolare valore, proprio perché orientata indiscutibilmente all'opera sublime della redenzione. E non è lecito ignorare che anche da tanti fra questi, che sentono tale giusto indirizzo e si sforzano di adeguarvi la propria attività, è invocata ed attesa una revisione profonda dell'attuale regolamento, affinché una nuova disciplina della materia li preservi da angosce, da ingiuste persecuzioni, alle quali si espongono ogni qualvolta tali moderne esigenze trovino nelle mentalità retrive di un qualsiasi superiore, ispirate alla lettera ed allo spirito del vecchio regolamento, un ostacolo ed una sanzione.

D'altronde, per tornare all'oggetto delle nostre particolari attenzioni, dal quale per altro non ci siamo mai allontanati, è vero o non è vero che studi approfonditi della materia sono stati da tempo esauriti? È vero o non è vero che esiste di già un progetto di un nuovo regolamento che ancora non può essere valutato e discusso?

Se ciò è vero, e anche nella ipotesi che ciò non fosse per deplorabile trascuratezza di un così imperioso dovere, cosa si aspetta a presentarlo alla valutazione ed alla approvazione del Parlamento?

Noi, di questa parte, abbiamo da tempo indicato le linee fondamentali ed i criteri ai quali un nuovo regolamento degli istituti di prevenzione e di pena dovrebbe ispirarsi. Abbiamo anche sostenuto e sosteniamo come la riforma non possa fermarsi ad alcuni particolari che colpiscono magari per il carattere terroristico che li pervade, che essa deve rappresentare l'attuazione del precetto costituzionale, cosicché nessuno possa ancora concepire la pena come un castigo con finalità retributive e intimidative, per cui non è sufficiente lo stato di detenzione ma occorra acuirlo e renderlo il più intollerabile possibile.

Dobbiamo innanzitutto, come abbiamo già detto, curare il sistema del lavoro nelle carceri, aggiornando ed adeguando le norme relative alla retribuzione; dobbiamo dare maggiore incremento all'istruzione nelle carceri, intensificando soprattutto i corsi di istruzione professionale che diano al condannato la possibilità di guardare con una qualche fiducia al giorno in cui uscirà dal carcere e gli consentano di fare passi effettivi in avanti verso la sua rieducazione; dobbiamo liberare il detenuto dalla diffidenza e dalla paura consentendogli di pensare di aver anche lui diritto ad una tutela giuridica; dobbiamo sopprimere nella nostra legislazione carceraria quanto è impregnato di feudalismo

e di stupido rigorismo; le limitazioni al passeggio, alla parola, alla corrispondenza: le punizioni disumane, come le celle a pane e acqua ed il cosiddetto « panaccio », le case di rigore, la matricola che si sostituisce al nome e cognome del detenuto; dobbiamo democratizzare i consigli di disciplina e proporzionare più equamente le sanzioni alle mancanze e consentire il controllo più pieno sulla esatta osservanza della legislazione che regolerà la materia, così da impedire e prevenire brutalità ed abusi che in numerosi casi hanno purtroppo profondamente colpito la opinione pubblica.

Da alcuni deputati di questo settore da tempo sono state presentate proposte di legge tendenti alla eliminazione in via di urgenza degli aspetti più odiosi che l'attuale regolamento presenta.

Si affronti pertanto con decisione e con fede, onorevole ministro, tale problema, al quale si è cercato da più parti di dare il posto che merita.

Noi abbiamo presentato un ordine del giorno che pensiamo debba trovarla consenziente unitamente ai colleghi di tutti i settori.

Ci auguriamo pertanto sinceramente di non dovere ancora una volta concludere così come è stato necessario nel passato e di poter ascrivere a suo merito la soluzione da tutti voluta di tanto importante problema morale e costituzionale. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dall'onorevole Buzzelli:

« La Camera

impegna il Governo

a dare attuazione all'obbligo costituzionale sul Consiglio superiore della magistratura, che garantisca l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario nel suo complesso, ivi compresi gli organi del pubblico ministero ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

**CAPALOZZA.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, a quasi sette anni di distanza dalla entrata in vigore della Carta costituzionale non tanto non è stato attuato il precetto costituzionale sul Consiglio superiore della magistratura, quanto neppure si sono fatti passi innanzi sulla strada della autonomia e della indipendenza dell'ordine giudiziario. E ciò malgrado le belle e lusinghevoli parole e le ricorrenti solenni promesse, che infinite volte abbiamo sentito in Parla-

mento e fuori del Parlamento: parole elusive di concrete effettuazioni, promesse menzognere a nascondimento di contrari propositi.

Già nel 1952 il procuratore generale della Suprema Corte di cassazione nel suo denso e solido discorso inaugurale di quell'anno giudiziario avvertiva: « Autonomia ed indipendenza sono termini che si integrano. Sarebbe vana espressione quella dell'articolo 107 della Costituzione che proclama i giudici soggetti soltanto alle leggi, se questi non avessero pienezza di libertà ». Un altissimo magistrato, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, il professor Ernesto Battaglini, nell'organo ufficiale dell'associazione, commentava così: « La inscindibilità del binomio autonomia-indipendenza è veramente il fulcro della riforma ed ha nella Costituzione una conferma che non potrebbe essere più categorica e, nello stesso tempo, una completa formulazione che non potrebbe essere più precisa, più chiara, più impegnativa. Nell'ordinamento giudiziario l'autonomia è il presupposto necessario e indispensabile della indipendenza: e l'autonomia non può destare preoccupazioni; sarà sempre il fattore più efficace di una sempre maggiore elevazione intellettuale e morale della magistratura ».

Non tutti i magistrati meritano l'indipendenza, d'accordo. Anche a non volere riaprire la non degna pagina del processo D'Onofrio per diffamazione a mezzo della stampa con facoltà di prova contro un gruppetto di fascisti, i quali sono stati assolti dal tribunale di Roma pur non avendo fornito la prova della verità dei fatti, essendosi attribuita efficacia discriminante alla opinione soggettiva della verità, in ispregio alla costante e incontrastata giurisprudenza del Supremo Collegio (indirizzo nuovo e abnorme che, giustamente, non è stato ripetuto dal tribunale di Milano nel processo contro Guareschi, forse perché il querelante non era un comunista, ma era l'onorevole De Gasperi); anche a non volere tornare alla famigerata sentenza Maugeri, nella quale l'estensore, costretto a condannare i diffamatori dell'ammiraglio che lo avevano accusato di tradimento e che non avevano raggiunto la prova dei fatti, trovò modo di affermare nella motivazione che l'ammiraglio era un traditore; e a non voler tornare alla sentenza contro Gray e Dadone, condannati sì per vilipendio — che in realtà, sotto il profilo giuridico, non esisteva — contro il governo in persona del conte Sforza, tacciato di tradimento e soggezione allo straniero, nella quale l'estensore si è compensato con un basso sfogo di an-

mosità politica, affermando: « Se ai due prevenuti, invece del delitto di vilipendio del governo, fosse stato contestato quello di diffamazione del conte Sforza su querela di quest'ultimo che avesse concesso la facoltà di prova, è indiscutibile che gl'imputati sarebbero andati esenti da pena per avere il Gray ampiamente dimostrato la verità degli addebiti »; e a non voler parlare della sentenza contro Masetti, imputato e condannato per attività antinazionale di cittadino all'estero, ai sensi dell'articolo 269 del codice penale, per trasmissione di un disco inciso a Terni e trasmesso da radio Praga, con questo peregrino argomento: « Il Masetti si trovò certamente all'estero con la sua voce e con il suo pensiero », e con altri argomenti che integrano una autentica apologia del fascismo, su cui si è intrattenuto poc'anzi il collega Buzzelli; anche a non voler riaprire, dicevo, queste pagine e a non voler parlare di queste brutture, consentite che vi presenti, onorevoli colleghi, con la nuda eloquenza del contrasto, la breve cronaca giudiziaria, che è riportata nell'ultimo fascicolo del *Ponte*, del giugno scorso:

« Reggio Emilia, 24. Il sacerdote Don Italo Paterni, insegnante di religione nell'istituto tecnico, imputato di diffamazione per avere detto agli studenti che « i fratelli Cervi erano borsaneri e sono stati fucilati più per questo fatto che per altro », è condannato dal pretore a 20 mila lire di multa col beneficio della condizionale.

« La Spezia, 26 maggio. Lauretta Masiero, di professione *soubrette*, è dichiarata in contravvenzione per avere attraversato la strada mentre il semaforo segnava il rosso. Richiesta delle sue generalità, risponde: « Sono la Masiero ». E poiché il vigile insiste per sapere il nome, replica: « Si vede che lei non è mai stato a teatro ». È condannata a cinque mesi di reclusione e a 12 mila lire di multa, a seguito di denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

« Bologna, 28 maggio. La signora Vittoria Tarozzi, consigliere comunale di quella città, recatasi in prefettura a conferire col prefetto, viene invitata da questo ad uscire dalla stanza e viene accompagnata fuori da un agente; sulla soglia, prima di uscire, ella dice al prefetto: « Lei è un maleducato ». Viene denunciata, arrestata, giudicata e condannata dal pretore a un anno di reclusione senza condizionale.

« Milano, 29 maggio. Quattro carabinieri, imputati di aver seviziato un detenuto, Rodolfo Mascheroni, sospettato di omicidio

e riconosciuto poi innocente, sono condannati dal tribunale a pene oscillanti tra i tre e i sette mesi di reclusione, con il beneficio della condizionale».

Orbene, onorevoli colleghi, è indipendente la magistratura? Qualcuno, malgrado tutto, risponde che sì, che la magistratura è oggi indipendente. Udite. Durante la campagna elettorale che condusse al 7 giugno, erano state presentate, anche da senatori e da deputati, delle denunce contro vescovi e cardinali per violazione dell'articolo 71 della legge sulle elezioni. Alcune magistrature avevano disposto l'archiviazione delle denunce. Ed ecco l'onorevole guardasigilli di allora — che non era l'onorevole De Pietro, ma l'onorevole Zoli — fare all'agenzia *Ansa* questa stupefacente dichiarazione: «È in atto una manovra a scopo di meschina propaganda elettorale. Sarebbe invero prova di assai scarsa intelligenza ritenere che i vescovi italiani possano essere tratti dal compiere quello che essi ritengono loro dovere da una «denuncia infondata». L'esempio del clero cattolico di oltre cortina dovrebbe avere insegnato qualche cosa. Ma sarebbe stato stolto pensare che il presentarsi in veste di parlamentari alla magistratura potesse impressionare questa e far sì che essa confondesse l'uso legittimo da parte dei vescovi del proprio ministero garantito dal Concordato con l'abuso punito dalla legge. Ho appreso quindi come cosa naturale che talune magistrature abbiano già proceduto all'archiviazione, il che vuol dire praticamente abbiano «cestinato» le denunce».

Ora, non intendo qui entrare nel merito della questione giuridica, che è assai delicata, ardua e sottile. Voglio solo, onorevoli colleghi, onorevole ministro, osservare con un magistrato di alta levatura e di intemerata coscienza, il Peretti Griva, che «quello che deve essere considerato come una grave indelicatezza e un difetto di sensibilità per un ministro della giustizia, è la sua apodittica ed assoluta approvazione di una tesi, quando ancora sussistevano delle pendenze identiche su cui il magistrato non aveva emesso alcuna decisione. L'approvazione o la censura possono essere consentiti in simile ipotesi ad un giurista, ma non possono essere permessi al ministro, che può determinare nei magistrati che si ritengono subordinati quel timore reverenziale, che fa sì che il giudicante venga suggestionato dall'autorità e reso meno libero e sereno nel suo giudizio». «Dovrebbe bastare una simile possibilità» — aggiunge il Peretti Griva — «per far astenere il guardasigilli dal-

l'esprimere dei giudizi riservati ai magistrati, che egli, proprio perchè ministro di grazia e giustizia, sarebbe particolarmente tenuto a rispettare nella loro indipendenza».

Onorevoli colleghi, sulla scorta di siffatte dichiarazioni del ministro guardasigilli di allora (che ha fatto persino un viaggio circolare presso le autorità giudiziarie dinanzi a cui erano pendenti le denunce) v'è un pretore, il pretore di Tropea, che si dà ad affermare addirittura che non è punibile, «per legittima difesa», il sacerdote che abbia ammonito in chiesa i fedeli a non votare per determinati partiti, adducendo che questi perfessano la persecuzione e la deportazione dei cristiani!

Ho un altro esempio *éclatant* da addurre. Il 24 aprile 1953 è stata presentata ad un procuratore della Repubblica una denuncia per il reato di stampa e di diffusione di pubblicazioni a contenuto raccapricciante e di incitamento dei giovani alla corruzione e al delitto. Presso le sezioni della C. I. S. L. e presso un ricreatorio parrocchiale di una cittadina marchigiana, erano stati posti in circolazione e personalmente, ripetutamente e gratuitamente consegnati a fanciulli e ad adolescenti, degli opuscoli, che indubbiamente sono diretti a favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina morale.

Si tratta di opuscoli diffusi anche a Torino, a Roma ed altrove, dal titolo: *Il Falco verde*, editi a Torino con autorizzazione del tribunale di Roma del 15 settembre 1952.

Non soltanto vi si esaltano le imprese cruente del protagonista, ma si additano ad esempio e se ne esorta l'imitazione.

Nell'ultima pagina, si legge: «Dovunque passa, il Falco verde lascia il suo messaggio di sfida. Anche tu, al termine della tua impresa, puoi lasciare il marchio del Falco verde, simbolo di speranza e di audacia. Eccoti dieci messaggi uguali a quelli del Falco. Faranno tremare i tuoi avversari».

Non possono esservi dubbi circa il tipo di gesta cui ci si riferisce, perchè nella copertina v'è l'immagine di una persona assassinata e, su di una porta, un coltellaccio grondante sangue, che inchioda il messaggio: «Il Falco verde non perdona!».

Poiché del circostanziato esposto presentato all'autorità giudiziaria della Repubblica non si conosceva l'esito, malgrado i lunghi mesi trascorsi, ebbi a interrogare, col collega Massola, il guardasigilli «per sapere se e quali indagini siano state effettuate, se e quali denunce siano state sporte per la stampa e la diffusione, in periodo elettorale, di materiale di propaganda incitante all'odio

e al delitto, con particolare riferimento ai cosiddetti quaderni del *Falco verde*, distribuiti da parrocchie e da sezioni della C. I. S. L. e dei partiti dell'apparentamento ».

La risposta del ministro, pervenutami il 5 giugno 1954, è la seguente: « Contro la diffusione in periodo elettorale dei quaderni del *Falco verde* fu presentata denuncia al procuratore della Repubblica, il quale per altro ha archiviato la denuncia perché infondata ».

Ecco, onorevole ministro, la vostra indipendenza della magistratura! È sufficiente che delitti per cui è comminata una pena fino a cinque anni di reclusione dalla legge speciale sulla stampa siano commessi da persone gradite al Governo, perché si giunga, non so se per ordine del ministro o per il conformismo di un procuratore della Repubblica, non dico ad una assoluzione, ma addirittura al provvedimento di archiviazione!

Non tutti i magistrati, si chiede il Peretti Griva, meritano per qualità morali e intellettuali l'indipendenza? « È vero, egli risponde — e noi rispondiamo con lui — « ma se il rilievo dovesse avere conclusione per sconsigliare l'aggiornamento del problema giudiziario con la Costituzione, la soluzione sarebbe differita per una questione di precedenza che basterebbe di per sé a paralizzare ogni riforma. Venga l'indipendenza e con questa si svellano energeticamente i rami non sani. L'elevazione dei residui, e sono molti, verrà da sé, perché la libertà eretta a sistema ha anche il pregio di rafforzare il carattere e di temprarlo per i momenti più gravi, quando la selezione si ispiri a criteri di opportuna severità. Più i tempi sono difficili, più si giova il paese di una magistratura forte e dignitosa ».

Rammentiamo con commozione il coraggioso inizio, da parte del presidente della sezione di accusa e del sostituto procuratore generale di Roma, della istruttoria per l'assassinio di Stato dell'onorevole Giacomo Matteotti. Allora il governo fascista adoperò ipocritamente l'arma subdola e vile della promozione: *promoveatur ut amoveatur*. Rammentiamo ancora, per andare indietro nella storia, l'atto di accusa, da parte di alcuni membri dell'Alta Corte francese, contro l'usurpatore Napoleone III all'indomani del colpo di Stato del 1851. Il giorno dopo essi furono imprigionati. « È difficile — annota a questo proposito il Peretti Griva — che si improvvisino codesti atteggiamenti di assoluta dedizione al religioso dovere del giudice. Essi si rendono possibili solo di fronte ad una elevata tradizione di fiera indipendenza ».

L'onorevole Bettiol, anticipando probabilmente le determinazioni del Governo nel suo annunciato progetto sul Consiglio superiore della magistratura, che mi si dice essere stato già redatto e trovarsi ora dinanzi al Tesoro per le sue osservazioni, non vuole che il pubblico ministero sia sottratto alla dipendenza dell'esecutivo. All'onorevole Bettiol rispondono le assemblee, i voti, gli ordini del giorno, la stampa di categoria dei magistrati. Rispondono, da ultimo, le parole di un egregio magistrato del pubblico ministero, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona, l'avvocato Vincenzo Savina, che nel convegno di studi di quella sezione dell'Associazione nazionale dei magistrati, che si è tenuto ad Ancona, nel capoluogo della mia regione, nei giorni 20 e 21 giugno scorso, ha dimostrato nella sua lucida relazione che il potere della magistratura è ambito esclusivo e comprensivo degli organi giudiziari, siano essi giudici o organi del pubblico ministero; che i soggetti preposti al pubblico ministero sono magistrati che si distinguono da quelli giudicanti soltanto per le diversità delle funzioni giudiziarie; che per i magistrati del pubblico ministero il nuovo ordinamento giudiziario richiamato dall'articolo VII delle disposizioni transitorie e finali della stessa Costituzione dovrà fissare le garanzie per un libero ed indipendente espletamento della loro funzione, attribuendo loro le stesse garanzie che per i magistrati in funzione giudicante.

E questo egregio magistrato esamina poi, sotto il profilo storico e sotto il profilo sostanziale, la figura del rappresentante del pubblico ministero e precisa: « Il pubblico ministero è un organo che trova la sua abilitazione, al pari dei giudici, attraverso il superamento del concorso in magistratura ed è scelto nella generale categoria dei magistrati al fine di svolgere il suo particolare *officium*; ed anche in riferimento alla sua funzionalità la natura giudiziaria del pubblico ministero non può essere obliterata e messa in dubbio ».

Ma all'onorevole Bettiol aveva già risposto oltre cinquant'anni or sono un giurista che ha onorato la scienza del nostro paese ed ha onorato il Parlamento italiano, l'onorevole professor Emanuele Gianturco, il quale, nella tornata del 20 marzo del 1903, ebbe ad affrontare il problema della indipendenza della magistratura in genere e del pubblico ministero in specie ed ebbe, fra l'altro, a dire: « Credo che sia ormai tempo di affermare risolutamente questo principio liberale dell'indipendenza del pubblico mini-

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

stero, trascinato, dall'indole stessa del suo ufficio, nelle più aspre lotte, nelle più fiere contese. Dopo la legge del 1890 e dopo lunghe controversie, il carattere dell'istituto del pubblico ministero come istituto giudiziario venne presso di noi chiaramente riconosciuto. Soggiungerò anche che molti illustri rappresentanti del pubblico ministero piuttosto che divenire, come in Germania, semplici funzionari amministrativi, preferirebbero di gettare la toga, imperocché non consentirebbero mai di essere equiparati ai delegati di pubblica sicurezza oppure ai questori». Pare che il vostro intendimento, signori del Governo, sia proprio di equiparare il magistrato del pubblico ministero a un poliziotto agli ordini del potere esecutivo.

Concludo con il monito severo e fervido di uno studioso, di un democratico conseguente, di un insigne parlamentare, l'onorevole Giovanni Conti di parte repubblicana. Egli scrisse qualche tempo fa parole oneste e gravi, che io ripeto stasera: « Il magistrato deve essere sollevato dalla condizione di paura nella quale ancora vive; deve essere liberato dalla paura del sopravvento del potere esecutivo, dalla paura dell'azione del ministro e del Governo. Dite finché volete che ministro e Governo non violeranno mai l'indipendenza del magistrato. È facile rispondere che il magistrato avrà sempre paura. Il magistrato deve essere lasciato tranquillo. La giustizia si può avere quando il magistrato non è disturbato. Lasciatelo tranquillo, il magistrato! Questa è la nostra invocazione: autonomia e indipendenza per la magistratura devono significare che al magistrato il potere esecutivo non deve dire parola, mai!». (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Vischia. Ne ha facoltà.

**VISCHIA.** Rinunzio a parlare, riservandomi di svolgere eventualmente un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio a domani il seguito della discussione.

#### Annunzio di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**GUERRIERI, Segretario,** legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le ragioni per le quali è stata disposta la soppressione

dei distretti militari di Ragusa e di Enna, atto che ha provocato un vivissimo malcontento e grave danno a numerosissimi cittadini.

« Per conoscere altresì — qualora il provvedimento sia stato suggerito da ragioni di economia e tenuto conto che i distretti stessi hanno sede in comuni capoluogo di provincia — se non intenda revocare o almeno sospendere il provvedimento fin quando lo stesso non verrà esteso: *a*) alla totalità dei distretti che hanno sede in comuni non capoluogo di provincia; *b*) a quei distretti secondari oltre il principale che hanno sede in diverse città d'Italia; *c*) ai distretti che hanno sede nei capoluoghi di provincia della stessa importanza di Ragusa e di Enna.

(1109)

« SPADOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere:

*a*) dal primo: se è a sua conoscenza dello stato anormale in cui si è venuta a trovare la cittadina di Passignano (Perugia) in seguito alla crisi della S.A.I. che ha costretto le maestranze e i tecnici, che da oltre quattro mesi sono senza salari e stipendi, ad occupare la fabbrica; che tale fatto si è riverberato in tutta la vita economica, igienica e sociale cittadina, per cui si è giunti perfino alla mancanza di rifornimenti di farina da parte dei molini ai forni locali determinando uno stato di vera costernazione fra quelle laboriose popolazioni; e quali provvedimenti intenda prendere per rimediare ad un tale insopportabile stato di cose;

*b*) dal secondo: se non ritiene opportuno intervenire sollecitamente:

1°) per cercare, con affidamenti di commesse da parte dello Stato, nuove occasioni di lavoro;

2°) per indurre gli industriali a compiere, per lo meno, il loro primo dovere che è quello del pagamento dei salari e degli stipendi;

3°) per svincolare, magari con congrui accenti, i crediti che per commesse eseguite e per danni di guerra la S.A.I. vanta dall'Amministrazione dello Stato.

(1110)

« MATTEUCCI, FORA, BERARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere in base a quale disposizione la polizia di Roma ha vietato agli operai della delegazione della Richard-Ginori dello stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze) di entrare in città, non solo

in gruppo, ma anche individualmente o a piccoli gruppi, in bicicletta, giungendo, praticamente, fino al sequestro temporaneo delle biciclette stesse. Non appare infatti possibile vietare ad un cittadino di usare di qualsiasi mezzo di trasporto esso ritenga opportuno, tanto più che la delegazione operaia della Richard-Ginori ha attraversato tutta l'Italia centrale, da Firenze a Roma, in bicicletta, senza che nessuna autorità si sentisse autorizzata ad impedirlo.

(1111) « MONTELATICI, PIERACCINI, CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per sapere se corrisponde a verità la notizia diffusa dalla stampa cittadina circa l'intendimento di codesto Ministero di sfrattare le organizzazioni democratiche dalle sedi attualmente occupate su regolare assegnazione avvenuta a suo tempo da parte di codesto Ministero, legalmente locate con contratto di affitto e riconosciute insfrattabili dall'autorità giudiziaria, valendosi di decreti di sfratto amministrativi che codesto Ministero sembrerebbe avere già firmati.

« Si rileva che la messa in atto di tali provvedimenti metterebbe, fra l'altro, la più forte organizzazione sindacale (185 mila organizzati) nell'impossibilità di funzionare e ciò non potrebbe non determinare una giusta e forte reazione da parte del popolo fiorentino con grave pregiudizio dell'ordine pubblico.

(1112) « MONTELATICI, PIERACCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se abbia fatto o intenda fare le giuste rimostranze e proteste all'Ambasciata degli Stati Uniti d'America per l'offesa fatta alla civilissima città di Cagliari, martire della passata guerra e decorata di medaglia d'oro, in un foglio di informazioni U.S.A. distribuito a tutti i marinai e « marines » americani che sbarcano nella stessa città, nel quale si contiene questa frase:

« La parte più alta della città è un dedalo di viuzze strette e di vicoli bui e il personale è esposto al rischio di essere aggredito, rapinato o malmenato. Di notte folle di elementi indesiderabili si radunano nei pressi delle banchine e molti hanno perso il portafoglio e oggetti di valore ».

« E se non ritenga di far presente alla stessa Ambasciata americana che prima di oltraggiare la onesta popolazione di una città del nostro Paese e il popolo sardo sarebbe bene ricordare le vaste e allarmanti forme di

criminalità associata che esistono in America e il dovere elementare di non considerare il nostro Paese come una spregevole colonia.

(1113) « BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché vengano rapidamente rispettate le vigenti disposizioni limitatrici della vivisezione di animali, quando devesi lamentare negli ultimi tempi un aumento considerevole ed indiscriminato di tali pratiche in istituti più o meno qualificati, spesso da parte di giovanissimi studenti, con assai scarso ed inutile profitto ai fini scientifici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6154) « CHIARAMELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno disporre che all'attuale nome della stazione ferroviaria di « Pietrarsa » sia aggiunto quello di « San Giorgio a Cremano », del popoloso comune, cioè, che si serve esclusivamente della predetta stazione.

« Il Ministero dei trasporti — alle numerose richieste in tal senso del comune di San Giorgio a Cremano — rispose in un primo tempo proponendo la semplice dizione « San Giorgio a Cremano » e, successivamente, rigettando ogni proposta per l'eccessiva lunghezza derivante dall'unione dei due nomi.

« L'interrogante fa presente che, esistendo numerosi precedenti in proposito, tali ragioni si appalesano inconsistenti, anche considerando i motivi indicati dall'Amministrazione comunale interessata, in vari esposti alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6155) « MUSCARIELLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se, in seguito al tragico episodio di Scanno in provincia di Aquila, nel quale hanno trovato la morte cinque persone, non ritenga opportuno ed urgente emanare più rigorose disposizioni onde evitare il ripetersi di altre esplosioni che, purtroppo, si verificano sovente nelle fabbriche di fuochi pirotecnici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6156) « DEL FANTE ».

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori già in corso per la costruzione dell'acquedotto di Sarconi (Potenza), sollevando una ondata di malcontento della popolazione interessata; per conoscere, inoltre, se risponda a verità la notizia secondo cui sarebbero state esercitate pressioni da parte di alcuni piccoli proprietari della zona « Fabbricata » (dove dovrebbe essere attinta l'acqua), adducendo lo specioso pretesto che il progettato acquedotto avrebbe danneggiato la irrigazione della zona. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6157)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro per lo spettacolo ed il turismo, per conoscere se e quale forma di patronato e di sovvenzione sia stata concessa dalla pubblica amministrazione all'iniziativa assunta da un centro editoriale giornalistico per il secondo Festival nazionale Città di Roma per la canzone italiana; se tale concorso sia stato comunque autorizzato previa esatta conoscenza delle disposizioni relative; quali garanzie amministrative e artistiche siano state date per la serietà della gara; a beneficio di chi siano andati i proventi delle serate e delle rilevanti tasse pagate da diverse centinaia di concorrenti, sia per iscrizione sia ad altro titolo, e quale sia stato l'importo di questi proventi; se infine non si ritenga opportuno proibire questi pseudo concorsi o quanto meno severamente disciplinarli sotto ogni riflesso, anche a tutela dei concorrenti e della dignità artistica. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6158)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e degli affari esteri, per conoscere se, in accoglimento dei voti dei commercianti ed artigiani italiani residenti in Francia, non si ravvisi la necessità di ridurre la tassa di rinnovazione del passaporto, quale tassa, fissata attualmente in franchi 4690 pari a lire 8200, si palesa particolarmente gravosa, anche in confronto a quella normale di lire 2400 per il passaporto dall'Italia alla Francia e a quella di franchi 2000, per il passaporto triennale, praticata dalla Francia per i francesi e naturalizzati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6159)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri di grazia e giustizia, dell'agricoltura e foreste e della pubblica istruzione, per conoscere se non si ritenga necessario in sede di revisione del regolamento professionale dei tecnici agrari di precisare chiaramente il campo di attribuzioni dei periti agrari specializzati in confronto ai compiti spettanti ai periti agrari generici; e ciò in relazione alla esigenza di assicurare la direzione delle industrie di trasformazione dei prodotti agrari, ed in specie dell'industria enologica, ai periti agrari che abbiano conseguito il titolo di specializzazione presso gli Istituti tecnici agrari di Stato, a seguito di regolare corso di specializzazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6160)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere per quali motivi non siano state accolte le replicate istanze della città di Ormea per ottenere la revoca dell'incameramento da parte dello Stato del fabbricato già appartenente alla Società agricola operaia di detto comune; quale revoca risulterebbe ampiamente giustificata sia dal fatto che detta società venne sciolta nel 1929 dal fascio unicamente per motivi politici (come si evince in modo indubbio dai rapporti in atti, in cui si erano elencati quasi tutti i soci come dichiarati antifascisti e si qualificava la stessa società come l'ultima istituzione antifascista locale), sia dalla considerazione della coazione morale e politica che costrinse i soci a fare rinuncia al fabbricato sociale a favore del fascio.

« L'interrogante richiede pure se, tenuto anche conto che alcuni dei soci non parteciparono alla cessione e che l'articolo 60 dello statuto sociale prevede la devoluzione al comune dei beni sociali in caso di scioglimento della società, non si ritenga giusto riprendere in esame la questione con adeguato senso di comprensione dei fatti avvenuti, al fine di evitare una meno equa locupletazione da parte dello Stato in danno della cittadinanza. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(6161)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se siano a conoscenza dei gravissimi danni apportati da grandinate e da alluvioni ad alcuni comuni delle provincie di Cuneo e di Asti, con distruzione spesso quasi totale dei raccolti; e se e quali provvedimenti

## LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1954

siano stati presi, in conformità a quanto disposto in passate annate, per la concessione di congrui soccorsi ai piccoli proprietari diretti coltivatori più gravemente colpiti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6162)

« BUBBIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, particolarmente in relazione alla disponibilità del personale tecnico presso l'ufficio del Genio civile di Reggio Calabria, per poter finalmente dar corso alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, a favore delle zone alluvionate della Calabria, per le quali, a distanza di otto mesi dall'approvazione della legge stessa, poco o nulla fino ad oggi si è fatto.

« L'interrogante fa presente come sarebbe necessario o aumentare il personale presso quell'ufficio del Genio civile o istituire in quella città un ufficio autonomo per l'alluvione o, infine, autorizzare ditte molto bene attrezzate a compilare progetti e darvi esecuzione sotto il controllo e l'intervento diretto dei funzionari del Genio civile o di altri organi statali, ad esempio della Cassa per il Mezzogiorno, come è avvenuto per la progettazione relativa alla viabilità minore. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6163)

« FODERARO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del commercio con l'estero, per avere ragguagli circa lo spostamento del calendario di esportazione dei pomodori, reso necessario dalla ritardata maturazione del prodotto, che nelle Marche è di circa quindici giorni. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6164)

« CAPALOZZA, MASSOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se corrispondono a verità le voci diffuse dalla stampa circa la imminente soppressione del distretto militare di Barletta (provincia di Bari), che può ritenersi uno dei più antichi (istituito nel 1876) ed importante, dipendendo da esso ben 11 popolosi comuni (Barletta, Spinazzola, Minervino Murge, Canosa, Andria, Ruvo, Corato, Terlizzi, Trani, Bisceglie e Molfetta) con oltre mezzo milione di abitanti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6165)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga intervenire perché la frazione di Sant'Angelo di Gerocarne (Catanzaro) abbia finalmente le case popolari delle quali ha bisogno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6166)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se creda intervenire affinché siano costruite nella frazione Sant'Angelo di Cetraro (Cosenza) le case popolarissime delle quali la popolazione ha urgente bisogno.

« È noto che a seguito delle alluvioni, il Genio civile di Cosenza ha fatto demolire, nel detto comune, molte abitazioni di povera gente, gravemente danneggiate, sì che molte famiglie sono rimaste senza tetto.

« Il comune ha messo a disposizione i suoli necessari, ed è necessario che le case siano costruite prima dell'inverno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6167)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se creda intervenire affinché il grave problema del civico acquedotto di Castrovillari, importante cittadina calabrese, sia finalmente risolto.

« L'interrogante sottolinea l'urgenza dell'opera. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6168)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se abbia avuto notizia del violento nubifragio che il 19 giugno 1954 ha distrutto in agro di Santa Domenica Talao (Cosenza) il raccolto del grano e le culture estive, ponendo i contadini in situazione di grave disagio; e quali provvedimenti creda attuare a sollievo degli anzidetti lavoratori, rimasti senza pane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6169)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se creda intervenire in via eccezionale e con urgenza per la istituzione di cantieri di lavoro nei grossi centri di Verbicaro e San Giovanni in Fiore (Cosenza),

paesi di esuberante popolazione dove centinaia di disoccupati si dibattono nella miseria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6170)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se possa essere sollecitato il completamento della strada Santa Barbara-Bocchigliero (Cosenza), atteso dalla popolazione del grosso centro che non ha altre vie di accesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6171)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se, in considerazione delle particolari condizioni economico-agrarie del comune di Coreno Ausonio (Frosinone), intende intervenire presso la Commissione censuaria centrale per l'inclusione nell'elenco dei territori montani a norma della legge 25 luglio 1952, comma 4.

« L'interrogante fa presente che trattasi di comune semidistrutto dagli eventi bellici e privo di qualsiasi risorsa. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6172)

« FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dell'industria e commercio, per conoscere — deplorando che troppo spesso vengono negate, specie nelle grandi città, le licenze per l'apertura di nuovi esercizi commerciali col solito pretesto dell'esuberanza o della vicinanza di quelli esistenti, — se ritengono compatibile *in toto* il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, con l'articolo 41 della Costituzione e, nell'affermativa, se ritengono diramare ai comuni ed alle Giunte provinciali amministrative opportune disposizioni intese ad evitare:

a) l'applicazione troppo rigida e quindi iniqua di quel decreto ai danni non soltanto dell'attività commerciale dei singoli, ma soprattutto dell'interesse dei consumatori, quando vengono esaminate le domande di apertura di nuovi esercizi;

b) il sospetto che la concessione delle licenze per tale apertura sia subordinata alle interferenze non disinteressate di gente senza scrupoli che vive ai margini della pubblica amministrazione o di persone altolocate del mondo politico e della burocrazia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6173)

« PAGLIUCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non intenda richiamare al rispetto del precetto costituzionale il sindaco di Belluno il quale, non ritenendo sufficienti i titoli richiesti nel bando di concorso per la nomina del maestro della scuola di musica, a concorso chiuso, pretese anche conoscere le opinioni politiche, le conoscenze private, l'ambiente di vita del maestro Rocco Elia, chiedendo in questo senso, con lettera riservata del 4 febbraio al Comando dei vigili urbani di Roma, dettagliate notizie. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6174)

« BETTIOL FRANCESCO GIORGIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere i motivi del ritardo con il quale vengono eseguiti i lavori dell'acquedotto che dovrà finalmente approvvigionare Agrigento, capoluogo di provincia e meta del turismo nazionale ed internazionale.

« Per sapere se non ritenga sollecitamente provvedere ed avviare così, con il completamento dei lavori in corso, alle continue interruzioni del servizio di distribuzione del vecchio acquedotto, di cui l'ultima, nella scorsa settimana, è durata quattro giorni consecutivi, provocando intenso malcontento e rinnovate proteste tra i cittadini ed i turisti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6175)

« FIORENTINO ».

« È stato reso noto da giornali e agenzie autorevoli che l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia avrebbe, in America, pubblicamente dichiarato che il governo italiano avrebbe nel suo programma di passare, tra poco, a una intensificazione della cosiddetta « lotta contro il comunismo ». Io ignoro, ma non posso escludere, che il governo effettivamente si disponga a compiere atti che portino a un nuovo aggravamento delle illegittime persecuzioni cosiddette « anticomuniste » e quindi a una maggiore tensione di tutta la nostra situazione interna. So pure che i piani anche riposti del governo sono del tutto accessibili agli informatori dell'Ambasciata americana e che questo non preoccupa i nostri ministri. Nel caso presente mi sembra però che il preannuncio, dato in questo modo, di propositi governativi della natura indicata, troppo apertamente esponga il governo stesso a dover riconoscere che questi propositi gli sono dettati dallo straniero. Inoltre, se questi propo-

siti davvero esistono, non si capisce perché debbano essere resi noti proprio in questo modo, che tende a creare nel Paese preoccupazioni e tensioni superflue. Per questo interrogo il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri per conoscere se, a proposito delle dichiarazioni cui mi riferisco e qualora esse veramente siano state fatte, essi non intendano fare le dovute legittime rimostranze. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6176)

« TOGLIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, perché provveda, con il prossimo anno scolastico, a concedere l'autonomia alle scuole medie di Antrudoco e di Amatrice, entrambe « sezione staccata della scuola media statale di Rieti », in considerazione dello spirito di illuminata serietà e di grande maturità dimostrato nei loro primi anni di vita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6177)

« DE FELICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non sia a conoscenza:

1°) che lo stabilimento aeronautico della « S.A.I. Ambrosini » di Passignano sul Trasimeno (Perugia) versa in gravi condizioni economiche, tanto che le maestranze non percepiscono i salari da lungo tempo e che la mano d'opera specializzata si allontana dallo stabilimento per cercare lavoro in paesi stranieri, come la Svizzera;

2°) che lo stabilimento « S.A.I. Ambrosini » è stato il solo che, malgrado le mille difficoltà del dopoguerra, non ha smobilitato ed ha tentato di riprendere quota realizzando varie, interessanti iniziative, come trasvolata atlantica dell'Angelo dei Bimbi, e spedizione polare con il « Grifalco » di Lualdi e Peroli;

3°) che inoltre la « S.A.I. Ambrosini » ha realizzato in questi ultimi tempi degli ottimi apparecchi per l'addestramento dei nostri piloti militari, come il « Sai 7 » e il « Super Sai 7 » ed il reattore supersonico « Sagittario », ora in fabbricazione in serie presso « l'Aerfer » di Pomigliano d'Arco ed i pezzi metallici per aereo commessile da varie ditte estere, tra cui la notissima « De Havilland » inglese, iniziative queste che hanno permesso all'Italia, nel recente dopoguerra, di mettersi in luce per la realizzazione di determinati tipi di aerei e di riportare alto l'entusiasmo per il volo;

4°) che la posizione geografica dello stabilimento riveste un carattere bellico-strategico. può infatti essere pericoloso basare la nostra politica industriale aeronautica principalmente sui centri costieri, sia dell'Adriatico che del Tirreno, zone queste, come intuibile, troppo facilmente esposte ad un'eventuale offesa nemica;

5°) che, infine, la chiusura dello stabilimento « S.A.I. Ambrosini » rappresenterebbe, per la già dissestata economia umbra, un colpo mortale.

« Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero competente non intenda intervenire con la concessione di crediti oppure per la rilevazione dello stabilimento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6178)

« DE FELICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di rimuovere le difficoltà frapposte dall'A.N.A.S. alla costruzione della sede di una filiale che la Società F.I.A.T. ha in progetto in località Pallotta (Perugia), in quanto la mancata costruzione arrecherebbe un notevole danno all'economia della città di Perugia.

« L'interrogante, infine, allo scopo anche di portare un fattivo contributo alla risoluzione del problema della disoccupazione locale, invita il ministro a prendere conoscenza dell'ordine del giorno votato dal Consiglio comunale di Perugia nella sessione ordinaria del 10 giugno 1954, affinché, considerando che la zona della Pallotta trovasi nel limite della zona urbana e che quindi ogni limitazione eccessiva alle distanze comprometterebbe lo sviluppo edilizio ed industriale di Perugia, non venga tolta a Perugia la possibilità di avere la nuova sede della filiale della Società F.I.A.T. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6179)

« DE FELICE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere quanto di vero ci sia nella notizia pubblicata da quotidiani di Napoli circa il minacciato trasferimento della scuola militare agenti di custodia, sorta a Napoli e poi trasferita in Portici fin dal 1932.

« Si chiede una precisa smentita che valga a rassicurare gli animi e a tranquillizzare una cittadina operosa che si sente già menomata

da così ingiusto ed inaspettato provvedimento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6180)

« MAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga di rivedere ed aumentare la assegnazione del contingente di quintali 217.000 di grano effettuata per la provincia di Potenza, portandola almeno a quintali 260.000, come già per la decorsa annata, ivi compresi quintali 15.000 di grano misto.

« Un provvedimento di favore, per quanto riguarda l'ammasso del grano misto, date le condizioni dell'agricoltura della predetta provincia, si rende necessario ancora per quest'anno, in attesa che le provvidenze annunziate per l'acquisto dei grani selezionati e la volontà di miglioramento della produzione, che anima gli agricoltori lucani, possano dare gli attesi positivi risultati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6181)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se gli consti che, contrariamente a precise disposizioni di legge, l'E.C.A. di Roma è amministrato da ben cinque anni da un commissario prefettizio, acquiescente il sindaco di Roma, malgrado le ripetute istanze di consiglieri comunali per il ritorno alla legalità.

« Per sapere inoltre se gli consti che al segretario generale dell'Ente è stata recentemente inflitta una condanna dal tribunale di Roma per corruzione e irregolarità amministrative.

« Per sapere infine se, anche a seguito della condanna sopra ricordata, che rivela mancanza di controllo nell'impiego del pubblico denaro con danno certo per gli aventi diritto alla assistenza, non ritenga di dare immediate e tassative disposizioni perché sia posto immediatamente fine alla gestione commissariale e sia subito ricostituito un regolare consiglio di amministrazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6182)

« TURCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia vera la recente notizia, pure diffusa dalla stampa, che esiste un progetto elaborato con i Dicasteri finanziari, per cui dovrebbero, fra due mesi, essere iniziati dall'A.N.A.S. (direttamente, in concessione od in compartecipa-

zione) « rilevanti lavori di autostrade »; e se tale notizia sia esatta l'interrogante chiede di essere informato quando il relativo preannunziato disegno di legge, tenuto conto delle date indicate dal ministro nel voler far procedere ai rilevanti lavori anzidetti, verrà sottoposto al necessario esame ed al controllo legislativo della Camera, sia per quanto riguarda impegni finanziari per lo Stato, che per la valutazione di tutti gli importanti problemi di natura tecnica ed economica che la materia investe. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6183)

« DEL FANTE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere se non ritenga opportuno disporre per la sollecita emanazione delle norme regolamentari di cui al penultimo ed ultimo comma dell'articolo 8 della legge 9 aprile 1952, n. 212, per la corresponsione delle quote complementari di carovita ai figli minorenni del personale femminile dipendente dalle amministrazioni dello Stato, quando sia stata data la prova della disoccupazione del marito. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6184)

« GUARIENTO, ROMANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere:

a) se sia a conoscenza dei lavori in corso per l'arginatura della « Valle Zappa » entro la laguna di Venezia;

b) se tale evidente violazione degli articoli 16, 46, 48, 49, 50 e 52 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, sia stata autorizzata dall'Amministrazione demaniale;

c) nel caso, in base a quali disposizioni di legge l'autorizzazione sia stata concessa, e con quale atto, e a favore di chi, e a quali condizioni, e per quale valutazione sia stata ritenuta l'opportunità dell'opera;

d) quali provvedimenti il ministro intenda adottare per evitare nella laguna di Venezia le usurpazioni a danno del demanio marittimo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6185)

« ROSINI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

GRILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLI. Ho presentato numerose interrogazioni al ministro dell'interno senza avere risposta. Circa dieci giorni fa ne ho presentato una importante ed urgente al Presidente del Consiglio e al ministro degli esteri per un evento che giunge a maturazione il 10 luglio. Siamo al 5 luglio, e non ho ancora avuto alcuna risposta. Vorrei pregarla, signor Presidente, almeno per quest'ultima interrogazione, di sollecitarne la risposta in modo che il Governo entro il 10 luglio esprima il suo pensiero sulla questione.

PRESIDENTE. Interesserò il Presidente del Consiglio e il ministro competente.

**La seduta termina alle 21,30.**

*Ordine del giorno per le sedute di domani.*

*Alle ore 11 e 16.*

1. — *Svolgimento delle proposte di legge.*

DI BELLA: Istituzione di una Cattedra di studi del traffico e della circolazione ed insegnamento obbligatorio della stessa materia nelle scuole medie ed elementari (715);

LOZZA ed altri: Provvedimenti per i professori medi non di ruolo (949).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (*Approvato dal Senato*) (753) — *Relatore*: Amatucci.

3. — *Votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:*

GUARIENTO ed altri: Modifiche alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184 (793).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 (*Approvato dal Senato*) (707 e 707-bis) — *Relatori*: Sangalli e Villa.

---

IL DIRETTORE *g.* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

*Vicedirettore*

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI